Università degli Studi di Milano - Bicocca

Scuola di Dottorato
in Scienze Giuridiche

Curriculum in **Procedura Penale e Diritto delle Prove**

Le misure cautelari reali: il sequestro conservativo

Franco Stefanelli

Matricola: 708463

XXII Ciclo - a.a. 2009/2010

Piazza Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO–BICOCCA

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

CURRICULUM DI PROCEDURA PENALE E DIRITTO DELLE PROVE

XXII CICLO

LE MISURE CAUTELARI REALI: IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

RELATORE:

CHIAR.MO PROF. OLIVIERO MAZZA

TESI DI DOTTORATO DI

FRANCO STEFANELLI

Matricola: 708463

Indice

§ 1. Precedenti storici e genesi dell'istituto. pag. 5

§ 2. Tipologie, presupposti ed oggetto. pag. 19

§ 3. Legittimazioni. pag. 49

§ 4. Procedimento applicativo ed esecuzione. pag. 57

§ 5. Cauzione. pag. 73

§ 6. Esecuzione sui beni sequestrati. pag. 91

§ 7. Conversioni. pag. 99

§ 8. Vicende interprocessuali. pag. 109

§ 9. Impugnazioni. pag. 119

§ 10. Il sequestro conservativo nel d.lgs. n. 231/01. pag. 135

§ 11. Bibliografia. pag. 175

§ 1. Precedenti storici e genesi dell'istituto.

È probabilmente con la codificazione del 1865 che per la prima volta trovano disciplina le garanzie per le obbligazioni *ex delicto*[1]: l'art. 1969 n. 5 c.c. 1865, infatti, prevedeva che «lo Stato, sopra i beni dei condannati, per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli uffiziali giudiziari» avesse ipoteca legale; l'art. cit., poi, continuava specificando che «quest'ipoteca può essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di cattura, e giova anche alle parti civili pel risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna» ed infine indicava altresì una graduazione dei crediti, stabilendo che «alle spese di giustizia ed al risarcimento dei danni sono preferite quelle della difesa; la disciplina trovava completamento negli artt. 221 e 229 c.p.p. 1865; la l. 8 agosto 1865, n. 556[2], successivamente, riorganizzò, sostanzialmente

---

[1] E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, Milano, 1971, p. 15; A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1955, p. 30 ss.; M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, p. 56 nota 2.
[2] L. 8 agosto 1865, n. 556 – *Sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie*.

abrogando l'art. 1969 c.c. 1865 in forza del disposto dell'art. 13 l. n. 556/1895[3], la materia, disciplinando, all'art. 9 primo comma, la ritenzione ai fini del pagamento delle spese di giustizia, delle pene pecuniarie e dei danni, di qualsiasi somma ed oggetto del condannato, che si trovassero «in deposito a titolo di reperto giudiziale»; il secondo comma, invece, effettuava un completo rinvio all'art. 229 c.p.p. 1865, per la determinazione dell'ordine nei pagamenti[4]; l'art. 10 l. n. 556/1895, invece, riprendeva, con modifiche, l'art. 1969 c.c. 1865, prevedendo che l'ipoteca a favore dello Stato sui beni dei condannati potesse essere iscritta prima della condanna, in seguito al mandato di cattura, ovvero in seguito ad ordinanza o sentenza di rinvio a giudizio; e che la stessa giovasse anche alle persone danneggiate dal reato; il secondo comma, in particolare, si preoccupava di disciplinare che il p.m., che aveva l'obbligo di far effettuare l'iscrizione dell'ipoteca legale, fosse poi obbligato, entro dieci giorni dalla sentenza od ordinanza di assoluzione, qualunque fosse la formula, a far cancellare la detta ipoteca, senza oneri per la parte.

---

[3] Il quale sanciva che «ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata».

[4] L'art. 229 c.p.p. 1865 prevedeva il seguente ordine nei pagamenti: in primo luogo, le spese relative alla cura della persona offesa, ivi compresi gli alimenti alla stessa somministrati nel corso della malattia; in secondo luogo, le spese per la difesa; in terzo grado, le spese anticipate dall'erario ed i diritti dovuti ai funzionari dell'ordine giudiziario ed agli ufficiali ad esso addetti; seguivano i danni patiti e le spese dovuti alla parte civile; in conclusione, erano pagate le multe e le ammende.

È con il c.p.p. 1913, tuttavia, che la materia inizia a trovare, a livello codici stico, una disciplina più organica e fa la sua prima apparizione accanto all'ipoteca legale, nell'articolato del codice di rito, la figura del sequestro conservativo (artt. 606 ss. c.p.p. 1913). In questa fase, pregnanti si fanno gli influssi della Scuola Positiva[5], in forza dei quali il solidarismo nei confronti della persona deriva dall'asserito carattere pubblico del danno da reato, cui fa da contraltare il risarcimento inteso in funzione sociale, ed al quale conseguiva la postergazione legale dei crediti statali, giustificata da una sorta di responsabilità per la mancata prevenzione del crimine.

Pur con quale modificazione non secondaria, l'impronta ideologica fu mantenuta pure nella successiva codificazione del 1930 (artt. 189 ss. c.p. 1930 ed artt. 616 ss. c.p.p. 1930), ove la matrice pubblicistica delle cautele patrimoniali appare corroborata dalla previsione dell'esclusiva legittimazione alla richiesta in capo al p.m., con esclusione delle parti private. Si assiste in questa fase, inoltre, ad un proliferare di strumenti finalizzati ad assicurare il soddisfacimento delle obbligazioni dipendenti dal reato, che trovano disciplina in parte nel codice di diritto penale sostanziale ed in parte nel codice di rito (artt. 616 ss. c.p.p. 1930): all'ipoteca

---

[5] E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, cit., p. 271 ss.; N. GALANTINI, *Sequestro conservativo penale*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 134; M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, cit., p. 56 s.

legale[6] ed al sequestro conservativo[7] – dagli interpreti qualificati come cautele patrimoniali principali, in contrapposizione alle altre, considerate soltanto ancillari[8] – sono affiancati la cauzione, la malleveria[9], l'azione revocatoria (artt. 192-195

---

[6] Al riguardo, v. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XIII ed. a cura di L. Conti, Milano, 1994, p. 777 s.; E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, cit., p. 69 ss.; ID., *Ipoteca legale penale*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 766 ss.; M. CASTELLANO, *Ipoteca, legale penale*, in *D. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, p. 273 ss.; A. GAITO, *Esecuzione civile in materia penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1989, p. 3 s.; G. GUARNERI, *Ipoteca (diritto penale)*, in *Nss. D. I.*, IX, Torino, 1963, p. 152 ss.

[7] In argomento, v. E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, cit., p. 123 ss.; R. BRICCHETTI, *In tema di sequestro conservativo penale: il compenso del custode*, in *Ind. pen.*, 1986, p. 180 ss.; A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, cit., p. 35 ss.; U. DINACCI, *Sequestro conservativo penale (nuovi profili sostanziali e processuali)*, Padova, 1979; P. FERRONE, *Il sequestro nel processo penale*, II, *Il sequestro conservativo penale*, Milano, 1975; A. GAITO, *Esecuzione civile in materia penale*, cit., p. 3 s.; N. GALANTINI, *Sequestro conservativo penale*, cit., p. 134 ss.; G. GUARNERI, *Sequestro conservativo penale*, in *Nss. D. I.*, XVII, Torino, 1970, p. 50 ss.; G. PAOLOZZI, *Il sequestro penale (artt. 337-347 c.p.p.)*, Padova, 1984, p. 31 s.

[8] G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, I, Milano, 1965, p. 519; GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali*, Torino, 1953, p. 577. V. anche A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, cit., p. 3 ss. per ulteriori classificazioni.

[9] Al riguardo, v. E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, cit., p. 14 nota 23.

c.p.)[10], la garanzia sul materiale tipografico (art. 621 c.p.p. 1930), nonché il prelievo sulla remunerazione per il lavoro prestato dal condannato (art. 145 c.p.)[11]. Al riguardo, la dottrina più attenta alla ricostruzione sistematica della materia ha rilevato come alcune delle garanzie patrimoniali, all'uopo approntate dalla codificazione del 1930, prendano vita «all'interno» del processo penale, ove viene esaltata la loro finalità preventiva mediante l'adozione di un provvedimento cautelare volto a verificare l'esistenza di un effettivo *periculum in mora*, mentre altre prendano vita «fuori» dal processo, benché anche queste ultime mirino a tutelare interessi patrimoniali direttamente ricollegati all'attività di accertamento della responsabilità penale: pertanto, le prime, tra cui si annoverano l'ipoteca legale, il sequestro conservativo, la cauzione e la malleveria, più correttamente, dovrebbero trovare collocazione sotto la definizione di «cautele patrimoniali»; all'opposto, alle seconde, *id est* l'azione revocatoria (o meglio la sua finalità di inefficacia degli atti di disposizione) ed il privilegio sul materiale tipografico, avendo un origine extraprocessuale scaturente in via diretta dalla legge, ci si dovrebbe

---

[10] Per un approfondimento, v. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 777; G. FONTANA, sub *art. 195*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. Ronco e S. Ardizzone, Milano, 2007, p. 1006 ss.; R. GARGIULO, sub *artt. 192-195*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007, p. 756 ss.

[11] F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 777. V. ora gli artt. 2, 20, 22, 23 e 24 ord. penit.

riferire, in maniera più ortodossa, con l'espressione «garanzie patrimoniali in senso stretto»[12].

Le forti influenze, che la Scuola Positiva aveva esercitato sugli estensori della legislazione penale e processual-penale del 1930, indussero ad un profondo ripensamento degli istituti relativi alla garanzie patrimoniali penali già a partire dal Progetto preliminare del c.p.p. del 1978[13]: tuttavia, il

---

[12] E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, cit., p. 19 ss.; v. anche U. DINACCI, *Garanzie patrimoniali di esecuzione (proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, p. 2.

[13] Al riguardo, significative appaiono le considerazioni, seppure precedenti di qualche anno, di E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, cit., p. 302 s.: «Princìpi di rango costituzionale e orientamenti di una politica processuale affrancata dai postulati del pensiero positivista sollecitano dunque una profonda ristrutturazione del vigente sistema cautelare patrimoniale. [...] È anzitutto necessario superare l'ambiguità dell'ordinamento vigente che vede distribuita la normativa sulle cautele patrimoniali penali nei due codici, sostanziale e di rito. Ambiguità che si presta a dar corpo ad una contrapposizione tra disciplina sostanziale e disciplina processuale del fenomeno cautelare priva di ogni valida giustificazione. Anche a prescindere dall'opportunità di un'abrogazione dell'efficacia costitutiva di privilegio attualmente peculiare al sequestro conservativo penale, va rilevato che la prelazione opera semmai sul piano del diritto sostanziale civile e non certamente sul terreno del diritto penale. Inoltre, la collocazione delle cautele tra le "sanzioni civili" finisce per dar credito a quel carattere sanzionatorio del risarcimento del danno che è uno dei cardini della dottrina positivista. Il terreno dei provvedimenti cautelari è invece esclusivamente quello processuale e qui la loro disciplina deve essere contenuta: essi nascono nel processo e per il processo al cui

fatto che la tematica trovasse parzialmente disciplina nel c.p. rese evidente come una rivisitazione integrale della stessa fosse impedita dai limiti imposti dalla legge-delega[14]. Come è noto, il termine indicato dal legislatore delegante, nonostante sia stato più volte prorogato, spirò senza che il nuovo c.p.p. vedesse la luce.

L'attuale art. 2 n. 65 legge-delega c.p.p.[15] ha indicato quale principio, cui informare il codice di rito attualmente vigente la «previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, e di misure reali». Sulla base di tale dettato alquanto laconico[16], il legislatore delegato ha poi dedicato due capi del titolo II del libro IV alla disciplina delle cautele reali: il primo relativo al sequestro conservativo ed il secondo al sequestro preventivo, così ritenendo di dover «confermare da un lato un istituto tradizionalmente presente nella nostra legislazione quale il sequestro conservativo penale (artt. 617 ss.

---

esito sono strumentalmente preordinati»; v. anche U. DINACCI, *Garanzie patrimoniali di esecuzione (proc. pen.)*, cit., p. 4 s.

[14] L. 3 aprile 1974, n. 108 – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale*. Cfr. *Relazione prog. 1978*, p. 262 s.

[15] L. 16 febbraio 1987, n. 81 – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale*.

[16] M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997, p. 1; E. SELVAGGI, sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 332; v. anche *Relazione prog. prel. c.p.p.*, p. 79.

c.p.p. abr.) e dall'altro la prassi giudiziaria – avallata da una giurisprudenza uniforme e costante della Cassazione – di un uso del sequestro penale a fini preventivi (ai sensi dell'art. 219 c.p.p. abr.)»[17]. Fin dalle prime analisi della nuova disciplina delle cautele reali, se n'è rilevata la natura incisiva e penetrante, dovuta al vincolo di indisponibilità che colpisce i beni oggetto di sequestro, resa palese anche dalla collocazione sistematica dei due istituti all'interno del medesimo libro, che disciplina tutte le misure cautelari[18], come a voler sottolineare che attraverso i sequestri «si creano dei vincoli che dalla cosa passano alla persona»[19]. Delle due cautele patrimoniali principali[20] preesistenti – ipoteca legale e sequestro conservativo – il legislatore ha disciplinato soltanto la seconda. In sede di prima interpretazione, tale scelta ha suscitato dubbi di conformità alla delega: la mancata previsione di una regolamentazione processuale di un istituto previsto dalla legge penale sostanziale, comportandone la sua abrogazione in concreto, si sarebbe tradotta, infatti, in una modifica della normativa penale, non permessa dai limiti della legge-delega[21]. A fugare qualsiasi dubbio di incostituzionalità per eccesso di delega della disciplina vigente, è stato poi introdotto, prima dell'entrata in vigore dell'attuale codice, l'art.

---

[17] E. SELVAGGI, sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 332.
[18] E. SELVAGGI, sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 333.
[19] *Relazione prog. prel. c.p.p.*, p. 79.
[20] V. *supra*.
[21] E. SELVAGGI, sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 335 ss.

218 norme coord. c.p.p., il quale ha espressamente abrogato le disposizioni del c.p. relative all'ipoteca legale. Peraltro, la dottrina[22], da una parte, ha sottolineato che, al di là dell'espresso dettato normativo richiamato, l'abrogazione non è revocabile in dubbio, stante l'integrale sostituzione della disciplina ad opera delle nuove disposizioni sul sequestro conservativo; dall'altra parte, la giurisprudenza si è incaricata successivamente di precisare come l'istituto dell'ipoteca legale dovesse già considerarsi abrogato, a norma dell'art. 15 disp. prel., in conseguenza dell'approvazione del nuovo c.p.p., il quale, con l'assenza di ogni previsione normativa, aveva reso comunque inapplicabile l'istituto *de quo*, dando luogo, così, ad assoluta incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle del c.p., ancorché non espressamente abrogate[23]. La medesima giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che le ipoteche legali iscritte anteriormente all'entrata in vigore del vigente codice di rito, in processi che proseguono secondo l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, sulla base del disposto dell'artt. 241 norme trans. c.p.p., restano disciplinate dalla precedente normativa. Tale nomofilattica ha trovato l'avallo della Consulta, la quale ha dichiarato

---

[22] In questa sede, ci si permette di rinviare a R. GARGIULO, sub *artt. 192*, cit., p. 753, ove si possono rinvenire ulteriori riferimenti bibliografici; v. altresì E. SELVAGGI, sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 336 s. ed E. APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale (artt. 272-325 cod. proc. pen.)*, Milano, 2003, p. 473.

[23] Cass. pen., sez. un., 6 dicembre 1991, Dell'Aiuto, in *Giur. it.*, 1992, II, c. 476 ss. con motivazione.

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218 comma 1, 241 e 245 comma 2 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'art. 316 c.p.p. tra le norme immediatamente applicabili ai processi che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti: si è osservato che l'applicazione delle norme previgenti disposta dall'art. 241 norme trans. c.p.p. per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, infatti, debba essere riferita non soltanto alle disposizioni processuali, ma anche alla disciplina sostanziale a quelle necessariamente correlata e che l'abrogazione delle disposizioni sull'ipoteca legale, sancita dall'art. 218 norme. att. c.p.p., concerne esclusivamente i processi trattati con il vigente rito[24]. Da ultimo, sulla scorta della scelta ermeneutica operata dal Giudice delle leggi, anche la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente sancito che l'ipoteca legale iscritta tanto in epoca antecedente quanto in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, in processi che, ai sensi dell'art. 241 norme trans. c.p.p., proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, resta disciplinata da tali disposizioni, con la conseguenza che l'abrogazione delle disposizioni del c.p., che prevedono l'ipoteca legale, sancita dall'art. 218 norme coord. c.p.p., non esplica effetti nei processi cui non si applica il (nuovo) codice[25].

---

[24] C. cost., ord. 11 maggio 1992, n. 214, in *Giur. cost.*, 1992, p. 1746 ss. con motivazione.

[25] Cass. pen., sez. V, 16 novembre 1992, Zanconato, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1269; in senso contrario, v. E. AMODIO,

Ulteriore problematica che dovette affrontare la giurisprudenza fu quella relativa alla conversione dell'ipoteca legale iscritta anteriormente all'entrata in vigore del c.p.p. in sequestro conservativo, nei procedimenti che dovevano proseguire con l'osservanza dalle norme del nuovo codice[26]; da un lato, argomentando sulla base dell'art. 218 comma 2 norme coord. c.p.p. e sulla mancanza di una specifica disciplina transitoria, si optò per la conversione *ope legis*[27]; dall'altro canto, si preferì sottoporre l'adozione del sequestro conservativo alla previa richiesta del p.m., nonché all'osservanza dei limiti imposti dalla nuova normativa[28].

Misure cautelari reali, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990, p. 244 nota 3, secondo cui: «il tenore letterale dell'art. 218 disp. coordinamento induce a ritenere che la normativa sull'ipoteca legale sia divenuta inapplicabile anche nei processi che proseguono con il vecchio rito. Come si desume dal secondo comma dell'articolo, venuta meno l'efficacia delle ipoteche già iscritte prima dell'entrata in vigore del codice, il pubblico ministero potrà richiedere il sequestro conservativo secondo le norme del nuovo sistema». In generale, sulle vicende relative all'abrogazione dell'ipoteca legale, v. G. FONTANA, sub *art. 191*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. Ronco e S. Ardizzone, Milano, 2007, p. 1004 s.; R. GARGIULO, sub *artt. 189-191*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007, p. 753 ss.

[26] Sul punto, recentemente, v. M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, cit., p. 63 ss.

[27] Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 1991, Sofimi, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 375.

[28] Cass. pen., sez. V, 28 giugno 1990, Kock, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 374.

Alla luce del tempo trascorso, tali statuizioni sembrano aver perduto oggi praticamente qualsiasi rilevanza a livello penale, tuttavia l'ipoteca legale è istituto che ha continuato a trovare applicazione pratica fino a qualche anno fa e non è affatto escluso che qualche "residuo" permanga tuttora. Al riguardo, significativa è una recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale, ribadendo come le ipoteche legali iscritte in riferimento a processi penali che, secondo quanto disposto dall'art. 241 norme trans. c.p.p., siano proseguiti con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, restino disciplinate dalle disposizioni del c.p.p. 1930 ed i loro effetti non cessino con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, bensì soltanto quando divenga irrevocabile quella di proscioglimento, sostanzialmente ha sancito la legittimità della rinnovazione delle ipoteche legali iscritte in precedenza secondo tale previgente normativa ed ha chiarito come, alla scadenza del termine dell'iscrizione – che conserva il suo effetto per venti anni giusta il disposto dell'art. 2847 c.c. – la competenza a chiedere la rinnovazione spetti al p.m., quando l'ipoteca legale sia stata iscritta e rinnovata a tutela dei crediti erariali c.d. endoprocessuali (derivanti cioè da spese processuali, da multe e da sanzioni pecuniarie di pagamento di somme a favore della cassa delle ammende disposte a norma del c.p.p. 1930), mentre, all'opposto, ove l'ipoteca riguardi (anche) crediti di natura tributaria accertati dalla sentenza penale, l'iscrizione e la rinnovazione

debbano essere richieste dall'amministrazione finanziaria costituita parte civile[29].

In conclusione, è d'uopo rammentare quella giurisprudenza che ha ritenuto possibile la coesistenza dell'ipoteca legale e del sequestro conservativo, qualora un medesimo fatto integri sia una violazione finanziaria sia un reato[30], sul rilevo che la direzionalità plurima dell'illecito consente l'applicazione dei due istituti: l'ipoteca legale, da parte del Presidente del Tribunale e su istanza dell'Intendente di Finanza, a garanzia delle obbligazioni tributarie nascenti dall'illecito, ed il sequestro conservativo, in corso di procedimento penale, nei casi e per le finalità previsti dal c.p.p. Infatti, si è notato, l'art. 218 norme. coord. c.p.p. ha abrogato le norme sull'ipoteca legale soltanto in relazione agli illeciti di natura penale, mentre per quelli di natura finanziaria nulla ha innovato, lasciando che sia ancora applicabile l'istituto dell'ipoteca legale previsto dall'art. 26 l. 7 gennaio 1929, n. 4; ha concluso il giudice di legittimità che l'ipoteca legale attualmente soddisfa soltanto esigenze tributarie ed è estranea al procedimento penale, sicché – autorizzatane l'iscrizione da parte del Presidente del Tribunale – può essere impugnata

---

[29] Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2004, Di Sapio, in *Guida dir.*, 2004, n. 43, p. 53 e ss. con motivazione e nota di E. SACCHETTINI.

[30] Al riguardo, si rinvia, per brevità a M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, cit., p. 13 s.; F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, in *Le misure cautelari*, II, a cura di G. Spangher e C. Santoriello, Torino, 2009, p. 138 ss.

esclusivamente davanti al giudice civile[31]. Ne consegue, come ha evidenziato la nomofilattica successiva, che, in materia fiscale, l'amministrazione delle finanze possa giovarsi di più mezzi per garantire il proprio credito, potendo chiedere al Presidente del Tribunale, indipendentemente dalla pendenza del procedimento penale, il sequestro conservativo e l'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 26 l. n. 4/1929, nonché potendo, quando vi sia procedimento penale e l'amministrazione si sia costituita parte civile, richiedere il sequestro conservativo; le due misure conservano in ogni momento la loro autonomia e non è possibile decidere sull'impugnazione avverso l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro dei beni mobili nella forma dell'incidente di esecuzione, dopo che il giudice abbia riconosciuto la propria competenza *ex* art. 27 l. n. 4/1929, dal momento che il provvedimento deve essere impugnato avanti al giudice civile con le forme ivi previste[32]. Gli artt. 26 e 27 l. n. 4/1929 sono stati abrogati dall'art. 29 comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

---

[31] Cass. pen., sez. II, 4 maggio 1994, O'Donnel, ined.; conf. Id., sez. III, 30 settembre 1992, Bessone, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1072.

[32] Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1996, Boccia, ined.

§ 2. Tipologie, presupposti ed oggetto.

Si è evidenziato più volte come entrambe le misure cautelari reali disciplinate dal codice presentino requisiti comuni, identificati nella strumentalità, rispetto alle finalità del processo, nella provvisorietà, in ragione della caducità del provvedimento adottato[33], naturalmente destinato ad essere rimosso da altro definitivo ovvero ad estinguersi per altre ragioni, e nella giurisdizionalità, dal momento che il soggetto competente all'adozione (o alla convalida) è sempre un giudice[34]. Del sequestro conservativo è stata enfatizzata ovviamente la funzione conservativa (ed «anticipativa dell'elemento d'una futura situazione processuale»[35]), ma è innegabile che lo stesso sia altresì una misura costitutiva di privilegio, e che, dunque, abbia natura complessa[36].

---

[33] Al riguardo, v. A. BAUDI, *Il potere cautelare nel nuovo processo penale*, Milano, 1990, p. 161.
[34] M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997, p. 1.
[35] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990, p. 30.
[36] A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1955, p. 110; v. anche M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997, p. 17.

Il sequestro conservativo è disciplinato in maniera unitaria dal codice, nonostante l'art. 316 c.p.p., in realtà, preveda due distinte ipotesi della cautela reale: al comma 1, è regolato il sequestro, richiesto dal p.m., per ragioni pubblicistiche, partitamente indicate nella pena pecuniaria, nelle spese del procedimento e, infine, in ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato[37]; il comma 2, invece, si occupa della cautela conservativa richiesta dalla parte civile, a tutela dell'adempimento delle obbligazioni restitutorie e risarcitorie connesse all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Le tre «ragioni di credito»[38] indicate nell'art. 316 comma 1 c.p.p. si possono analizzare, sulla scorta di una pronuncia che, nelle motivazioni, ne ha offerto un ampio catalogo. Si è precisato, dunque, che la locuzione «pene pecuniarie, spese del procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato» va riferita a tutti i crediti statali c.d. endoprocessuali, cioè a quei crediti pecuniari che nascono direttamente a favore dello Stato-ordinamento per effetto dell'esercizio della giurisdizione penale (le pene della multa e dell'ammenda, le spese del procedimento, le spese del mantenimento in carcere, le sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, ora anche le sanzioni amministrative dipendenti da reato applicate dal giudice penale alle persone giuridiche, alle

---

[37] F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, in *Le misure cautelari*, II, a cura di G. Spangher e C. Santoriello, Torino, 2009, p. 68 s.

[38] F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, cit., p. 68.

società e alle associazioni ai sensi del d.lgs. n. 231/01)[39]. Peraltro, con riguardo al pagamento della pena pecuniaria, appare rilevante l'orientamento giurisprudenziale, in base al quale si è affermato che la condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, in conformità ai principi generali sulle obbligazioni, non produce a favore dell'erario un diritto di credito e correlativamente un obbligo a carico del condannato, ma semmai un'aspettativa, destinata a trasformarsi in diritto con il realizzarsi della condizione. Benché anche l'aspettativa sia una situazione giuridica soggettiva per la quale possono essere disposti atti conservativi, a tale tutela, strumentale al soddisfacimento del futuro diritto di credito, può ricorrersi quando vi sia una situazione che renda attuale la possibilità dell'avverarsi della condizione. La concessione della sospensione condizionale della pena, però, implica una presunzione che il condannato si asterrà nel futuro dal commettere ulteriori reati. In questo caso, pertanto, s'è dinanzi ad una presunzione che la condizione di cui si parla non sarà avverata, situazione che rende incompatibile, in assenza di elementi sopravvenuti, l'adozione della misura cautelare[40].

La finalità della seconda ipotesi di sequestro – art. 316 comma 2 c.p.p. – invece è con tutta evidenza quella di prevenire condotte del debitore (imputato o

---

[39] Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2004, Portman, in *Dir. giust.*, 2004, n. 42, p. 46 ss. con motivazione e nota di F.M. FERRARI.

[40] Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2003, Bellanova, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2320.

responsabile civile) idonee a vanificare la responsabilità patrimoniale così come disciplinata dall'art. 2740 c.c.[41]

Sulla scorta di numerosi pronunciamenti[42] che hanno negato le necessità di una valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'imposizione delle misure cautelari reali, la giurisprudenza ha ripetutamente sancito che per quanto riguarda il sequestro conservativo non è richiesto un *fumus commissi delicti*, anziché un generico *fumus boni iuris*, inerente a qualsiasi misura di cautela, da intendersi, peraltro, limitato alla pendenza del processo penale ed alla sussistenza di un'imputazione, senza alcuna possibilità di valutazione in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronuncia sfavorevole

---

[41] F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, cit., p. 71.

[42] V. per tutti Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2225 ss. con motivazione, che ha sancito, benché in tema di sequestro preventivo, come la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Cassazione non possa tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi; v. altresì C. cost., 15 marzo 1996, n. 71, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2090 ss. con motivazione, nonché, di recente, in tema di sequestro conservativo, Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2008, D'Alonzo, ined.

all'imputato[43]. Infatti non si profilano problemi di collegamenti determinati tra il bene oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato, dato l'esclusivo fine di garanzia patrimoniale del vincolo; inoltre, la connessione tra reato configurabile e il sacrificio patrimoniale del soggetto, cui l'illecito è attribuito, viene tutelata in via specifica dall'ammissibilità della misura in questione esclusivamente nel corso del giudizio di merito e, pertanto, non prima della richiesta di rinvio a giudizio[44]. Tale impostazione è stata aspramente criticata da una parte della dottrina, che ha evidenziato come la sussistenza del *fumus* sia così rimessa alle determinazioni del p.m., al quale compete la formulazione dell'imputazione: ciò

---

[43] Cass. pen., sez. III, 7 novembre 1990, Lo Bianco, in *Foro it.*, 1991, II, p. 140; *Contra*, Id., sez. IV, 17 maggio 1994, Corti, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3457 s., secondo cui «in tema di sequestro conservativo, l'accertamento giudiziale del *fumus boni iuris* va operato in concreto, avendo riguardo non alla sola pendenza del procedimento penale e alla sussistenza della imputazione, quindi all'astratta configurabilità del diritto di credito del richiedente, ma anche a tutti gli altri elementi già acquisiti, al momento della pronuncia della misura cautelare». In dottrina, questa posizione è sostenuta da A. BAUDI, *Il potere cautelare nel nuovo processo penale*, Milano, 1990, p. 171; S. RAMAJOLI, *Le misure cautelari (personali e reali) nel codice di procedura penale*, Padova, 1993, p. 173.

[44] Cass. pen., 14 gennaio 2004, Tuzzolo, ined., V. anche Cass. pen., sez. I, 5 aprile 1996, Baldassar, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1820 con motivazione e nota di R. MENDOZA, secondo cui non è proponibile, in sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la questione relativa alla sussistenza del *fumus* del reato, in presenza di rinvio a giudizio del soggetto interessato.

comporta uno svilimento della giurisdizionalizzazione del procedimento, riducendo i poteri del giudice e mortificando l'obbligo di motivazione[45]. Peraltro, soprattutto più recentemente, alcune decisioni hanno dimostrato di accogliere un'interpretazione più restrittiva: l'accertamento giudiziale del *fumus boni iuris* – si è sancito – va operato in concreto, avendo riguardo non alla sola pendenza del procedimento penale e alla sussistenza della imputazione, quindi all'astratta configurabilità del diritto di credito del richiedente, ma anche a tutti gli altri elementi già acquisiti, al momento della pronuncia della misura cautelare reale[46]; l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, deve essere intesa non già nel senso di astrazione dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie[47], tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione così come emerge dagli elementi forniti dalle parti[48]; in sostanza non si rinviene una differenza sul piano sostanziale tra la cognizione del giudice del merito e quello del riesame cautelare, poiché quest'ultimo mantiene in pieno il potere di valutare in punto di diritto se, sulla base del suo

---

[45] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, II, *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Torino, 2009, p. 349.
[46] Cass. pen., sez. III, 17 maggio 1994, Terracciano, ined.
[47] Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2006, Moroni, ined.
[48] Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2003, Cantoni, in *Cass. pen.*, 2005, p. 535.

quadro decisorio, ricorra il reato contestato[49]; resta comunque inibito al giudice della cautela l'apprezzamento in concreto del merito dell'accusa: una volta costituito il vincolo cautelare, nel procedimento incidentale non è consentito dichiarare l'inefficacia della misura in base a decisioni vertenti sul merito dell'imputazione o sull'esistenza di cause sopravenute di non punibilità[50]. La limitazione cronologica all'esercizio della cautela conservativa al solo processo di merito[51] ha indotto anche molti interpreti a individuare il *fumus boni juris* – presupposto ineludibile per l'emissione di qualsiasi provvedimento cautelare – nei medesimi elementi richiesti per l'elevazione dell'imputazione[52], sostanzialmente sancendone la prescindibilità[53].

---

[49] F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, cit., p. 74.

[50] F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, cit., p. 76, che richiama Cass. pen., sez. un., 13 dicembre 2000, Poggio Longostrevi, in *Giur. it.*, 2002, II, p. 1697 e Id., sez. II, 15 novembre 1999, Coppola, ined.

[51] Con esclusione dunque del giudizio di cassazione: v. E. SELVAGGI, sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 341; è esclusa altresì la fase delle indagini preliminari, proprio perché l'emissione del sequestro coinvolge un'indagine sugli elementi del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*; così, Cass. pen., sez. V, 12 novembre 1991, Del Pizzo, in *Giust. pen.*, 1992, III, c. 306.

[52] E. SELVAGGI, sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 341.

[53] N. GALANTINI, sub *art. 316*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990, p. 247.

Peraltro, in dottrina non è pacificamente ammesso che la sola pendenza del processo penale e l'avvenuta contestazione dell'imputazione possano integrare il requisito del *fumus boni juris*, in quanto una soluzione siffatta appare elusiva dell'obbligo di motivazione sulla probabilità del verificarsi della situazione creditoria, che si intende cautelare, la quale, benché implicata dall'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio, è ineludibile elemento della struttura del tessuto argomentativo di un provvedimento, che altrimenti non sfuggirebbe a censure di arbitrarietà quando l'imputazione non sia stata ancora delibata dal g.u.p. o, situazione che apparirebbe ancora più incredibile, quando la stessa sia già stata smentita da una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, poi impugnata.[54] Correttamente, dunque, si auspica una modulazione della motivazione sulle ragioni del *fumus boni juris* in consonanza allo stato, al grado ed agli sviluppi del processo di merito, in ogni caso, tenendo ferma la necessità che quella si ricolleghi concretamente agli elementi già acquisiti al momento della pronuncia[55].

Quanto al *periculum in mora*, l'art. 316 c.p.p. fa riferimento alla «fondata ragione [di ritenere] che manchino o si disperdano» le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (comma 1) ovvero quelle delle

---

[54] R. ADORNO, *Il riesame delle misure cautelari reali*, Milano, 2004, p. 361 s.

[55] R. ADORNO, *Il riesame delle misure cautelari reali*, cit., p. 363.

obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2). In dottrina, si propende per il carattere obiettivo del *periculum in mora*[56], delineandone le connotazioni sotto tre profili: l'inadeguatezza del patrimonio del soggetto debitore rispetto all'ammontare dei crediti, con la conseguente necessità di costituire un privilegio a favore dei creditori privati; l'insufficienza patrimoniale rilevante *ex se* e tale da comportare la costituzione di un privilegio a favore dei crediti nascenti dal reato; il timore di dispersione delle garanzie patrimoniali, tale da determinare l'esigenza di un vincolo idoneo ad assicurarne la conservazione[57]. Anche la giurisprudenza non si è discostata da tale interpretazione, sancendo che *periculum in mora* va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore

---

[56] A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, cit., p. 115; N. GALANTINI, sub *art. 316*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 246; A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il Pretore». Trevi 5-7 maggio 1989, in *Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale. Relazioni e contributi*, I, in *Quad. CSM*, n. 27, Roma, 1989, p. 231; E. SELVAGGI, sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 338 s.

[57] N. GALANTINI, sub *art. 316*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 246 s.; M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, cit., p. 19.

medesimo[58]; il timore di perdita delle garanzie del credito dell'erario dello Stato per il pagamento della pena pecuniaria deve, dunque, essere concreto e va pertanto ritenuto in base a circostanze di fatto riferibili tanto alla consistenza patrimoniale dell'imputato quanto alla sua condotta processuale o extraprocessuale, dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, l'eventualità di un depauperamento del medesimo o la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento del credito[59]. Peraltro, la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro, e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo[60]; ancora, in un altro arresto, si è specificato che l'art. 316 c.p.p. affida la legittimità dell'esercizio del relativo potere cautelare ad una ragionevole, e pertanto, motivata prognosi di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio dell'imputato-debitore, desunta da elementi concreti che ne costituiscano sintomo: *e.g.*,

---

[58] Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2005, Pampo, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, pag. 422 con motivazione; Id. sez. IV, 17 maggio 1994, Corti, cit., p. 3457 s.

[59] Cass pen., sez. VI, 11 febbraio 1996, Mainolfi, in *Giust. pen.*, 1997, III, c. 316.

[60] Cass. pen., sez. I, 2 aprile 1996, Fedele, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, p. 811; di recente, v. anche Cass. pen., sez. V, 9 febbraio 2004, Feola ed altro, ined.

la consistenza patrimoniale anche sotto il profilo quantitativo ed in rapporto al valore del credito, le manifestazioni di scorrettezza e slealtà patrimoniale, anche di natura processuale o extraprocessuale, connesse cioè alla natura dei fatti-reato addebitati[61]. Resta inteso, comunque, che il rischio di dispersione della garanzia non sia solamente quello connesso alla deperibilità dei beni ovvero alla loro intrinseca scarsa durevolezza, bensì sia riferibile anche alla facilità di consumazione, come avviene nel caso del danaro[62]. Una parte degli Autori, peraltro, ha posto l'accento sulla necessità di una valutazione preventiva, da parte del giudice, della conformità del provvedimento da disporre ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, in un quadro di bilanciamento di interessi, così da scongiurare un'indiscriminata compressione dei diritti inviolabili di proprietà e di libera iniziativa economica, alla luce per di più del disposto dell'art. 496 c.p.c, che consente la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni staggiti sia superiore alle spese ed ai crediti azionati, e dell'art. 324 comma 7 c.p.c., il quale espressamente prevede la revoca parziale del sequestro[63].

L'oggetto del sequestro conservativo è individuato normativamente nei beni (mobili o immobili) e dell'imputato e nelle somme o cosa a lui

---

[61] Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 1995, Gaddi ed altri, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, p. 471; v. anche Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2007, Borra, ined.

[62] Cass. pen., sez. III, 7 novembre 1990, Lo Bianco, cit., p. 140

[63] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 350.

dovute, per quanto concerne l'ipotesi prevista dall'art. 316 comma 1 c.p.p., e nei beni dell'imputato e dell'eventuale responsabile civile[64], per quanto concerne il caso disciplinato dall'art. 316 comma 2 c.p.p. La diversa formulazione dei due commi non deve trarre in inganno: l'ampiezza dell'oggetto è la medesima. L'espressione "beni dell'imputato" non va interpretata come sinonimo di proprietà ma di disponibilità, prova ne sia che è consentita l'impugnazione in sede di riesame a qualsiasi interessato; in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, chiarendo come non sia rilevante la formale intestazione dei beni, quanto all'opposto che l'imputato ne abbia la disponibilità *uti dominus*, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi[65]. Tra i «beni sequestrabili» devono essere ricompresi ovviamente anche i crediti (cfr. art. 545 c.p.c.), stante la lettera dell'art. 316 comma 1 c.p.p. Peraltro, si è affermato che per ottenere il sequestro conservativo non è richiesta la

---

[64] Di indubbia esattezza appare la statuizione, secondo la quale il sequestro conservativo può essere legittimamente disposto sul bene di un terzo solamente quando questi acquisti la veste di responsabile civile, in relazione ad un'obbligazione civile nascente da reato e sempre che sia stata proposta la relativa azione civile in sede penale nei confronti del detto responsabile, con citazione dello stesso nel processo penale; così, Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1994, Rossi, in *Cass. pen.*, 1996, p. 881 s.

[65] Cass. pen., sez. III, 6 maggio 2009, Lancellotti, in *www.lexambiente.it*; Id., sez. VI, 17 maggio 2003, Bettanin, ined. In dottrina, esprime le perplessità dovute alla formulazione dell'art. 316 c.p.p., F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, cit., p. 98.

determinatezza attuale dell'importo delle somme da garantire, essendo insita nella misura la determinabilità *sub specie* del presumibile ammontare da indicare con criterio di approssimazione – oltre che al fine di ritenere proporzionata o meno l'eventuale offerta di cauzione sostitutiva, di cui all'art. 319 c.p.p. – per giustificare l'entità dei beni da sottoporre a vincolo e quindi per potersi esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento[66]. È esclusa la legittimità di un provvedimento che colpisca beni di terzi, quand'anche gli stessi siano oggetto di azione revocatoria fallimentare, non ancora definita[67]. Sono esclusi dal sequestro, inoltre, i beni insuscettibili di pignoramento o quelli per cui sia espressamente vietato il sequestro; senza velleità di completezza, si possono rammentare, quindi, l'art. 514 c.p.c., che propone un elenco di beni mobili assolutamente impignorabili[68]; l'art. 545 c.p.c., che indica quali

---

[66] Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 1993, Ribatti, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 55.

[67] Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 1995, Bozzi, in *Giust. pen.*, 1996, III, c. 597.

[68] L'attuale formulazione dell'art. 514 c.p.c., portante un elenco dei beni assolutamente impignorabili, recita: «Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia

siano i crediti impignorabili[69]; l'art. 326 c.c.[70]

---

esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) [abr.]
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione».

[69] L'art. 545 c.p.c., nella formulazione vigente, recita: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge».

sull'inalienabilità dell'usufrutto legale; gli artt. 823[71], 826[72] e 827[73] c.c. sui beni demaniali e

---

[70] L'articolo prevede: «L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

[71] Il testo dell'articolo è: «I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice».

[72] L'articolo prevede: «I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici

patrimoniali indisponibili dello Stato e degli enti pubblici territoriali; l'art. 1558 comma 1 c.c., in tema di contratto estimatorio, il quale prevede che «sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo»; l'art. 1923 c.c., in materia assicurativa, il quale dispone che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possano essere sottoposte ad azione esecutiva e nemmeno cautelare; l'art. 2117 c.c., il quale prevede che i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possano essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possano formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro; gli artt. 2305[74] e 2537[75] c.c. riguardanti la quota del socio finché dura la società; l'art. 2614 c.c. sul fondo consortile[76]; ancora gli artt.

---

pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».

[73] L'articolo recita: «I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato».

[74] L'articolo dispone: «Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore».

[75] L'articolo prevede: «Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo».

[76] L'articolo afferma: «I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori

369[77] e 930[78] c. nav., relativi alla quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato,

---

particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo».

[77] L'articolo dispone: «Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.
La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
L'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.
Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorità marittima o consolare del luogo dove di trova la nave». L'art. 369 comma 1 c. nav. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 15 marzo 1996, n. 72, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 1567 con motivazione.

[78] L'articolo prevede: «Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio.
Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente». L'art. 930 comma 1 c. nav. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 15 marzo 1996, n. 72, cit.

per le spese di cura e quelle dovute dall'assicurazione a norma delle leggi speciali; gli artt. gemelli 370[79] e 931[80] c. nav., in materia di impignorabilità ed insequestrabilità di indumenti e strumenti; l'art. 1057 c. nav.[81], che indica gli aeromobili non soggetti a pignoramento ed a sequestro; i beni che non possono essere ricompresi

---

[79] L'articolo così recita: «Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione».

[80] L'articolo prevede che: «Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti del personale di volo, necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all'esercizio della professione».

[81] L'articolo recita: «Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari:
a) gli aeromobili di Stato;
b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione;
c) gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione,purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. L'aeromobile si reputa pronto a partire quando il comandante ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 802».

nel fallimento *ex* art. 46 l. fall.[82]; ancora, si ponga mente all'art. 145 c.p.[83] ed alle norme contenute

[82] L'art. 46 l. fall., nella sua attuale formulazione, prevede: «Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
4) [abr.]
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia».

[83] L'articolo sancisce: «Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quarti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione». L'ultimo comma si considera implicitamente abrogato dall'art. 24 ord. penit.

nell'art. 24 l. 26 luglio 1975 n. 354[84], in tema di pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione del detenuto; da ultimo, l'art. 5 l. 31 ottobre 1965 n. 1261, il quale prevede l'insequestrabilità e l'impignorabilità dell'indennità e della diaria spettanti ai parlamentari. La disposizione del sequestro conservativo su beni impignorabili o insequestrabili è rimediabile in sede di impugnazione: peraltro, alla luce dell'indicazione espressa, nelle norme di legge richiamate, del divieto, è auspicabile che una tale evenienza non si verifichi, soprattutto quando si tratti di sequestro *ex* art. 316 comma 1 c.p.p., richiesto dal p.m., il quale, essendo per di più figura con salienti tratti pubblicistici, è tenuto al rispetto delle norme anche non previste a pena di nullità o di altra sanzione *ex* art. 124 c.p.p. e, quindi, dovrebbe astenersi

[84] L'articolo prevede che: «Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quarti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione».

dall'avanzare una domanda di sequestro conservativo su beni nei cui confronti non è applicabile la misura.

Al contrario, possono essere oggetto di sequestro i beni relativamente impignorabili; al riguardo, si possono prendere in considerazione l'art. 515 c.p.c.[85]; l'art. 545 c.p.c.[86]; l'art. 170 c.c.[87] riguardante il fondo patrimoniale; l'art. 326 c.c. per i frutti dei beni del figlio nell'usufrutto legale; l'art.

---

[85] L'art. 515 c.p.c. elenca, invece, le cose che sono relativamente impignorabili: «Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro».

[86] V. *supra*.

[87] L'articolo recita: «L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

1881 c.c. il quale prevede che quando la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si possa disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro nei limiti del bisogno alimentare del creditore; i già citati artt. 369, 930 e 1057 c. nav.[88]; le disposizioni di cui al d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 sul sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In termini pratici, la sottoposizione a sequestro conservativo – e ciò vale pure per quello *ex* art. 54 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231[89], in quanto, al di là dei casi previsti a salvaguardia delle necessità alimentari, domestiche, lavorative (anche agricole), di adempimento a doveri pubblici *et cætera* della persona fisica ovvero di quelle che impediscono l'esecuzione in ragione del particolare valore morale, presunto *juris et de jure*, di determinati oggetti ovvero di quelle che concernono ipotesi residuali collegate alla produzione del fondo (artt. 514, 515 e 516 c.p.c.), vi sono pure previsioni di impignorabilità relative a beni potenzialmente nella disponibilità della persona giuridica – diviene una questione di fatto, da risolversi caso per caso in ragione della natura del bene oggetto del provvedimento cautelare.

Date le norme summenzionate, la giurisprudenza si è poi espressa in maniera articolata, volta a volta che si è ritrovata a doverne affrontare l'applicazione. È d'uopo, quindi, offrire un catalogo delle decisioni sulle questioni

---

[88] V. *supra*.
[89] V. *infra*.

maggiormente rilevanti e di più frequente verificazione.

Si è sancita l'impignorabilità, e quindi l'insuscettibilità al sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p., dei beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale, per un debito che il creditore conosceva essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia: conseguenza è l'illegittimità del sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia[90].

Un caso particolare riguarda l'assegno vitalizio agli *ex*-parlamentari, il quale – a differenza della indennità mensile spettante ai membri del Parlamento e della diaria agli stessi corrisposta a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, prevista rispettivamente dagli artt. 1 e 2 l. n. 1261/1965 al fine di garantire il libero svolgimento del mandato – adempie ad una diversa funzione, di natura assistenziale e previdenziale. La conseguenza è che detto assegno deve ritenersi disciplinato dalle disposizioni in vigore per gli assegni degli impiegati civili dello Stato in materia di sequestro, pignoramento e cessione, considerato che esso, in caso di morte del parlamentare, spetta non soltanto al coniuge superstite ed ai figli, ma, in mancanza di

[90] Cass. pen., sez. V, 1° ottobre 2003, Orlando, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2319; nella specie la cassazione ha anche precisato che è irrilevante il fatto che il debito sia stato contratto prima della costituzione del patrimonio familiare, in quanto la pignorabilità va considerata al momento in cui ha luogo l'esecuzione.

essi, agli affiliati e ai parenti permanentemente inabili, nell'ordine stabilito; pertanto la norma di cui all'art. 5 ultimo comma l. n. 1261/1965, secondo cui l'indennità mensile e la diaria dei parlamentari non possono essere sequestrate o pignorate, deve considerarsi di stretta interpretazione, non suscettibile di estendere il regime di inoppugnabilità ed insequestrabilità al diverso istituto dell'assegno vitalizio, il quale perciò – non essendo per esso prevista una disciplina apposita in materia – deve, allo stesso modo di ogni altro emolumento dei dipendenti pubblici, considerarsi aggredibile nella misura del quinto a seguito di pignoramento o sequestro, in conformità al regime in vigore per i crediti retributivi dei pubblici dipendenti[91].

Lo stipendio di un dipendente pubblico, nella sua quinta parte, può costituire oggetto di sequestro conservativo, al pari del trattamento di fine rapporto[92]. Peraltro, si è anche affermata l'ammissibilità della richiesta di riesame motivata dalla insequestrabilità dei quattro quinti delle somme dovute a titolo di retribuzione, non potendosi ritenere che il limite posto all'efficacia del sequestro debba essere valutato esclusivamente in fase esecutiva: sarebbe, infatti, del tutto irragionevole prevedere, come letteralmente risulta dall'art. 316 comma 1 c.p.p., che il p.m. possa chiedere il sequestro dei beni soltanto «nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento» e non riconoscere al

---

[91] Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 1995, D'Amato ed altri, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, p. 471.

[92] Cass pen., sez. VI, 11 febbraio 1996, Mainolfi, in *Giust. pen.*, 1997, III, c. 316.

giudice prima, e al tribunale in sede di riesame poi, il potere-dovere di verificare se tale limite sia stato rispettato[93]. Ovviamente tale limite non opera, con conseguente suscettibilità al sequestro conservativo *ex* art. 316 c.p.p., in relazione alle somme già percepite dal lavoratore a titolo di crediti di lavoro e nella sua libera disponibilità, in quanto confuse ormai nel suo patrimonio: l'art. 545 c.p.c., al quale rinvia l'art. 317 c.p.p., fissando il limite di pignorabilità nel quinto di detti crediti, si riferisce, infatti, alla pignorabilità presso il datore di lavoro[94].

Il c.d. peculio del detenuto può essere oggetto di sequestro conservativo, essendo possibile – anche con riferimento a quest'ultimo – che si verifichi la dispersione della garanzia. L'art. 25 ord. penit., difatti, non vieta la sua spendita, ma ne disciplina soltanto l'utilizzazione: è quindi dettato da una finalità completamente diversa da quella che si mira a conseguire con la imposizione della misura cautelare[95].

In tema di rapporti fra coniugi, si è affermato che la circostanza per cui, vigendo il regime di comunione legale, siano intestati ad uno solo dei coniugi contratti di conto corrente o depositi bancari, non fa venir meno il regime predetto sulle somme e sugli altri beni che di tali contratti costituiscono l'oggetto: deve ritenersi, difatti, che anche il denaro depositato in un istituto bancario resta oggetto della

---

[93] Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 1997, Lentini, ined.

[94] Cass. pen., sez. I, 6 luglio 1995, Caprara, in *Giust. pen.*, 1996, III, c. 538.

[95] Cass. pen., sez. III, 7 novembre 1990, Lo Bianco, in *Foro it.*, 1991, II, c. 140.

comunione in via di presunzione assoluta ai sensi degli artt. 177 e 195 c.c., e ciò sia che provenga dall'attività di uno solo dei coniugi sia che provenga dalle singole attività di ciascuno di essi; ne deriva che è legittimo il provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto la metà dei valori esistenti in conti correnti e depositi intestati esclusivamente al coniuge dell'imputato[96]. Per converso, poiché la cointestazione del conto corrente bancario opera nei confronti dei terzi, facendo presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, e poiché la solidarietà attiva e passiva prevista dall'art. 1854 c.c. è limitata ai soli rapporti fra correntisti ed istituto, di talché il creditore di uno degli intestatari non può pretendere di aggredire presso la banca l'intero importo della prestazione dovuta a tutti i cointestatari solidali, ma può colpire solo la quota spettante al suo debitore – la quale, in assenza di diverse indicazioni, si presume uguale a quella degli altri ai sensi dell'art. 1101 c.c. –, deve ritenersi illegittima l'apposizione del vincolo cautelare, finalizzato a garantire l'adempimento delle

[96] Cass. pen., sez. II, 13 novembre 1997, Airoldi, in *Cass. pen.*, 1999, p. 243 ss. con motivazione e nota di S. D'ARMA, il quale ritiene «lecito dubitare delle legittimità di un sequestro disposto, come nel caso di specie, su beni del coniuge non imputato rientranti in comunione solo de residuo (nel nostro caso si tratta di conti correnti bancari inquadrabili nell'art. 177 comma 1 lett. c) c.c.) nei casi in cui la comunione legale non sia ancora sciolta, in quanto, sinché essa perdura, i beni in questione restano, come visto, di titolarità esclusiva».

obbligazioni civili nascenti dal reato, sull'intero ammontare dei depositi bancari cointestati[97].

In dottrina, dopo i contrasti sorti già sotto il previgente codice, si è sostanzialmente concordi nel ritenere possibile, alla luce dell'attuale dettato normativo, il sequestro conservativo di un'azienda, intesa quale complesso organizzato di beni mobili ed immobili[98].

Il sequestro conservativo penale, inoltre, può avere ad oggetto quote di partecipazione societaria, ancorché cooperativa, mirando, nell'interesse del creditore, alla conservazione del patrimonio del debitore, che in tal modo non può porre in essere condotte finalizzate alla dismissione della suddetta

---

[97] Cass. pen., sez. II, 30 ottobre 1997, Bartolini, ined.; in applicazione di tale principio, è stata annullata l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del sequestro conservativo dell'intero ammontare dei depositi in essere su un conto corrente cointestato, la quale si basava sull'assunto che il contitolare estraneo al processo non fosse stato in grado di dimostrare quali somme avesse effettivamente versato sul conto in parola nonché sulla considerazione che la riconducibilità allo stesso di parte delle somme in deposito non era dimostrabile alla stregua di presunzioni, inoperanti in sede penale.

[98] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990, p. 121 s.; M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo penale*, in *D. disc. pen.*, XIII, Torino, 1997, p. 223; moderatamente contrario, A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il Pretore». Trevi 5-7 maggio 1989, cit., p. 234; contrario anche M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, cit., p. 40 ss., cui si rinvia per un catalogo delle diverse posizioni dottrinarie, anche in relazione agli approdi raggiunti dalla dottrina processualcivilistica.

partecipazione societaria; ne consegue che, trattandosi di partecipazione ad una cooperativa edilizia, la *res singula* su cui verrà a cadere il sequestro sarà definitivamente individuata in sede di assegnazione degli alloggi, secondo le previsioni di legge, in cui si concreta la partecipazione del singolo alla cooperativa[99].

Il sequestro conservativo, però, non può incidere su beni di una persona fisica per violazioni di norme tributarie afferenti ad una persona giuridica, pena la violazione dei principi civilistici dell'insensibilità e separazione dei patrimoni e della necessità della deliberazione dell'assemblea societaria per proporre le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e di rivalsa[100]. Sulla stessa linea di pensiero, si inserisce anche un'ulteriore pronuncia, che ha sancito l'invalidità del sequestro conservativo disposto su titoli ed obbligazioni non più dell'imputato, ma in precedenza vincolati da lui a favore di una banca, a garanzia dei crediti dalla stessa vantati nei confronti del predetto, a titolo di pegno irregolare ai sensi dell'art. 1851 c.c.; peraltro, la decisione si segnala anche per aver affermato la legittimazione dell'istituto bancario, quale persona giuridica alla quale le cose sono state sequestrate (art. 318 c.p.p.), all'impugnazione del

---

[99] Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 2008, D'Alonzo, in *Guida dir.*, 2008, n. 16, p. 109, ma ined. sul punto.

[100] Cass. pen., sez. III, 2 luglio 1996, Arici, in *Cass. pen.*, 1998, p. 590 s.; la motivazione, peraltro, giustificava ulteriormente l'assunto, sulla base della normativa tributaria allora vigente, attualmente abrogata.

provvedimento di sequestro[101]. In generale, come si è già rammentato, è ammesso il sequestro soltanto dei beni che appartengono all'imputato o al responsabile civile, escludendosi che l'istituto possa trovare applicazione con riguardo a beni appartenenti a terzi: a nulla vale che nei confronti di questi ultimi sia stata intentata azione revocatoria fallimentare, non ancora definita[102]. Recentemente, tuttavia, si è affermato che il sequestro conservativo può avere ad oggetto i beni intestati a terzi, che ne abbiano la titolarità in forza di un atto di donazione dell'imputato, attesa l'inopponibilità al creditore danneggiato dal reato degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato[103].

Appare degno di citazione, infine, l'orientamento giurisprudenziale, il quale ha sancito che l'indicazione della somma per la quale viene disposto, in corso di giudizio, il sequestro conservativo a garanzia del credito dell'erario per spese di giustizia, non costituisce un elemento essenziale del provvedimento, non essendo quel credito, in pendenza di giudizio, né liquido né esigibile; tale circostanza, peraltro, non impedisce all'interessato di avvalersi della facoltà di versare cauzione *ex* art. 319 c.p.p. in sostituzione del bene sottoposto a vincolo, mediante richiesta al giudice

---

[101] Cass. pen., sez. VI 9 febbraio 1995, Rossi, in *Giust. pen.*, 1996, III, c. 648.
[102] Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 1995, Bozzi, in *Giust. pen.*, 1996, III, c. 597.
[103] Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2008, L.P.P., ined.

competente di indicazione del presumibile ammontare delle spese[104].

[104] Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 1993, Giacobone, in *Foro it.*, 1993, II, c. 463.

§ 3. Legittimazioni.

La legittimazione attiva alla richiesta di sequestro conservativo spetta, a mente dell'art. 316 c.p.p., al p.m. per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, mentre spetta alla parte civile per le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. L'utilizzo del verbo «chiedere» al presente indicativo appalesa l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione cautelare in capo alla pubblica accusa: trattasi di atto dovuto, nascente da un obbligo giuridico[105] a tutela di interessi pubblici, che non tollera valutazioni discrezionali e dalla cui omissione può derivare una responsabilità disciplinare e contabile[106]; ne consegue anche l'irrevocabilità della richiesta, salvo che vengano meno i presupposti di fatto, che l'hanno originata. Al contrario, trattandosi di interessi privati, per di più patrimoniali, quindi per loro natura disponibili, la parte civile è libera di determinarsi nel senso di esercitare o meno l'azione

---

[105] S. RAMAJOLI, *Le misure cautelari (personali e reali) nel codice di procedura penale*, Padova, 1993, p. 172.

[106] A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il Pretore». Trevi 5-7 maggio 1989, in *Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale. Relazioni e contributi*, I, in *Quad. CSM*, n. 27, Roma, 1989, p. 219.

cautelare conservativa così come di revocarla[107]. La persona offesa in quanto tale non ha alcuna legittimazione alla richiesta del sequestro conservativo: in suo favore, come si dirà *infra*, non può farsi valere nemmeno un'iniziativa della parte pubblica[108].

In forza della natura cautelare del sequestro conservativo (che non è un mezzo di ricerca della prova), si è consentita l'esecuzione in Italia di un sequestro richiesto dall'autorità elvetica, poiché rientrante tra le attività previste nel concetto di «ampia collaborazione» contemplato dall'art. 1 comma 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva con l. 23 febbraio 1961 n. 215; il sequestro conservativo può essere perciò eseguito su richiesta diretta dell'autorità giudiziaria svizzera a quella italiana ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4 della Convenzione[109].

A più riprese la giurisprudenza ha negato al p.m. il potere di chiedere il sequestro conservativo per la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno cagionato dal reato, anche se la persona offesa

---

[107] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, II, *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Torino, 2009, p. 347.

[108] F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, p. 562; P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 347; in giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 1992, Managò, in *Arch. n. proc. pen.*, 1993, p. 807.

[109] Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 1997, Huber, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2098 s.;

si identifichi con lo Stato, non costituitosi parte civile; invero rispetto alle obbligazioni civili nascenti da reato non può essere riconosciuta allo Stato una situazione privilegiata rispetto agli altri danneggiati[110]. Più nello specifico, si è chiarito che l'art. 316 comma 3 c.p.p., il quale prevede che il sequestro disposto a richiesta del p.m. giovi anche alla parte civile, non debba essere inteso nel senso che il p.m. sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d'indisponibilità a seguito del sequestro richiesto dal p.m., la parte civile può, a sua volta, chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento – subordinatamente a quello dell'erario dello Stato – delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato[111]. All'opposto, quando la misura cautelare sia

---

[110] Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 1996, Sem Molini Sardi S.p.a., ined.

[111] Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2000, Salvo, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3171; Trib. mil. Bari, 4 dicembre 2003, G.M., in *Rass. giust. mil.*, 2005, n. 1-2-3, p. 205 con nota di R. CAPPITELLI. In tema v. anche Trib. Savona, 23 settembre 2004, X ed altri, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 643 con motivazione e nota di G.M. GALLO, secondo cui il sequestro conservativo richiesto dal p.m. giova anche alla parte civile ove il valore eventualmente ecceda quello dei crediti fatti valere dall'erario, ma la necessità e l'adeguatezza della misura vanno valutate soltanto in riferimento ai crediti dello Stato; pertanto, è improprio ai fini di una verifica dei presupposti di cui all'art. 316 comma 1 c.p.p., i quali attengono alle garanzie del soddisfacimento delle somme dovute all'erario a tutela delle quali vi è richiesta di sequestro conservativo del p.m., porre implicitamente in

stata ottenuta dalla parte civile, i suoi effetti non si estendono in favore del p.m. – e quindi in favore dello Stato – se non per le somme che residuino dopo il soddisfacimento integrale delle ragioni del danneggiato istante[112]. Il p.m., quindi, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall'art. 77 c.p.p., non può, sostituendosi ai soggetti interessati, chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili: tale richiesta, infatti, costituisce esplicazione dell'azione civile esercitata nel giudizio penale e la legittimazione alla medesima è riservata a coloro, ai quali il reato abbia recato danno ovvero ai loro eredi che possano agire per le restituzioni ed il risarcimento; la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale ovviamente non può comportare delega di esercizio alla parte pubblica[113]. Si innesta qui l'annoso problema della legittimazione del p.m. a richiedere la cautela conservativa per i crediti derivanti da reati tributari nei confronti dell'amministrazione finanziaria, esercitando una sorta di supplenza quando l'amministrazione non si sia costituita parte civile e non abbia fatto istanza di sequestro conservativo[114].

---

conto anche il pericolo relativo alle obbligazioni civili, circa le quali il p.m. non è legittimato.

[112] Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 1992, Managò, cit., p. 807; in dottrina, E. AMODIO, *Misure cautelari reali*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990, p. 244.

[113] Cass. pen., sez. VI, 22 novembre 1996, Lupatelli, ined.

[114] In dottrina, F.M. FERRARI, *Reati tributari e sequestro conservativo. Il pubblico ministero non è legittimato a chiedere la misura*, in *Dir. giust.*, 2004, n. 42 p. 42 ss.; G. IZZO, *Il pubblico ministero non è legittimato a chiedere il*

Al riguardo, la presa di posizione della giurisprudenza di legittimità appare netta: si parte dalla distinzione tra crediti erariali scaturenti dal processo e crediti derivanti da altre fonti e si arriva ad affermare – l'orientamento è oramai consolidato – che il p.m. sia legittimato alla richiesta di sequestro soltanto a garanzia dei crediti endoprocessuali; al contrario, le pretese risarcitorie che trovino il loro fondamento *aliunde* devono essere fatte valere dall'amministrazione competente[115]. L'orientamento

---

sequestro conservativo a garanzia di crediti erariali, in *Fisco*, 2005, n. 3, f. 1 e 2, p. 403.

[115] Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2004, Portman, in *Dir. giust.*, 2004, n. 42, p. 46 ss. con motivazione e nota di F.M. FERRARI; la sentenza così motiva: «a norma del primo comma dell'art. 316, il pubblico ministero chiede il sequestro conservativo dei beni dell'imputato quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento "della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato"; mentre il secondo comma dello stesso art. 316 attribuisce lo stesso potere alla parte civile a garanzia "delle obbligazioni civili derivanti dal reato".
La locuzione "pene pecuniarie, spese del procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", che ricorre sostanzialmente anche nell'art. 189 nn. 1 e 2, e nell'art. 191 n. 6 c.p., va riferita a tutti i crediti statali c.d. endoprocressuali, cioè a quel crediti pecuniari che nascono direttamente a favore dello Stato-ordinamento per effetto dell'esercizio della giurisdizione penale (le pene della multa e dell'ammenda, le spese del procedimento, le spese del mantenimento in carcere, le sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, ora anche le sanzioni amministrative dipendenti da reato applicate dal giudice penale alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231). Mentre

contrario – assai minoritario – è peraltro risalente nel tempo e poggia sulla considerazione che l'art. 316 comma 1 c.p.p. riconosce all'erario dello Stato, per la qualità pubblicistica degli interessi che vi fanno capo, una sorta di tutela anticipata, così attribuendo al p.m. il potere di chiedere, esercitata l'azione

---

per "obbligazioni civili derivanti dal reato" devono intendersi gli obblighi restitutori e risarcitori che gravano sul condannato a favore del danneggiato costituito parte civile. Ciò significa che il pubblico ministero può chiedere di mantenere il sequestro per garantire allo Stato-ordinamento la soddisfazione dei suoi crediti nascenti dal processo (le pene della multa o dell'ammenda, le spese processuali, le spese di mantenimento in carcere, etc.), non già per garantire allo Stato-amministrazione le sue pretese risarcitorie, quali ad esempio le obbligazioni pecuniarie nascenti da reati tributari (tributi evasi, soprattasse, interessi di mora). Queste pretese risarcitorie, infatti, non possono essere fatte valere dal pubblico ministero, che è organo istituzionalmente deputato solo ad attivare la giurisdizione penale, ma devono essere fatte valere dalla Amministrazione statale competente (nell'esempio, quella finanziaria), attraverso la costituzione di parte civile. (Per queste ragioni il collegio condivide Cass. Sez. III, n. 3421 del 24.11.1995, Annese, rv. 203264, e Cass. Sez. VI, n. 679 del 17.4.1996, Dini, rv. 204783; non condivide Cass. 20.12.1993, Ribatti, rv. 196240; e condivide solo parzialmente Cass. Sez. III, n. 2890 del 7.8.1996, Arici, rv. 206054)». Conf. Id., sez. V, 12 giugno 2000, Coppola, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1576; Id., sez. III, 11 ottobre 1995, Annese, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1529 ss. con motivazione; v. anche Id., sez. III, 2 luglio 1996, Arici, in *Riv. dir. trib.*, 1997, n. 11, p. 753 ss. con motivazione e nota adesiva di E. FORTUNA, *La legittimazione del P.M. in materia di sequestro conservativo*, p. 758. In tal senso, v. anche A. BEVERE, *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Milano, 1999, p. 3 s.

penale ed ancor prima che l'Erario stesso si costituisca parte civile, il sequestro conservativo a garanzia di ogni somma a questo dovuta; in particolare, la locuzione «ogni altra somma», che figura nella norma citata, avrebbe, in senso letterale e logico-sistematico, una portata generalizzata, comprensiva anche delle obbligazioni di carattere restitutorio e o risarcitorio nei confronti dell'Erario a carico dell'imputato[116]. La dottrina ha bollato tali argomentazioni come mere petizioni di principio, rilevandone l'aperto contrasto con il dettato normativo: l'art. 316 c.p.p., invero, considera il p.m. quale organo giurisdizionale portatore della pretesa punitiva ed è in tale veste che gli riconosce il potere di avanzare la richiesta di cautela conservativa per le ragioni dello Stato-ordinamento, che consistono nelle spese anticipate per l'espletamento del processo, nelle pene pecuniarie ovvero negli altri crediti di natura endoprocessuale[117].

Soggetti passivi dell'azione cautelare sono, per quanto concerne la richiesta del p.m., il solo imputato, mentre, a fronte dell'istanza della parte civile, tanto l'imputato quanto il responsabile

---

[116] Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 1993, Ribatti, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 55; analogamente, Id., Sez. VI, 5 marzo 1996, Acerra, ined., che ha sancito la legittimità del provvedimento di sequestro conservativo emesso su richiesta del p.m. di un quinto dello stipendio spettante ad un dipendente pubblico a garanzia delle somme dovute all'erario a titolo di risarcimento del danno.

[117] C. SANTORIELLO, *Reati tributari e richiesta di sequestro conservativo avanzata dal P.M.*, in *Riv. dir. tribut.*, 2008, n. 3, III, p. 29 s.

civile[118]. Attenta dottrina, esaminando la disposizione di cui all'art. 316 comma 2 c.p.p., ha evidenziato – in un'ottica di comparazione con il dettato dell'art. 190 c.p. – come l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" importi che l'assoggettamento dei beni del responsabile civile alla misura cautelare possa avvenire soltanto qualora si riscontri l'inadeguatezza o l'insufficienza del patrimonio dell'imputato a soddisfare integralmente le obbligazioni civili *ex delicto* ovvero si accerti il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali medesime[119]. Il sequestro conservativo nei confronti del responsabile civile può essere domandato soltanto quando lo stesso sia stato citato *ex* art. 83 c.p.p. ovvero, ai sensi dell'art. 85 c.p.p., sia intervenuto volontariamente nel processo[120].

---

[118] Per tale ultima figura, ci si permette di rinviare a G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, Milano, 1990.

[119] N. GALANTINI, sub *art. 316*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990, p. 253. Al riguardo, v. anche A. BAUDI, *Il potere cautelare nel nuovo processo penale*, Milano, 1990, p. 167.

[120] M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997, p. 49; nel medesimo senso, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1994, Rossi, in *Cass. pen.*, 1996, p. 881 s.

§ 4. Procedimento applicativo ed esecuzione.

La competenza ad ordinare il sequestro conservativo è inderogabilmente attribuita al giudice procedente (art. 317 comma 1 c.p.p.) a pena di invalidità del provvedimento[121]; tale giudice viene individuato, ai sensi dell'art. 317 commi 1 e 2 c.p.p., nel g.i.p., dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente; successivamente nel giudice che procede; nel giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione; nel giudice che deve decidere sull'impugnazione quando gli siano già stati trasmessi gli atti[122]. La richiesta, in forza di quanto prevede l'art 316 comma 1 c.p.p., può avvenire in ogni stato e grado del processo di merito, con esclusione, dunque, della fase delle indagini preliminari e del giudizio per cassazione[123]; il giudizio di merito si conclude con il deposito della

---

[121] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990, p. 115.

[122] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., p. 116.

[123] Il sequestro, però, è possibile dopo l'annullamento, avanti il giudice cui sia rinviato il processo; così, F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, p. 563.

sentenza, che completa il provvedimento dell'organo giudicante, e non con la lettura del dispositivo: nelle more della redazione delle motivazioni, pertanto, è possibile richiedere il sequestro conservativo al giudice procedente[124]. Si ritiene che tanto l'istanza quanto la conseguente disposizione della misura possano essere effettuate anche nel corso dell'udienza preliminare ovvero anche in precedenza, purché sia già avvenuto l'esercizio dell'azione penale; in tal caso, il soggetto danneggiato, per poter richiedere il sequestro, dovrà previamente costituirsi parte civile[125]. Si è affermato,

---

[124] Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2005, Mokrane, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 573; Id., sez. VI, 9 aprile 1998, Craxi, in *Arch. n. proc. pen.*, 1999, p. 212; v. anche Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2004, Portman, in *Dir. giust.*, 2004, n. 42, p. 46 ss. con motivazione e nota di F.M. FERRARI, secondo cui, quando si tratti di conversione da un precedente sequestro probatorio, il sequestro conservativo possa essere chiesto e disposto sino a quando pende il processo di cognizione, con ciò dovendosi intendere sino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato, anche se si tratti di sentenza non soggetta ad appello, ma solo a ricorso per cassazione; più ampiamente *infra*.

[125] F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 563; N. GALANTINI, sub *art. 316*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990, p. 249; M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo penale*, in *D. disc. pen.*, XIII, Torino, 1997, p. 226; in giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 1994, Sepe, in *Giust. pen.*, 1995, III, c. 42, secondo cui il sequestro conservativo, in base all'art. 316 comma 1 c.p.p., non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari, ma soltanto nel processo di merito; è però legittimo il sequestro conservativo adottato dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. e prima del decreto di rinvio a giudizio da

inoltre, che l'unico organo competente a decidere sulla richiesta di sequestro conservativo, conclusosi il giudizio di merito penale, sia il giudice civile: al riguardo, si è osservato che l'art. 669-*quater* c.p.c. dispone l'applicazione dell'art. 669-*ter* comma 3 c.p.c. «nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 316 del codice di procedura penale». Poiché l'esercizio dell'azione civile non è comunque consentita nel processo penale prima del momento di esercizio dell'azione penale (così come è, del pari, preclusa, anche al p.m. la possibilità di richiedere il sequestro conservativo) appare chiaro che la riserva non può operare se non nel giudizio di cassazione, l'unica fase processuale in cui la cautela non può essere fatta valere davanti al giudice penale. Né la competenza potrebbe essere qualificata come alternativa rispetto a quella prevista dal codice di rito penale in quanto, relativamente alla parte civile, l'esercizio dell'azione cautelare parrebbe contrastare proprio con un regime che, per collegarsi strettamente al processo penale, tanto da assumere la fisionomia di misura cautelare reale, resta assoggettato ad un sistema di rimedi del tutto peculiari così da apparire non sostituibili con quelli previsti dal codice di rito civile. Peraltro, va considerato altresì che una disposizione del tipo di quella ora ricordata non assumerebbe alcun preciso valore prescrittivo ove non venisse direttamente collegata proprio alle ipotesi di impossibilità di far

---

parte del g.i.p., in quanto il rapporto processuale tra le parti, e quindi il processo, si instaura con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m.

valere la cautela in sede penale[126]. Quanto all'adozione del provvedimento cautelare da parte di un giudice privo del relativo potere, cioè, nel caso di specie il g.i.p. nella fase delle indagini preliminari, si rileva un contrasto in giurisprudenza. Da una parte, si è deciso che ciò non produca alcun vizio tale da rendere il provvedimento inesistente o abnorme, dovendo inquadrarsi la patologia come annullabilità, con la conseguenza che il soggetto che vi abbia interesse è tenuto a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 318 c.p.p.[127]; dall'altra parte, una decisione più recente ha sancito, all'opposto, che l'adozione del sequestro nella fase procedimentale precedente il processo è viziata da incompetenza funzionale, che si traduce nel disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riverbera i suoi effetti direttamente sull'idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento; ne deriva che il vizio integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'artt. 179 e 178 lett. *a*) c.p.p., rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, alla stregua dell'art. 609 comma 2 c.p.p.[128]

---

[126] In questi termini, Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 1995, Dell'Oro, in *Giur. it.*, 1996, II, c. 346. Per alcune considerazioni di matrice processualcivilistica, v. F. LAPERTOSA, *In tema di competenza e procedimento cautelare (casi e questioni)*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, n. 2, p. 420 s. V. anche *infra*.

[127] Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 1998, Capestrani, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, p. 756.

[128] Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2006, Rodriguez Fernandez, ined.

L'adozione del sequestro conservativo avviene con ordinanza (a differenza di quanto era previsto dall'art. 617 comma 4 c.p.p. 1930, che indicava la forma del decreto), la quale, in forza del disposto dell'art. 125 comma 3 c.p.p., dev'essere motivata a pena di nullità. In linea con la previgente normativa – è l'opinione prevalente – la pronuncia avviene *de plano* ed *inaudita altera parte*[129]. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 317 comma 1 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che l'ordinanza applicativa del sequestro conservativo sia emanata in assenza di contraddittorio, ovvero nella parte in cui, comunque, non limita l'ipotesi di emissione *de plano* dell'ordinanza al caso in cui la convocazione dell'imputato potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura, analogamente a quanto previsto dall'art. 669-*sexies* comma 2 c.p.c., è stata dichiarata manifestamente infondata[130]; il giudice delle leggi, difatti, ha osservato che, da un canto, la possibilità di proporre riesame assicura un ampio contraddittorio, ancorché differito, e che, dall'altro, la natura di atto a sorpresa della misura in questione rende non irragionevole la disciplina impugnata, non potendo comunque valere a raffronto – stante la diversità degli istituti – il regime stabilito per

---

[129] F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 563; A. BEVERE, *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Milano, 1999, p. 9; M. GARAVELLI, *Il sequestro nel processo penale*, Torino, 2002, p. 95. In giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 10 giugno 1999, Prandini, in *Cass. pen.*, 2001, p. 241 s.; Id., sez. VI, 21 marzo 1995, D'Amato, in *Cass. pen.*, 1998, p. 587 s.

[130] C. cost, ord. 23 dicembre 1998, n. 429 in *Cass. pen.*, 1999, p. 1098 ss. con motivazione.

l’applicazione del sequestro conservativo civile. Alcuni Autori, tuttavia, hanno espresso forti e fondate perplessità al riguardo. La previsione della cauzione di cui all’art. 319 comma 1 c.p.p. si riferisce – con tutta evidenza – ad un momento anteriore alla pronuncia del provvedimento, circostanza che trova conferma nei commi successivi, ove è disciplinata la prestazione di cauzione in un momento posteriore all’ordine di sequestro, cioè o in sede di riesame o in qualsiasi stato e grado del processo di merito. Sul piano logico, deve dedursi che l’imputato *vel* il responsabile civile debbano essere posti in grado di conoscere con anticipo della richiesta di sequestro conservativo, così da poter interloquire sulla stessa prima della decisione del giudice: altrimenti la previsione di cui all’art. 319 comma 1 c.p.p. sarebbe affatto inutile. Ulteriore conferma della correttezza dell’impostazione prospettata proviene dalle tipologie di atto previste per la decisione del giudice: decreto, quando non si debba far luogo alla misura, ordinanza nel caso inverso; tale ultimo provvedimento, di norma, scaturisce all’esito di un confronto dialettico tra le parti; a ciò si devono aggiungere, inoltre, le forti analogie con la corrispondente misura cautelare civile: tutti tali elementi militano nel senso di limitare le pronunce *inaudita altera parte* alle sole ipotesi di urgenza nell’adozione del provvedimento; in generale, però, risponderebbe a criteri di logica consentire l’instaurazione di un contraddittorio; inoltre, la fissazione di un’udienza – o un’altra forma di

dialogo anche cartolare – non sarebbe suscettibile di censure o di sanzioni[131]. Peraltro, fin dalle prime analisi del dettato normativo, era emerso come il procedimento non sia sempre circoscritto al rapporto tra la parte istante ed il giudice: nel caso di richiesta della parte civile, infatti, non si potrebbe ragionevolmente escludere l'audizione del p.m., non soltanto in ossequio ai principi generali, ma anche per ragioni di economia processuale, che esigono una presa di posizione del p.m., atteso che l'ipotesi di estensione del sequestro è prevista soltanto per quello richiesto dalla parte pubblica e che, pertanto, appare opportuno, se non necessario, consentire al p.m. di «"inserirsi"nel procedimento istaurato sulla base della domanda della parte privata. Il che vuol dire che le voci possono non essere solo due ma (a volte debbono) essere più di due. Tanto premesso, e preso atto altresì della mancata espressa previsione di contraddittorio, conclusione accettabile sembra essere quella secondo la quale non è inibito all'imputato e al responsabile civile di interloquire qualora della richiesta di sequestro abbiano avuto contezza»[132]. Peraltro, si devono registrare recenti arresti giurisprudenziali in senso diametralmente opposto: da un lato, si è affermato che non sia

---

[131] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, II, *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Torino, 2009, p. 353. Sul punto, per considerazioni analoghe, v. E. SELVAGGI, sub *art. 317*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 347.

[132] E. SELVAGGI, sub *art. 317*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 348.

configurabile alcuna nullità del sequestro conservativo, il quale sia stato disposto, su richiesta della parte civile, senza il parere del p.m.[133], dall'altro, si è espressamente sancito che l'ordinanza che dispone il sequestro conservativo non debba essere adottata all'esito di un procedura camerale, poiché la legge non prevede siffatta modalità: pertanto, l'offerta di cauzione da parte di uno dei due soggetti legittimati opera limitatamente ai casi in cui la richiesta sia formulata nel corso di un'udienza (preliminare o dibattimentale)[134].

Brevemente occorre dar conto anche della disciplina dell'istituto del sequestro conservativo nell'impianto del procedimento avanti il giudice di pace, disciplinato dalla l. 28 agosto 2000, n. 274. Una peculiarità, derogatoria rispetto alla disciplina codicistica, è offerta dall'art. 19 l. n. 274/00, il quale prevede che il giudice di pace, individuato ai sensi dell'art. 5 comma 2 l. n. 274/00, sia competente, nella fase delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'art. 29 comma 1 l. cit., a disporre il sequestro conservativo. La norma, per il suo carattere eccezionale ha suscitato in dottrina alcuni dubbi di liceità ed opportunità[135], ma soprattutto ha suscitato perplessità in quanto attribuisce al giudice di pace in sede penale una

---

[133] Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2005, Schisano, ined.

[134] Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2006, Gattolla, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 664.

[135] R. BRICCHETTI, *Indagini preliminari: la polizia torna protagonista*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 99; P. DELLA SALA, sub *art. 19*, in *Codice del giudice di pace civile e penale*, a cura di F. Bartolini e P. Corso, Piacenza, 2009, p. 255, cui si rinvia per gli approfondimenti bibliografici.

competenza cautelare, che gli è esclusa in sede civile[136]; all'inverso, se n'è anche lodata la portata, sul rilievo che la possibilità di ottenere la misura nel corso delle indagini preliminari rende più difficile al soggetto destinatario della stessa compiere atti di depauperamento del proprio patrimonio[137]. Peraltro, ulteriori criticità emergono allorché si tenti un coordinamento con l'istituto del ricorso immediato al giudice, il quale pare comportare la mancanza della fase delle indagini: il dato testuale indurrebbe ad escludere, in tal caso, la legittimazione delle parti alla richiesta della cautela conservativa. Tale interpretazione tuttavia cozza con l'art. 23 l. n. 274/00, il quale impone che la costituzione di parte civile avvenga, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso e prevede, altresì, che la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso sia equiparata, ad ogni effetto, alla costituzione di parte civile. Pertanto, anche nell'ipotesi di ricorso immediato al giudice di pace, deve ritenersi ammissibile la richiesta di sequestro conservativo avanzata, contestualmente o successivamente alla costituzione effettuata anche tramite il ricorso, dalla parte civile; nessun dubbio, invece, può esservi circa la legittimazione all'istanza del p.m. fin dalla fase delle indagini[138]. Non si rinvengono ostacoli ad ammettere l'impugnabilità del provvedimento che dispone il

---

[136] C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, Torino, 2009, p. 257 s.

[137] L. IANUZZI, *Sequestro conservativo penale e processo civile*, in *Giust. pen.*, 2002, III, c. 612.

[138] C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, cit., p. 258 s.

sequestro, nonostante il silenzio della norma sul punto: da un lato, infatti, si fa leva sull'applicazione analogica delle norme del codice di rito, che prevedono l'impugnabilità del provvedimento, dall'altro lato, si richiama il disposto dell'art. 2 l. n. 274/00, il quale prevede, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal d.lgs. cit., l'osservanza delle norme codicistiche, in quanto applicabili, fatte salve le eccezioni espresse indicate al comma 1[139].

Nel processo penale minorile, disciplinato dal d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, l'inammissibilità dell'azione civile (art. 10) nonché l'assenza di un obbligo di pagamento delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere (art. 29 norme att. d.P.R. n. 448/88) riducono notevolmente l'area di operatività del sequestro conservativo[140].

Nel procedimento penale militare, al contrario, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m.p.[141], non pare potersi dimostrare più alcuna remora

---

[139] P. DELLA SALA, sub *art. 19*, in *Codice del giudice di pace civile e penale*, cit., p. 255. Non può dubitarsi, peraltro, dell'applicazione degli artt. 309 e 311 c.p.p., nonostante il disposto dell'art 2 comma 1 lett. *c*) d.lgs. n. 274/00, nelle parti in cui sono espressamente richiamati dagli artt. 324 e 325 c.p.p.

[140] M. CASTELLANO e M. MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *D. disc. pen.*, VII, Torino, 1994, p. 106.

[141] C. cost., 28 febbraio 1996, n. 60, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1742 ss. con motivazione e nota di P.P. RIVELLO.

all'esercizio dell'azione cautelare conservativa anche ai sensi dell'art. 316 comma 2 c.p.p.[142].

Ritornando alla disciplina del codice, l'art. 316 comma 4 c.p.p. stabilisce che per effetto del sequestro conservativo, i crediti indicati nei precedenti commi 1 e 2 si considerano privilegiati rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi[143]. La norma – si è rilevato – riproduce il dettato dell'art. 189 comma 6 c.p.: i privilegi stabiliti a garanzia dei tributi trovano disciplina negli artt. 2752, 2758, 2759, 2771 e 2772 c.c. nonché in qualsiasi altra norma speciale, che possa prevederli[144].

L'art. 317 comma 3 c.p.p. dispone che il sequestro sia eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme previste dal codice di rito civile per l'esecuzione dell'analoga misura civilistica sui beni

---

[142] Per alcune considerazioni, prima dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, v. M. CASTELLANO e M. MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *D. disc. pen.*, VII, Torino, 1994, p. 106 s.

[143] Per una disamina, oltre che storica anche in comparazione con la disciplina civile, dell'efficacia costitutiva di privilegio, v. B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 107 ss.

[144] A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il Pretore». Trevi 5-7 maggio 1989, in *Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale. Relazioni e contributi*, I, in *Quad. CSM*, n. 27, Roma, 1989, p. 234 s. Per una disamina delle posizioni dottrinali, si rinvia a D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997, p. 93 ss.

mobili ed immobili: il rinvio, pertanto, è rispettivamente agli artt. 678 e 679 c.p.c.; trovano applicazione, dunque, per quanto concerne i beni mobili, le norme sul pignoramento presso il debitore (artt. 513 ss. c.p.c.) o presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.); in particolare, nella seconda ipotesi deve ritenersi operante anche l'art. 547 c.p.c. relativo alla citazione del terzo avanti il giudice del suo luogo di residenza (art. 543 comma 1 n. 4 c.p.c.) affinché renda la dichiarazione prevista[145]. Quando si tratti di beni immobili, invece, il sequestro, attese le sue peculiari finalità di conservazione del patrimonio a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo ove si trovino gli immobili[146]. Sull'applicabilità dell'art. 675 c.p.c., il quale prevede che il provvedimento autorizzativo del sequestro perda efficacia quando non sia eseguito entro trenta giorni dalla sua pronuncia, in mancanza di decisioni sul punto specifico, la dottrina appare divisa: chi propende per la soluzione affermativa rileva come, in caso contrario, risulterebbe frustrata

---

[145] Cass. pen., 18 febbraio 2003, Landi, in *Guida dir.*, 2003, n. 29 p. 99. In dottrina, v. F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 564.

[146] Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 1996, Pini, in *Arch. locazioni*, 1997, p. 1024. In dottrina, U. MIGNOSI, *Sulla trascrivibilità dei beni oggetto di confisca penale (artt. 240 e 446 c.p.), di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.), di sequestro conservativo penale (art. 316 c.p.p.), di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, p. 320. V. anche *infra* circa l'applicazione dell'art. 103 norme att. c.p.p.

la finalità della misura – cioè l'assicurazione della conservazione del patrimonio del soggetto passivo dell'azione cautelare – in quanto la stessa sarebbe inopponibile ai terzi che avessero acquistato diritti sui beni successivamente all'adozione del sequestro, salve le sanzioni di inefficacia e le revoche di cui agli artt. 192, 193, 194 e 195 c.p.[147]; al contrario, si osserva che in realtà non esistano termini di sorta per l'esecuzione del sequestro[148]. Analoga frattura, tra le diverse interpretazioni, è rilevabile circa i beni mobili registrati: da una parte, posto che la trascrizione del provvedimento non ha efficacia costitutiva essenziale del sequestro, bensì solamente dichiarativa, non si reputa necessario tale adempimento ai fini della validità della misura[149]; dall'altra parte, invece, si ritiene necessaria la notifica dell'ordinanza di sequestro, per l'esecuzione sugli autoveicoli, all'imputato o al responsabile civile, con conseguente trascrizione nel registro automobilistico[150].

La giurisprudenza, inoltre, ha avuto occasione di affrontare la problematica del sequestro conservativo penale di quote societarie, stabilendo che esso trovi esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317 comma 3 c.p.p., 520 comma 2 e 678 c.p.c., nella forma del pignoramento presso terzi disciplinato dal codice di rito civile, al fine di

---

[147] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 355 s.
[148] F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 564.
[149] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 355 nota 49.
[150] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., p. 127 s.

consentire, mediante la necessaria collaborazione degli organi sociali, l'individuazione delle quote; ne deriva che avvenuta tale individuazione ed iscritto il vincolo di indisponibilità nei libri sociali, ogni eventuale nullità derivante dall'inosservanza delle forme proprie del pignoramento presso terzi, tra le quali la notifica all'organo societario, risulta sanata[151].

Proseguendo nella disamina dei casi affrontati dalla giurisprudenza, si osserva come si sia precisato che il precetto di cui all'art. 317 comma 3 c.p.p. non comporta che l'esecuzione del provvedimento sequestrale non debba poi essere affidata allo stesso giudice che lo ha emesso, dal momento che la predetta disposizione attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non investe anche l'onere di iniziativa che rimane a carico del giudice penale[152]. In un'altra pronuncia, si è precisato che il giudice, il quale dispone il sequestro, può nominare il custode dei beni sequestrati, in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 665 c.p.p.; nel caso di specie, poi, si è osservato come da ciò derivi che nel caso in cui il sequestro conservativo abbia ad oggetto cose diverse dal danaro, dai titoli di credito e dagli oggetti preziosi, l'eventuale nomina del custode da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi del combinato disposto degli artt. 317 comma 3

---

[151] Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2000, Pini, in *Cass. pen.*, 2002, p. 305 s.

[152] Cass. pen., sez. V, 18 settembre 2001, Sapone, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3172.

c.p.p., 520 comma 2 e 678 c.p.c., nel corso dell'esecuzione del provvedimento, ha carattere residuale rispetto al potere di nomina del giudice al quale è consentito procedere anche alla sostituzione del custode in tal modo nominato[153]. La medesima pronuncia, peraltro, ha evidenziato come il sequestro conservativo penale di quote o azioni societarie miri, nell'interesse del creditore, alla conservazione del patrimonio del debitore, il quale in tal modo non è esposto ad atti che ne diminuiscano il valore: ne deriva che l'esercizio del diritto di voto pertinente ai titoli sequestrati sia di spettanza del custode, in quanto egli ha il compito di amministrare la partecipazione sociale e preservarne il valore economico. Peraltro, una più risalente pronuncia aveva stabilito che, nel caso in cui il sequestro conservativo abbia ad oggetto beni quali azioni, quote sociali ed aziende, i poteri di controllo e di vigilanza che spettano al giudice penale sul custode, devono svolgersi nel rispetto di due riserve: la prima in tema di regolazione dei diritti soggettivi delle parti eventualmente contrapposte, che spetta al giudice civile competente; la seconda in tema di interesse alle scelte imprenditoriali, che vanno attribuite al custode, il quale ne assume così la piena responsabilità, anche agli effetti della normativa penale, comune e societaria. Pertanto, il controllo e la vigilanza del giudice sull'operato del custode devono rimanere in termini di stretta legalità ai fini della sola valutazione del rispetto di norme e principi

[153] Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2000, Pini, cit.; Id., sez. I, 3 marzo 1997, De Bene, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, p. 336.

di ordine pubblico, mentre nel merito gli interventi del giudice penale possono solo tendere al divieto di quelle eventuali scelte del custode che – con giudizio *ex ante* – esulano da ogni forma di discrezionalità tecnico-amministrativa, caratterizzante le gestioni imprenditoriali ed economiche. Nel caso di specie, si è ritenuta legittima l'autorizzazione, del giudice al custode di azioni sottoposte a sequestro conservativo, ad aderire ad un patto di sindacato[154].

Da ultimo, rinviando *infra* per quanto concerne la disamina della cessazione degli effetti del sequestro, si deve dar conto, ai fini di una completa panoramica sulle vicende applicative del sequestro, del disposto dell'art. 317 comma 4 secondo e terzo periodo, in forza dei quali è demandata al p.m. la cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili; in caso di inerzia, l'interessato può proporre incidente di esecuzione. Fa da contorno a tale disposizione l'art. 103 norme att. c.p.p., il quale prevede che tanto per le trascrizioni quanto per le cancellazioni dei sequestri conservativi richieste dal p.m., l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non possa esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.

---

[154] Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1993, Chamonal ed altro, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 217. In dottrina, per alcune considerazioni sulla sentenza, v. R. SETTE, *Sequestro conservativo penale di azioni, poteri del custode e sindacato di voto: la giurisprudenza penale va oltre quella civile*, in *Riv. pen. econ.*, 1995, p. 80 ss.;

§ 5. Cauzione.

L'offerta di cauzione prevista dall'art. 319 c.p.p. tradisce la sua genesi dal disposto dell'art. 189 comma 5 c.p. allorché disciplina l'effetto impeditivo (o estintivo) della misura cautelare; tuttavia, mentre, nel secondo caso, l'efficacia impeditiva era soltanto eventuale, residuando in capo al giudice il potere di scelta – ancorché non assoluto[155] – tra la cauzione offerta, l'iscrizione ipotecaria ed il sequestro, nella disciplina attuale, l'unica discrezionalità del giudice si esplica nella verifica circa l'idoneità della cauzione[156]. Inoltre, si allarga il novero dei soggetti facoltizzati ad offrire la cauzione, estendendosi anche al responsabile civile, ancorché – è da credersi – limitatamente alle ipotesi, in cui è prevista la sua posizione di destinatario della misura cautelare reale[157].

La revoca del sequestro conservativo in ragione della mancanza *ab origine* o della caducazione dei

---

[155] U. DINACCI, *Sequestro conservativo penale (nuovi profili sostanziali e processuali)*, Padova, 1979, p. 84.

[156] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990, p. 83; R. GARGIULO, sub *art. 189*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007, p. 754.

[157] N. GALANTINI, sub *art. 319*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990, p. 261.

suoi presupposti genetici non è contemplata dal vigente ordinamento processuale[158]: unicamente l'istituto della cauzione costituisce ipotesi codificata di revoca della misura cautelare[159]. Sul punto, è sufficiente rammentare, tuttavia, che l'art. 324 comma 7 c.p.p., richiamato dall'art. 318 c.p.p., prevede espressamente la revoca parziale del sequestro, all'esito del riesame[160]; nel silenzio della norma, appare condivisibile l'opinione per cui la misura cautelare debba essere revocata quando vengano meno i suoi presupposti genetici e quando il giudice accerti l'illegittimità del provvedimento[161].

---

[158] Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2005, Free Service S.r.l., in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 122; Id., sez. VI, 27 maggio 2003, G.R.L., in *Guida dir.*, 2003, n. 29, p. 99; Id., sez. VI, 25 settembre 1996, Nanocchio, in *Cass. pen.*, 1998, p. 589; Id., sez. V, 6 ottobre 1995, Giannecchini, in *Giust. pen.*, 1996, III, c. 641. *Contra*, Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 1998, Russo, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, p. 859; in dottrina, per quest'ultimo orientamento, P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, II, *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Torino, 2009, p. 355; v. anche Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, Di Donato, in *Cass. pen.*, 2003, p. 51 ss. con motivazione.

[159] F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, in *Le misure cautelari*, II, a cura di G. Spangher e C. Santoriello, Torino, 2009, p. 160; v. però *infra*.

[160] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 350.

[161] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 354. Al riguardo, si consideri anche quanto affermato dalla giurisprudenza: «[…] dall'esame del sistema normativo riguardante le misura cautelari, emerge chiaramente l'intento del legislatore di sottoporre le stesse

– sia quelle limitative della libertà personale, che quelle limitative della libera disponibilità dei beni – ai principi della proporzionalità e della adeguatezza.
Per quanto riguarda le misure cautelari personali, è sufficiente il riferimento alla disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p.
Per quanto riguarda più specificamente le misure cautelari reali [...], il discorso non muta ed il sequestro conservativo non si sottrae a tali principi, cui è anzi palesemente ispirato.
Ed infatti, a prescindere dalla possibilità di evitare l'imposizione della garanzia patrimoniale o di ottenerne la revoca mediante la prestazione di una cauzione (aspetto che pur inquadrando l'istituto del sequestro conservativo nel quadro di riferimento già indicato, non rileva, per quanto si dirà appresso, nel caso in esame), è estremamente importante tener presente due esplicite prescrizioni normative: la prima è quella contenuta nel primo comma dell'art. 316 c.p.p., la quale prevede che il sequestro conservativo, presenti i presupposti di legge (fra cui il *periculum in mora*), è disposto su richiesta del P.M. "nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento"; la seconda è quella di cui al 7 comma dell'art. 324, che prevede che la revoca del decreto di sequestro può essere anche parziale.
Il riferimento alle norme sul pignoramento comprende certamente la norma di cui all'art. 496 c.p.c., che riguarda la possibilità di chiedere la riduzione del pignoramento stesso "quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti" vantati dal soggetto richiedente; mentre l'art. 324, sopra citato, contiene una disposizione di per sé ampiamente significativa.
Dall'esame congiunto delle norme suindicato risulta quindi riaffermato con estrema chiarezza che il principio di proporzionalità e adeguatezza, cui si è fatto sopra riferimento, non può essere pretermesso, ma, in un certo senso deve costituire oggetto di una valutazione preventiva e, comunque, non eludibile». Ne consegue che il tribunale

Definita in termini di «sorta di soccorso»[162] per il soggetto destinatario del provvedimento cautelare, la cauzione si esplica quale alternativa al sequestro conservativo[163], consentendo la conservazione della garanzia del credito, senza intaccare il carattere di necessarietà della misura cautelare[164]. Infatti, il giudizio di congruità sul *quantum* dell'offerta cauzionale trova parziale regolazione nel codice, in termini di proporzione al valore dei beni sequestrati (art. 319 comma 2 c.p.p.) e – con espressione ripresa dal comma 1 – di idoneità della stessa (art. 319 comma 3 c.p.p.); altre tipologie di valutazione appaiono precluse al giudice, il quale è tenuto a verificare soltanto la probabilità di soddisfazione dei creditori (parte civile o Erario) all'esito del

---

del riesame, – continua la pronuncia – in presenza di una richiesta di revoca del sequestro, deve esaminare se vi siano elementi per accedere ad una revoca parziale del decreto di sequestro, revoca parziale che certamente rientra nei poteri del tribunale stesso; in tal senso, Cass. pen., sez. I, 5 aprile 1996, Baldassar, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1820 con motivazione e nota di R. MENDOZA.

[162] A.G. DIANA, *Il sequestro conservativo e giudiziario*, Milano, 2009, p. 376 s.

[163] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., p. 82 s.; l'Autore osserva come la cauzione sia in effetti un'«autonoma cautela»; v. anche E. SELVAGGI, sub *art. 319*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 354, per cui la cauzione «va riguardata come garanzia sostitutiva per la funzione assegnatale rispetto alla cautela primaria».

[164] A.G. DIANA, *Il sequestro conservativo e giudiziario*, cit., p. 377.

processo[165]; ne conseguirebbe – in un'ottica interpretativa aderente al dato testuale, che, come si è visto, non appare condivisibile ed è smentita dalla giurisprudenza di legittimità[166] – l'esclusione di qualsiasi forma di resipiscenza sulla valutazione dei presupposti, di cui all'art. 316 c.p.p. Circa la determinazione in maniera specifica del *quantum* della cauzione, la dottrina tende ad effettuare l'equiparazione tra «idoneità» e misura «pari al prevedibile importo dei crediti»[167]; trattasi di un'innovazione – rispetto al dato testuale dell'art. 618 c.p.p. 1930, il quale si esprimeva in termini di «cauzione o malleveria sufficiente per garantire i crediti indicati nell'articolo 189 del codice penale» –, indotta dalla formulazione dell'art. 684 c.p.c.[168], che induce a ritenere fondato il riferimento all'ammontare approssimativo del credito, in ragione della natura di garanzia sostituiva della cauzione, piuttosto che alla copertura del prezzo corrispondente alla cosa[169]. Nell'ipotesi prevista dall'art. 319 comma 2 c.p.p., la formula muta: la cauzione dev'essere proporzionata al valore delle cose sequestrate[170]; si torna a parlare di «idoneità» al

---

[165] V. anche N. GALANTINI, sub *art. 319*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 262.
[166] Cass. pen., sez. I, 5 aprile 1996, Baldassar, cit.
[167] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., p. 82.
[168] *Relazione prog. prel. c.p.p.*, p. 80.
[169] E. SELVAGGI, sub *art. 319*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 354.
[170] E. SELVAGGI, sub *art. 319*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 354; E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari reali*, in *Diritto processuale penale*, a cura di D.

comma 3, ove la stessa deve essere intesa come commisurata sia ai crediti da garantire sia al valore delle cose da svincolare[171]. D'altra parte, l'art. 319 c.p.p. è stato ritenuto, da qualche Autore, l'espressione – nella disciplina del sequestro conservativo – dei principi generali, in materia di misure coercitive, di proporzionalità ed adeguatezza[172]. Sulla scorta di tale impostazione, si è statuito che i predetti principi debbano costituire oggetto di valutazione preventiva ed ineludibile da parte del giudice che disponga la misura cautelare e di quello che sia investito dell'istanza di riesame; pertanto indipendentemente dalla (e prima della) verifica di congruità della cauzione eventualmente proposta con l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro conservativo, il giudice del riesame ha l'obbligo di esaminare se vi siano elementi per accedere ad una revoca anche parziale del sequestro, sicuramente rientrante nei suoi poteri, stante il richiamo che l'art. 324 comma 7 c.p.p. fa all'art. 309 comma 9 c.p.p.[173]

I limiti temporali per la prestazione della cauzione sono esplicitati dall'art. 319 comma 3

Siracusano – A. Galati – G. Tranchina – E. Zappalà, I, Milano, 2006, p. 486.

[171] E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari reali*, in *Diritto processuale penale*, cit., p. 486.

[172] E. SELVAGGI, sub *art. 319*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 353. *Contra*, R. MENDOZA, *Questioni in tema di sequestro conservativo*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1824 s.

[173] Cass. pen., sez. I, 5 aprile 1996, Baldassar, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1820 con motivazione e nota critica di R. MENDOZA; v. anche *infra*.

c.p.p., il quale, in sintonia col disposto dell'art. 316 c.p.p., esclude l'applicazione dell'istituto nella fase delle indagini preliminari e nel giudizio avanti la Corte di cassazione[174].

Si parla di c.d. «cauzione impropria» allorché i beni oggetto di sequestro siano sostituiti (surrogazione reale) con altri: in mancanza di disposizioni in senso contrario, nulla preclude alla sua fattibilità anche nel processo penale; a livello dogmatico, l'istituto si inserisce tra le vicende modificative del sequestro, in quanto non ne intacca l'efficacia[175].

L'offerta di cauzione può precedere o seguire l'irrogazione del provvedimento cautelare. Nel primo caso, si ha un sostanziale effetto preclusivo (o impeditivo[176] o preventivo[177]) all'adozione del sequestro conservativo, quando la cauzione sia considerata idonea dal giudice, e ciò in maniera

---

[174] N. GALANTINI, sub *art. 319*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 263.

[175] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., p. 83; M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997, p. 82; al riguardo, v. anche A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1955, p. 212.

[176] In questi termini, U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., p. 82 s.; A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il Pretore». Trevi 5-7 maggio 1989, in *Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale. Relazioni e contributi*, I, in *Quad. CSM*, n. 27, Roma, 1989, p. 236.

[177] L.I. PISANELLI, sub *art. 319*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008, p. 1451.

difforme da quanto previsto dal previgente art. 189 comma 5 c.p., il quale prevedeva un effetto preclusivo soltanto potenziale. Il dato testuale dell'art. 319 comma 1 c.p.p. potrebbe indurre a reputare esclusa la possibilità di una pluralità di quantificazioni differenti e successive dei crediti di cui all'art. 316 c.p.p., il cui ammontare dovrebbe, dunque, essere computato una volta soltanto all'atto dell'unica richiesta di adozione della misura, attraverso un giudizio prognostico insuscettibile di riforma da parte tanto del soggetto richiedente quanto dell'organo disponente. La conseguenza sarebbe che una volta accolta l'offerta di cauzione, l'eventuale sopravvenienza di ulteriori (probabili) crediti (perché per esempio, il giudizio richiede l'esperimento di mezzi di prova costosi, quali le perizie, non preventivati al tempo dell'offerta della cauzione[178]) ovvero una nuova valutazione degli

[178] Al riguardo, si consideri l'art. 205 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115: «1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-*bis*, le spese per la

consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-*bis*. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-*ter*. Il decreto di cui al comma 2-*bis* determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2-*quater*. Gli importi di cui al comma 2-*bis*, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-*quinquies*. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-*sexies*. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo».

stessi in senso maggiormente oneroso per l'imputato (o il responsabile civile) non potrebbe dar luogo ad un altro sequestro conservativo, a garanzia della differenza tra quanto oggetto di cauzione e la nuova somma ricalcolata. Siffatta impostazione appare invero inaccettabile ed illogica: in primo luogo, poiché non trova corrispondenza in alcun principio generale il fatto che l'esercizio dell'azione cautelare conservativa consumi il diritto alla proposizione della stessa; in secondo luogo, poiché si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, dovendo diversamente ragionare, quando si verifichi l'introduzione, nel processo, di un nuovo soggetto legittimato alla richiesta di adozione del sequestro conservativo. È il caso, per esempio, della costituzione di una parte civile, dopo che già ve ne sia un'altra presente: legittima sarebbe l'adozione del sequestro conservativo a garanzia del pagamento del risarcimento dei danni, dalla prima richiesto, nonostante l'accoglimento della cauzione in riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile precedentemente costituita; nel caso in cui, invece, il sequestro conservativo sia stato richiesto dal p.m. e sia stata accolta la richiesta di cauzione, stante la previsione di cui all'art. 316 comma 3 c.p.p., si dovrà valutare se la cauzione, già prestata, sia ancora idonea rispetto alle nuove pretese avanzate dalla parte civile.

Nell'ulteriore ipotesi in cui la cauzione sia prestata dopo la disposizione del sequestro, l'effetto è l'estinzione del vincolo di indisponibilità sui beni attinti dal provvedimento cautelare; altre vicende estintive si ravvisano nella sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non più

soggetta ad impugnazione così come previsto dall'art. 317 comma 4 c.p.p.[179], ma pure in quella di condanna alla pena pecuniaria, al pagamento delle spese del procedimento ed alle altre somme dovute all'Erario ed in quella anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, ancorché queste ultime due comportino la conversione in pignoramento[180]; ugualmente, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, opera la conversione *ope legis* al momento del passaggio in giudicato[181]. Inoltre, è stato osservato come l'efficacia del sequestro venga meno anche all'irrevocabilità della sentenza di condanna, la quale però abbia rigettato la domanda avanzata dalla parte civile, allorché il sequestro conservativo sia stato disposto su richiesta di

---

[179] Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2003, G.R.L., in *Guida dir.*, 2003, n. 29, p. 99. In dottrina, v. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, cit., p. 85; P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 354. Per un confronto tra l'estinzione della misura *ex* art. 669-*novies* comma 3 c.p.c. e l'art. 317 comma 4 c.p.p., v. B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 106 s.

[180] U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, cit., p. 83 s.; D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, cit., p. 85; A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, cit., p. 238. Sulla condanna al risarcimento immediatamente esecutiva, v. *infra*, anche in relazione all'opinione, secondo cui non sarebbe suscettibile di passaggio in giudicato.

[181] Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2007, Brunengo, in *Arch. n. proc. pen.*, 2008, p. 364; v. però, Trib. civ. Milano, 23 settembre 1999, Snam Progetti c. Merlo, in *Resp. civ. prev.*, 2000, p. 1133 ss. con motivazione e nota di R. CONTE.

quest'ultima ovvero la stessa sia uscita, volontariamente o meno, dal giudizio penale[182]. Ulteriore causa di estinzione del sequestro conservativo trova fondamento nella norma di ordine pubblico extrapenale di cui all'art. 51 l. fall., la quale, in ossequio al principio della *par condicio creditorum*, sancisce, nella formulazione attualmente vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 48 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che «dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento»[183].

---

[182] In questi termini, A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 781.

[183] Al riguardo, v. C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, Torino, 2009, p. 305, nonché, i contributi sviluppati sotto la vigenza della precedente normativa fallimentare, di P. FILIPPI, *Sequestro penale di beni del fallito*, in *Fall.*, 2004, p. 1366; F.M. IACOVIELLO, *Fallimento e sequestri penali*, *ivi*, 2005, p. 1274; V. NAPOLEONI, *Fallimento e sequestri penali*, *ivi*, 1993, p. 291; A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, cit., p. 239 s., v. anche *infra*. In giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. un., 24 maggio 2004, Fallimento S.r.l. Promodata Italia, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3087 con motivazione, la quale ha affermato che il sequestro conservativo, in quanto strumentale e prodromico ad un'esecuzione individuale nei confronti del debitore *ex delicto* «deve farsi rientrare, in caso di fallimento dell'obbligato, nell'area di operatività del divieto di cui all'art. 51 [l. fall.] secondo cui "dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento", palesandosi una sostanziale identità funzionale con l'omologo sequestro civile, che dottrina e giurisprudenza ritengono pacificamente non

esperibile in costanza di fallimento (v. Cass. civ., 26 febbraio 1992, n. 2346; 14 aprile 1988, n. 2960). Comune è, infatti, il presupposto del *periculum in mora*, che viene considerato quale concetto unitario attinente alla garanzia patrimoniale preventiva, sia che il credito venga fatto valere in sede civile sia che venga azionato nel processo penale. Le conseguenze sul piano processuale sono: da un lato, l'inefficacia del sequestro di cui all'art. 316 c.p.p. qualora sia disposto in pendenza di fallimento, anche se il reato è stato commesso prima dell'apertura della procedura concorsuale; dall'altro, la caducazione della misura qualora il fallimento intervenga successivamente. Non si giustifica, infatti, il mantenimento di un sequestro conservativo in presenza dell'acquisizione fallimentare dei beni, che garantisce in modo eguale tutti i creditori, senza compromettere l'interesse di eventuali rivendicanti, che potranno far valere i loro diritti nei modi, nei tempi e nelle forme previste dal processo fallimentare (artt. 103 e 24 l. fall.). La situazione dell'imprenditore fallito si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'imputato tenuto alle obbligazioni civili scaturenti dal reato, per cui trova applicazione la normativa speciale del fallimento, fermo restando, peraltro, il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 316 comma 4 c.p.p., almeno per i sequestri eseguiti prima dell'apertura della procedura fallimentare (in questo caso, nonostante la caducazione del sequestro, i crediti andranno ammessi al passivo fallimentare con privilegio sui beni sequestrati, subordinati alla pronuncia irrevocabile di condanna dell'imputato). Deve ribadirsi, conseguentemente, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il curatore è ammesso a chiedere la revoca del sequestro conservativo, ottenuto nei confronti del fallito dalla parte civile costituita in un procedimento penale prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fatto che all'epoca del sequestro il fallito non versasse in stato di insolvenza e che il sequestro sia posto a garanzia di crediti privilegiati»; Id., sez. V, 27 novembre 1996, Berton, in *Giust. pen.*, 1998, III,

Infine, è d'uopo dare conto di un caso particolare, giunto al vaglio del giudice di legittimità: nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 c.p.p., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità[184].

Tornado alla cauzione, non è esplicitamente previsto – e forse non pare neanche necessario[185] –

---

c. 119; C. app. Roma, 14 settembre 1992, in *Fall.*, 1993, p. 289 con motivazione.

[184] Cass. pen. sez. un., 25 ottobre 2000, Poggi Longostrevi, in *Giust. pen.*, 2001, III, c. 403.

[185] C. PANSINI, sub *art. 319*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007, p. 2840, la quale evidenzia altresì che «la scelta del decreto anziché dell'ordinanza quale forma del provvedimento con cui si dispone che non si faccia luogo a

un contraddittorio sull'offerta *ex* art. 319 comma 1 c.p.p.; d'altra parte, però, il sistema così come delineato dal codice non è nemmeno incompatibile con una qualche forma di contraddittorio, orale o scritto che sia, anzi sembra quasi postularlo[186]; è così, infatti, per le ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3, ove le cadenze procedimentali tanto del riesame quanto delle fasi di merito del processo lasciano ampi spazi di manovra per il dialogo tra i soggetti interessati. Per quanto concerne il comma 1, all'opposto, nonostante appaia auspicabile il ricorso ad un momento di confronto sulla richiesta di sequestro conservativo, ne è stata correttamente rilevata la sua mancanza; in sostanza, collocandosi tra il promovimento dell'azione cautelare reale e l'adozione del provvedimento coercitivo, l'istituto della cauzione appare di infrequente applicazione, per via della verosimile difficoltà a conoscere dell'istanza cautelare, cui andrebbero incontro tanto l'imputato quanto il responsabile civile[187].

L'offerta di cauzione, dunque, si esplica come alternativa *ex ante* ovvero come sostituzione *ex post*

---

sequestro conservativo non è assolutamente casuale, ma indicativa dell'accoglimento di un criterio di automatismo fra prestazione della cauzione idonea ed emissione del decreto *de quo*», nel medesimo senso, E. SELVAGGI, sub *art. 319*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 355.

[186] E. SELVAGGI, sub *art. 319*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 355. Inoltre V. *supra*.

[187] A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, cit., p. 236.

del sequestro conservativo[188]. Nel primo caso, il provvedimento del giudice assume la forma del decreto; al riguardo, in dottrina si evidenzia un contrasto tra chi sostiene la necessità che lo stesso sia motivato, soprattutto circa l'idoneità della cauzione, in ragione della funzione ostativa di un procedimento già iniziato a seguito della richiesta di parte[189], e chi, all'opposto, argomentando dalla natura dell'atto e dalla mancanza di indicazioni in senso contrario, reputa che il decreto non debba essere motivato[190]. Peraltro, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, si è osservato come tale decreto non possa nemmeno essere impugnato, potendo, tutt'al più, divenire oggetto di incidente di esecuzione ad istanza del p.m. o della parte civile[191]. Invece, nell'ipotesi di offerta di cauzione successiva all'adozione della misura sequestrale, la stessa – per espressa previsione normativa – può profilarsi o in una con la richiesta di riesame (art. 319 comma 2 c.p.p.) ovvero in qualsiasi stato e grado del processo di merito (art. 319 comma

---

[188] V. GREVI, *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2008, p. 476.

[189] R. CANTONE, *I «sequestri» nel codice di procedura penale*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, p. 11.

[190] M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo penale*, in *D. disc. pen.*, XIII, Torino, 1997, p. 228; A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, cit., p. 236 s., il quale sottolinea come in tal caso si verifichi un contrasto con il principio generale dell'ordinamento, in base al quale l'esercizio di un potere discrezionale deve sempre essere affiancato da un'adeguata motivazione.

[191] A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, cit., p. 236.

3 c.p.p.): in tal caso, il provvedimento del giudice, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, assume la forma dell'ordinanza motivata[192]; soltanto una parte minoritaria della dottrina ritiene che il provvedimento sia a forma libera e non impugnabile[193].

Circa le modalità di prestazione della cauzione, il dettato codicistico è ancora una volta alquanto reticente, lasciando al giudice di stabilirle. Per tale ragione, in dottrina si è profilata l'interpretazione analogica dell'art. 684 c.p.c., avuto riguardo, altresì, all'identità teleologica delle due disposizioni, con conseguente applicazione degli artt. 119 c.p.c. e 86 norme att. c.p.c.: pertanto, il giudice, nel provvedimento, con cui impone la cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla ed il termine entro il quale la prestazione deve avvenire; il giudice, poi, può accogliere quale cauzione tanto una garanzia reale quanto una garanzia personale ovvero la stessa può essere in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari[194].

In tema di impugnazioni, stante il principio, accolto dalla giurisprudenza maggioritaria, in base al quale l'ordinamento processuale vigente non prevede la revoca del sequestro conservativo, consegue l'abnormità dell'ordinanza, con cui il tribunale si sia pronunciato sull'appello proposto avverso il

---

[192] R. CANTONE, *I «sequestri» nel codice di procedura penale*, cit., p. 11; L.I. PISANELLI, sub *art. 319*, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., p. 1451.
[193] A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, cit., p. 238.
[194] A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, cit., p. 237 s.

provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca[195]; la revoca, disposta al di fuori dei casi previsti dagli artt. 317 comma 4 e 319 c.p.p., dal canto suo, è atto abnorme e, in quanto tale, immediatamente ricorribile per cassazione[196]. In dottrina, il decreto di revoca è considerato insuscettibile di gravame, mentre all'opposto l'ordinanza emessa a seguito del procedimento di gravame è ricorribile per cassazione[197]; in giurisprudenza, si è ritenuto che l'intervenuta revoca di un sequestro conservativo, per l'imposizione di una cauzione, non faccia venir meno l'interesse all'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della predetta misura, in quanto l'eventuale accoglimento del gravame non potrebbe non avere influenza anche sulla legittimità della permanenza della cauzione prestata[198].

---

[195] Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 1996, Nanocchio, cit.; Id., sez. V, 6 ottobre 1995, Giannecchini, in *Giust. pen.*, 1996, III, c. 641. V. anche *infra*.

[196] Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2003, G.R.L., cit.

[197] R. CANTONE, *I «sequestri» nel codice di procedura penale*, cit., p. 12; M. SCAVO, sub *art. 319*, in in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I, coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008, p. 2411.

[198] Cass. pen., sez. IV, 21 luglio 2001, Romeo, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, p. 354.

§ 6. Esecuzione sui beni sequestrati.

Il sequestro conservativo – giusta il disposto dell'art. 320 comma 1 c.p.p. – si converte in pignoramento, quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione – precisa l'ultimo periodo – non estingue il privilegio previsto dall'art. 316 comma 4 c.p.p.[199]. L'art. 320 comma 2 c.p.p. primo periodo, poi, fatta salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimanessero ancora dovute, prevede che l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Appare evidente la derivazione della norma contenuta nel comma 1 dal preesistente art. 686 comma 1 c.p.c., con la conseguenza di dover verificare l'applicabilità – anche alla misura cautelare richiesta in sede penale – dell'art. 156 norme att. c.p.c., in base al quale il sequestrante, che abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva, deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla

[199] Al riguardo, v. *supra*.

comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 c.p.c.; inoltre, qualora l'oggetto del sequestro sia costituito da beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, sempre nel termine perentorio sessanta giorni decorrente dalla comunicazione, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'art. 679 c.p.c. Del pari, si ritiene possa farsi questione circa l'applicabilità dell'art. 497 c.p.c., il quale stabilisce che il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. La dottrina tende ad offrire soluzione positiva, nel senso di ritenere operanti le predette norme del codice di rito anche nel caso di sequestro conservativo ottenuto in sede penale[200]. Appaiono degne di condivisione le argomentazioni, secondo le quali la conversione della misura cautelare in pignoramento *ex* art. 686 c.p.c. si perfeziona al momento della liquidazione in sede civile dell'ammontare del risarcimento richiesto con la costituzione di parte civile e soltanto dalla pubblicazione della relativa sentenza inizia a decorrere il termine di cui all'art. 156 norme att. c.p.c.; la soluzione opposta, invece, si ha nel caso in cui sia stata riconosciuta alla parte civile una provvisionale in sede penale *ex* art. 540 comma 2 c.p.p., dal momento che la condanna è

[200] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, II, *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Torino, 2009, p. 357. Sul punto, v. anche E. SELVAGGI, sub *art. 320*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 357.

immediatamente esecutiva, con la conseguenza che, nei limiti della liquidazione, si determina automaticamente la conversione del sequestro in pignoramento[201]; invero, la questione non è pacifica, atteso l'orientamento costante della giurisprudenza, che considera la provvisionale un provvedimento provvisorio e, come tale, insuscettibile di passaggio in giudicato, essendo destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento in sede civile[202]. Sul punto, comunque, va registrata l'opinione opposta della dottrina prevalente, la quale si basa su argomentazioni che appaiono decisive: invece che di misura cautelare, alla provvisionale deve essere attribuita, più correttamente, la natura di parziale riconoscimento del danno; infatti, le somme di denaro liquidate in via anticipata devono successivamente imputarsi alla quantificazione definitiva del risarcimento effettuata in sede civile; ne consegue che il provvedimento di pagamento della provvisionale assume le caratteristiche di una condanna parziale, come tale suscettibile di passare in giudicato[203]. Ovviamente nel caso in cui il giudice penale abbia deciso in ordine al *quantum debeatur*, procedendo alla totale liquidazione del danno, la

---

[201] Parere Avv. Stato, 20 dicembre 2007, n. 136855, in *Rass. Avv. Stato*, 2007, n. 5, p. 253.

[202] *Ex multis*, Cass. pen. sez. V, 17 gennaio 2007, Mearini, in *Cass. pen.*, 2008, p. 700.

[203] A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 478; A. GALIONE e S. MACCIONI, *Il danno e il reato. La persona offesa, la parte civile e il responsabile civile*, Padova, 2000, p. 137; P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 357 ss.

conversione opera quando la sentenza diviene irrevocabile[204].

Quest'ultima eventualità, peraltro, appare necessitata in relazione al sequestro conservativo richiesto dal p.m.: la conversione si verifica soltanto al passaggio in giudicato della sentenza di condanna al pagamento della pena pecuniaria; in questo caso, non si potrebbe negare – è stato osservato acutamente – alla parte civile, in favore della quale sia stata liquidata una provvisionale, di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata, ai sensi del disposto dell'art. 316 comma 3 c.p.p.[205].

L'art. 320 comma 2 secondo periodo, infine, prevede che sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, siano pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato[206]. Si è di fronte, pertanto, ad una regolamentazione derogatoria rispetto a quella dettata dagli artt. 2777, 2778 e 2780 c.c. in materia di ordine dei privilegi, regolamentazione che accorda una preferenza al ristoro dei danni patiti dal soggetto danneggiato, quando si sia costituito parte civile, e

---

[204] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 357; deve essere fatta salva l'ipotesi della concessione della immediata esecutività della sentenza.

[205] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 361.

[206] A. BEVERE, *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Milano, 1999, p. 14.

che posterga gli importi dovuti all'erario[207]; ad avviso di una parte della dottrina, però, l'art. 320 comma 2 c.p.p. dev'essere letto in combinato disposto con l'art. 316 comma 4 c.p.p., nel senso che sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati, per ultime, devono essere pagate le somme dovute all'erario, quando non si tratti di tributi[208].

La giurisprudenza, peraltro, ha evidenziato come le spese di custodia dei beni sottoposti a sequestro conseguenti alla condanna – ed indipendentemente dalla proprietà del bene – debbano essere poste a carico dell'imputato anche nel caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal momento che fanno parte delle spese del procedimento penale ed è compito dello Stato anticiparle, giusta il disposto dell'art. 155 comma 3 lett. *c*) t.u. spese giust., sino al trentesimo giorno successivo alla comunicazione all'avente diritto del provvedimento di dissequestro e di restituzione[209].

Peraltro, il giudice dell'esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequestro conservativo disposto a norma dell'art. 316 c.p.p., in quanto, a differenza del regime stabilito dal c.p.p. 1930 – secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere

---

[207] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 361.
[208] E. SELVAGGI, sub *art. 320*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 357.
[209] Cass. sez. I, 27 gennaio 2005, Cianciano, ined.

dinanzi al giudice penale – l'attuale normativa codicistica attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione del terzo al pignoramento[210].

Da ultimo, dev'essere affrontata la problematica inerente la distruzione e la vendita dei beni sottoposti a sequestro conservativo. Il richiamo alle norme del c.p.c. operato dall'art. 317 comma 3 c.p.p. comporta l'applicazione dell'art. 685 c.p.c., il quale prevede che, in caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice – con il medesimo provvedimento di concessione della misura ovvero con altro successivo – possa ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate; il vincolo di garanzia della misura cautelare, peraltro, si trasferisce al prezzo ricavato dalla vendita stessa[211]. Ad avviso di parte della dottrina è comunque applicabile, in via analogica, attesa l'identità di regolamentazione e di fini, la disciplina – dettata per

---

[210] Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2001, Saitta, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3171; conf. Id., sez. VI, 11 maggio 1995, Dell'Oro, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2691 s.

[211] La vendita dei beni sequestrati alterabili non comporta la confisca degli stessi, ma soltanto la sostituzione dell'oggetto del sequestro con il ricavato della vendita: Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 1984, Di Paola, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1639.

il sequestro probatorio[212] – di cui agli artt. 260 comma 3 c.p.p. e 83 norme att. c.p.p., limitatamente alle parti in cui la normativa prevista dall'art. 685 c.p.c. appaia lacunosa[213]. Ovviamente la disciplina risponde all'esigenza di garantire la funzione conservativa della cautela tutte le volte in cui, per la natura dei beni oggetto del sequestro, la stessa rischierebbe di non raggiungere il suo scopo precipuo[214]; d'altra parte, l'istituto non rappresenta una novità, molteplici essendo le fattispecie similari previste dall'ordinamento quali, *exempli gratia*, l'art. 501 c.p.c. e l'art. 2795 c.c. Tali considerazioni sono pacificamente condivise anche dalla giurisprudenza, sviluppatasi già sotto il previgente codice, la quale ha sottolineato, in particolare, la finalità dell'istituto di evitare che la cosa sequestrata perda del tutto il suo valore per effetto del decorso del tempo e degli inevitabili mutamenti di sostanze e strutture che questo può determinare; sulla scorta di tali osservazioni, poi, la Cassazione ha tratto la logica conseguenza della legittimità dell'utilizzo del potere del giudice di disporre la vendita di una cosa sequestrata non solo quando la cosa stessa sia soggetta, per effetto del danno del tempo, a perdere del tutto le sue caratteristiche sino a rendersi

---

[212] Il riferimento al sequestro preventivo non risulta più attuale, a seguito della sostituzione, ad opera dell'art. 2 comma 9 lett. *a*) l. 15 luglio 1994 n. 94, del testo dell'art 104 norme att. c.p.p.

[213] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 362.

[214] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 362 s.; sul punto, v. anche A. BEVERE, *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Milano, 1999, p. 94 s.

inutilizzabile, ma anche quando il decorso del tempo ed il non uso, determinato dal vincolo del sequestro, possano incidere sostanzialmente e notevolmente sia nelle caratteristiche fisiche di essa sia nel suo valore economico[215].

La competenza a disporre la vendita spetta la giudice procedente in sede penale, a richiesta del p.m. ovvero della parte civile, giusta il disposto degli artt. 316 comm1 e 2 e 317 comma 1 c.p.p.[216]. Per quanto concerne le impugnazioni, la giurisprudenza ha evidenziato come l'unico rimedio esperibile contro il provvedimento di cui all'art. 260 comma 3 c.p.p., attraverso il quale l'autorità giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro, sia l'incidente di esecuzione, trattandosi di questione concernente la fase esecutiva del sequestro; la competenza a decidere, dunque, è demandata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 c.p.p.[217]. Non è esperibile, pertanto, l'appello di cui all'art. 322-*bis* c.p.p., in quanto quest'ultimo, costituendo un mezzo di gravame, soggiace al principio generale di tassatività[218].

---

[215] Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 1984, Di Paola, cit., p. 1639; nel caso di specie è stata considerata cosa alterabile e deteriorabile un'autovettura.

[216] P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, cit., p. 363.

[217] Cass. pen., sez. I, 30 aprile 2003, Scalvini, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1339.

[218] Cass. pen., sez. III, 29 maggio 2000, Carugati, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2777 s.

§ 7. Conversioni.

Il codice previgente, all'art. 622 comma 2 c.p.p. 1930, prevedeva che, in caso di condanna, il sequestro disposto *ex* artt. 222, 336 e 337 ss. c.p.p. 1930 fosse automaticamente mantenuto, a garanzia del pagamento dei crediti di cui all'art. 189 c.p., sulle cose oggetto di quello, salvo che il condannato prestasse sufficiente cauzione o malleveria[219]: la norma tradiva una chiara ispirazione di matrice positivistica, codificando il principio *semel captum semper retentum*[220]. Il codice attuale, sul duplice presupposto del rifiuto di una disposizione suscettibile di creare disparità di trattamento tra soggetti che abbiano subito un provvedimento di sequestro e soggetti che non l'abbiano, al contrario, patito e dell'intenzione di ricondurre l'istituto nei canoni legali di riferimento, con i conseguenti controlli, così evitando pretestuose protrazioni dell'indisponibilità delle cose sequestrate, abbandona la conversione *ope legis*[221]. Anche la

---

[219] Cfr. *e.g.* Trib. Roma, 27 giugno 1985, Squatrito, in *Giur. it.*, 1986, II, c. 337 ss. con motivazione e nota di A. GAITO.
[220] *Relazione prog. 1978*, p. 203.
[221] E. SELVAGGI, sub *art. 262*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 764; ID., sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 338. Sul punto, in generale, v. anche

giurisprudenza, richiamando le argomentazioni testé svolte, ha rimarcato come la disciplina sostanziale della restituzione trovi compiuta definizione nell'intero testo dell'art. 262 c.p.p., offrendone una lettura autentica, nel senso cioè che le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini probatori, debbano essere restituite all'avente diritto, in ossequio al disposto del comma 1, ad eccezione di tre casi: quando il giudice ne disponga il sequestro conservativo (comma 2), quando il giudice le sottoponga a sequestro preventivo (comma 3) ovvero quando ne sia disposta la confisca anche dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione (comma 4)[222]. Ne dovrebbe conseguire che qualora

---

Relazione prog. prel. c.p.p., p. 80 nonché L. FIORELLO, sub *art. 262*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I, coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008, p. 1939 s.; F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, in *Le misure cautelari*, II, a cura di G. Spangher e C. Santoriello, Torino, 2009, p. 136 ss.; M. GARAVELLI, *Il sequestro nel processo penale*, Torino, 2002, p. 45; F. LATTANZI, *Ispezioni, perquisizioni e sequestri*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario e E. Marzaduri, *Le prove*, II, Torino, 1999, p. 378 ss.; P.P. RIVELLO, sub *art. 262*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007, p. 1862 ss.; E. SELVAGGI, sub *art. 323*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 375.

[222] Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 1997, Pala, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 1114 con motivazione e nota di A. MACRILLÒ; conf. Id., sez. un., 14 dicembre 1994, Adelio, in

concorrano e permangano esigenze di prevenzione o di conservazione patrimoniale, al venir meno di quelle probatorie, debba sempre essere effettuato un accertamento specifico volto a verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti in via generale per l'adozione del provvedimento (cioè il *periculum in mora*, l'iniziativa del p.m. ovvero della parte civile, etc…), cosicché divenuta irrevocabile la sentenza – ove non sia intervenuta la conversione in sequestro conservativo – il sequestro probatorio si estingue e le cose sequestrate devono essere restituite, salvo che sia disposta la confisca[223]; invero, in giurisprudenza si rileva anche un orientamento difforme, in base al quale una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, tutte le cose comunque sequestrate nel corso del procedimento penale, se appartenenti al condannato e non soggette a confisca, debbano essere destinate al soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dal reato[224]. In ogni caso, appare assodato che la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo non possa avvenire d'ufficio, necessitando al contrario di una richiesta dei soggetti legittimati di cui all'art. 262 comma 2 c.p.p.[225]. Si è

Cass. pen., 1995, p. 1488 ss. con motivazione e Id., sez. un., 14 dicembre 1994, Benigno, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, p. 240. In senso conforme, Cass. pen., sez. III, 1° marzo 1996, Dorsi, in *Cass. pen.*, 1997, p. 822 con motivazione e nota di R. MENDOZA.

[223] Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 1992, Grasso, ined.

[224] Cass. pen., sez. I, 25 ottobre 1999, Camalò, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3114 s.

[225] Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 1999, D'Agostino, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1582; in dottrina, F. CORDERO, sub *art.*

inoltre affermato che, fermo il limite per la richiesta di sequestro conservativo alla fase di pendenza del giudizio di merito, tale regola sia derogata allorché il sequestro conservativo sia domandato in conversione di un precedente sequestro probatorio: in questa ipotesi, infatti, la cautela reale conservativa ben può essere chiesta e disposta fino a quando sia pendente il processo di cognizione, vale a dire sino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato, ancorché si tratti di sentenza non soggetta ad appello, ma soltanto a ricorso per cassazione[226].

In tema di impugnazioni, si segnala un unico precedente giurisprudenziale, secondo cui avverso il provvedimento che, a norma dell'art. 262 comma 2 c.p.p., abbia disposto il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento delle spese di giustizia, è ammesso, oltre al riesame, anche il ricorso diretto per cassazione[227].

262, in *Codice di procedura penale*, Torino, 1992, p. 302; E. SELVAGGI, sub *art. 262*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 765.

[226] Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2004, Portman, in *Dir. giust.*, 2004, n. 42, p. 46 ss. con motivazione e nota di F.M. FERRARI; ad avviso dei giudici di legittimità, l'art. 262 comma 2 c.p.p. rinvia all'art. 316 c.p.p. solo per i presupposti oggettivi e soggettivi del sequestro conservativo, ma non anche per le relative regole processuali.

[227] Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 1993, Bartke, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 284; in dottrina, v. A. NAPPI, sub *art. 262*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Aggiornamento 2003-2007*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, II, a cura di R. Aprati – G. Ariolli – L. De Matteis – M. Gambardella – R. Mendoza – A. Nappi – P. Palladino, Milano, 2008, p. 848.

È, invece, l'art. 323 comma 4 c.p.p. a disciplinare la conversione dal sequestro preventivo al sequestro conservativo[228]; pacifico è che il nuovo titolo del provvedimento – così come nell'ipotesi di trasformazione dal sequestro probatorio – debba presentare tutte le condizioni di applicabilità richieste dalla misura conservativa e che possa essere sottoposto a tutti gli strumenti di controllo per essa previsti[229]. È esclusa anche in questo caso l'automaticità del passaggio, risultando all'opposto sempre necessaria l'ordinanza del giudice, che motivi sulle ragioni poste a fondamento della conversione, previa richiesta del p.m. o della parte civile[230]. Appare, invece, necessario, affinché si

---

[228] In generale, v. A. ROMEO, sub *art. 262*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008, p. 1004 s.; M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2006, p. 1479 ss.; P. GUALTIERI, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007, p. 2909.

[229] M.L. GALATI, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I, coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008, p. 2452; E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari reali*, in *Diritto processuale penale*, a cura di D. Siracusano – A. Galati – G. Tranchina – E. Zappalà, I, Milano, 2006, p. 491, il quale rileva che «nessuna indicazione diversa, infatti, può trarsi dalla legge al fine di giustificare una eventuale deroga alle regole di garanzia che devono accompagnare l'emissione dei provvedimenti coercitivi. Senza contare, poi, i facili abusi e gli aggiramenti a cui sarebbe esposto l'intero sistema cautelare in una prospettiva interpretativa meno "rigorosa" di quella accennata».

[230] N. GALANTINI, sub *art. 323*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano,

possa procedere alla trasformazione, che le *res* da sequestrare attraverso il nuovo vincolo appartengano all'imputato ovvero al responsabile civile[231], senza necessità, tuttavia, che gli stessi debbano necessariamente esserne proprietari, bastando, invece, che quelli possano vantare su di esse diritti patrimonialmente apprezzabili[232].

Possono, peraltro, convivere, sussistendone i presupposti, tanto il sequestro probatorio ovvero quello preventivo quanto quello conservativo sulle medesime *res*[233]; si è osservato, infatti, come il sequestro preventivo e quello conservativo abbiano ciascuno modalità di esecuzione e finalità proprie: il primo ha lo scopo di impedire la disponibilità materiale della cosa, rendendo impossibile la reiterazione del reato (e si esegue nelle forme del

---

1990, p. 289; M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, cit., p. 1482. V. anche F. CORDERO, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale*, Torino, 1992, p. 388, il quale specifica che «a domanda del pubblico ministero o della parte civile, il giudice (anche quando prosciolga o dichiari non luogo a procedere) mantiene il sequestro sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile, a garanzia dei relativi crediti, se ne esistono i presupposti (art. 316)».

[231] P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Milano, 1991, p. 229; M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, cit. p. 1482.

[232] A. CISTERNA, sub *art. 323*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008, p. 1487. V. anche *supra*.

[233] R. MENDOZA, *Questioni relative alla durata del sequestro a fini di prova e alla coesistenza tra diversi tipi di sequestro*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 825.

sequestro probatorio, mediante l'apprensione e la custodia dei beni sequestrati), mentre il secondo è finalizzato ad impedire la disponibilità anche giuridica della cosa, rendendone inefficace l'eventuale alienazione (e si esegue nelle forme del pignoramento): ne consegue che le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono di per sé idonee a realizzare le finalità di quello conservativo, sicché è ammissibile la coesistenza dei due sequestri sugli stessi beni, ove ricorrano i relativi requisiti e le relative finalità[234]; la coesistenza è possibile anche quando le due misure siano adottate in procedimenti distinti a carico del medesimo soggetto[235]. In senso contrario, tuttavia, si è osservato come l'espressa previsione normativa della conversione da sequestro probatorio in sequestro preventivo dovrebbe portare ad escludere,

---

[234] Cass. pen., sez. V, 1° marzo 1994, Parente, ined.; conf. Id., sez. V, 16 febbraio 1994, Mendella ed altri, in *Mass. cass. pen.*, 1994, f. 7, p. 34; v. anche Cass. pen., sez. V, 23 maggio 1995, Giovannini, ined. nonché Id., sez. VI, 16 giugno 1992, Lucchetta Afra, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1040 con nota di G. LATTANZI. In senso difforme, pare un'isolata e risalente pronuncia di merito, secondo cui il sequestro penale dev'essere convertito in conservativo ad istanza del p.m. o della parte civile, qualora non sia necessario mantenerlo ai fini della prova; il giudice, quindi, prima dell'emissione della cautela reale, deve valutare non soltanto l'esistenza del *fumus bonis juris* e del *periculum in mora*, ma anche l'eventuale perseveranza del vincolo probatorio, sulla base degli elementi in sui possesso; così Pret. Verona, 5 febbraio 1992, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, p. 423.

[235] Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 1996, Finocchi, ined.

in via generale, la possibilità di coesistenza dei due istituti sul medesimo bene[236].

Al fine di impedire la trasformazione da una delle due tipologie di sequestro *a quibus* in sequestro conservativo, l'imputato o il responsabile civile possono, in conformità alla disciplina ordinaria, offrire idonea cauzione[237].

Non è prevista alcuna conversione dal sequestro conservativo verso le altre due forme disciplinate dal codice di rito, pertanto, in ossequio al brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, si deve ritenere che una tale vicenda modificativa sia affatto preclusa. D'altra parte, le diverse finalità perseguite dai tre istituti rendono quanto mai improbabile l'evenienza che beni attinti

---

[236] N. TRIGGIANI, *Ispezioni, perquisizioni e sequestri*, in *Prove e misure cautelari*, I, *Le prove*, a cura di A. Scalfati, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Torino, 2009, p. 470 nota 282; *contra*, Cass. pen., sez. III, 5 maggio 1994, Fusco, in *Riv. Pen.*, 1995, p. 336, per cui «è legittimo il sequestro preventivo, nella persistenza di un sequestro probatorio, poiché è espressamente ammesso dalla legge processuale, segnatamente dall'art. 262 cod. proc. pen., che si riferisce alla durata del sequestro (probatorio) ed alla restituzione delle cose sequestrate, ed il cui terzo comma, stabilendo che non si fa luogo alla restituzione, ove vengano meno le esigenze probatorie e che il sequestro "è mantenuto" a fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321, implicitamente presuppone che tale provvedimento sia adottato in costanza di sequestro probatorio».

[237] P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, cit., p. 229; M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, cit. p. 1482.

dall’esigenza conservativa a fini patrimoniali possano – soltanto successivamente all’esercizio dell’azione penale, quando cioè è possibile azionare la cautela reale conservativa – divenire rilevanti ai fini di un’apprensione *ex* art. 253 ss. o *ex* art. 321 ss. c.p.p.; come si è visto, d’altra parte, è possibile la coesistenza di diverse tipologie di sequestro sui medesimi beni.

§ 8. Vicende interprocessuali.

In dottrina[238], ha sempre costituito tematica molto dibattuta l'applicabilità del procedimento cautelare uniforme (dall'art. 669-*bis* all'art. 669-*quaterdecies* c.p.c.[239]) al sequestro conservativo penale[240], in forza del disposto dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c., secondo cui le disposizioni predette si applicano, oltre che ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del titolo I del libro IV c.p.c., anche, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal c.c., nonché dalle leggi speciali, fra cui va ricompreso anche il c.p.p. A fronte degli scarsi apporti

---

[238] In generale, sui profili processuali a cavallo tra rito civile e rito penale, v. C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, Torino, 2009; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 80 ss.; R. CONTE, *Il sequestro conservativo tra giudice penale e giudice civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2000, p. 1135 ss.; per la disciplina previgente all'instaurazione del procedimento cautelare uniforme, v. COPPETTA, *Sull'applicabilità delle norme del codice di procedura civile al sequestro conservativo penale*, in *Giur. it.*, 1988, II; c. 309 ss.

[239] Introdotti dall'art. 74 l. 26 novembre 1990, n. 353.

[240] In generale, v. C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, Torino, 2009, p. 272 ss.; M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997, p. 86 ss.

giurisprudenziali, dovuti in gran parte alla peculiarità della materia ed all'infrequenza delle richieste di sequestro conservativo rispetto al complessivo numero di procedimenti penali, appare opportuno soffermarsi sugli aspetti di compatibilità tra la disciplina processuale civile e quella penale, al fine di verificarne i punti di contatto.

Appare sufficientemente pacifico in giurisprudenza che ai sensi del combinato disposto degli artt. 669-*ter* comma 3, 669-*quater* comma 6 c.p.c. e 316 c.p.p., nell'ipotesi di azione civile esercitata o trasferita in sede penale, la competenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte spetti tanto al giudice penale competente per il merito, quanto al giudice civile, competente per materia o valore, con sede nel luogo dove deve essere eseguito il provvedimento cautelare[241]. In particolare, si è affermato che il giudice civile possa concedere il sequestro conservativo quando, nelle more del giudizio penale di cassazione, il danneggiato dal reato non potrebbe altrimenti trovare la tutela cautelare, costituzionalmente garantita in ogni fase del processo dall'art. 24 Cost.[242]. Tra gli Autori, al

---

[241] Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2003, n. 199, De Bona c. De Boni, in *Arch. civ.*, 2003, p. 1228; Trib. Roma, 21 luglio 1993, in *Giur. mer.*, 1995, p. 310 con motivazione e nota di C. BELFIORE. v. anche, per un caso inerente un sequestro conservativo *ex* art. 54 d.lgs. n. 8 giugno 2001 n. 231: Trib. Napoli, 25 gennaio 2008, in *Il merito*, 2008, n. 3, p. 61. *Contra*, Trib. Roma. 22 ottobre, 1993, in *Giur. mer.*, 1995, p. 310 con motivazione e nota di C. BELFIORE.

[242] Trib. Mantova, 21 ottobre 2003, in *Riv. Pen.*, 2004, p. 446 con motivazione e nota di M.C. POLO.

contrario, la questione è oggetto di contrasto, propendendo, peraltro, la dottrina processualpenalistica per la competenza esclusiva del giudice penale ossia alternativa a quella generale di cui all'art. 669-*ter* comma 3 c.p.c.: conseguentemente la parte civile può richiedere il sequestro conservativo soltanto al giudice indicato nell'art. 317 c.p.p. e tutti gli altri provvedimenti cautelari al giudice civile competente per materia o valore del luogo in cui la misura cautelare deve essere eseguita[243]. Si è osservato, da parte di un Interprete[244], come, in siffatta prospettiva, l'inciso «salva l'applicazione del comma secondo dell'art. 316 c.p.p.» di cui all'art. 669-*quater* comma 6 c.p.c. non abbia il significato di conservare una competenza concorrente del giudice penale (evitando cioè che la norma richiamata potesse ritenersi abrogata per effetto della nuova disciplina del

---

[243] C. BELFIORE, *Competenza del giudice penale alla concessione del sequestro a garanzia di interessi civili*, in *Giur. mer.*, 1995, p. 312 s.; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 786 ss.; DI GRAVIO, *Il sequestro conservativo per bancarotta fra giudice civile e giudice penale*, in *Dir. fall.*, 1993, n. 5, p. 971 ss. *Contra*, F. LORENZOTTI, *Trasferimento dell'azione civile nel processo penale e disciplina della competenza in ordine alla concessione del sequestro conservativo*, in *Giur. mer.*, 1995, p. 533 ss. In argomento, v. anche F. CASSANO, *Il sequestro conservativo alla luce del nuovo processo cautelare uniforme*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «La tutela sommaria cautelare». Frascati 16-18 marzo 1998, p. 22 ss.

[244] C. BELFIORE, *Competenza del giudice penale alla concessione del sequestro a garanzia di interessi civili*, cit., p. 312 s.

procedimento cautelare uniforme), bensì quello di mantenere la competenza esclusiva del giudice penale: si tratta, in sostanza, di un significato limitativo della sfera di competenza del giudice civile, dalla quale viene escluso il sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili *ex delicto*, nell'ipotesi di costituzione di parte civile del creditore. L'Autore prosegue poi evidenziando come le condizioni cui è subordinata la concessione della cautela conservativa in sede penale siano assai meno rigorose di quelle prescritte per la sede naturale del risarcimento del danno: come si è visto *supra*, infatti l'accertamento giudiziale del *fumus boni juris* è limitato alla pendenza del processo penale; al contrario, il giudice civile può emettere la misura cautelare solo in caso di prognosi sfavorevole, riguardo all'esito della causa, per il debitore sequestrato. Nella richiamata interpretazione, in conclusione, le ipotesi di competenza del giudice civile appaiono residuali: soltanto allorché la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile – con conseguente definitività dell'accertamento circa l'*an debeatur* –, non essendoci più un giudice penale procedente, il sequestro conservativo dovrebbe essere domandato al giudice civile, dal momento che, in tale ultima eventualità, il sequestro conservativo sarebbe strumentale al successivo giudizio civile circa il *quantum debeatur*, sarebbe cioè una misura cautelare *ante causam* rispetto al giudizio di merito avente ad oggetto la liquidazione del danno[245].

---

[245] C. BELFIORE, *Competenza del giudice penale alla concessione del sequestro a garanzia di interessi civili*, cit., p. 312 s.

Discussa è l'applicabilità dell'art. 669-*decies* c.p.c., relativo alla modifica ed alla revoca del provvedimento cautelare: in giurisprudenza, si tende a negare tale possibilità, sulla base di un doppio ordine di ragioni: da una parte, si osserva che non sia prevista alcuna ipotesi revoca del sequestro conservativo ad eccezione della cauzione *ex* art. 319 c.p.p.[246]; dall'altra parte, si rileva come in materia di

[246] Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2005, Free Service S.r.l., in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 122; Id., sez. VI, 27 maggio 2003, G.R.L., in *Guida dir.*, 2003, n. 29, p. 99; Id., sez. VI, 25 settembre 1996, Nanocchio, in *Cass. pen.*, 1998, p. 589; Id., sez. V, 6 ottobre 1995, Giannecchini, in *Giust. pen.*, 1996, III, c. 641; v. anche Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, Di Donato, in *Cass. pen.*, 2003, p. 51 ss. con motivazione. *Contra*, Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 1998, Russo, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, p. 859, secondo cui «in tema di sequestro conservativo, la mancata previsione della revocabilità del provvedimento impositivo di tale misura cautelare non vale a significare che ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame non sia possibile richiedere la caducazione del provvedimento stesso. Ogni misura cautelare è infatti contrassegnata da una coessenziale strumentalità non solo al soddisfacimento di una attuale esigenza cautelare ma anche e soprattutto alla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validità. Non è pertanto preclusa la demolizione del provvedimento tutte le volte in cui il giudice ne accerti la illegittimità»; nel caso specifico, il sequestro conservativo, disposto su istanza della parte civile nei confronti di tre coimputati, era stato annullato solo nei confronti di due di essi, che avevano attivato la procedura di riesame, per mancanza di indicazione dell'importo del credito a garanzia del quale il provvedimento era stato disposto; il terzo coimputato aveva quindi chiesto la revoca del provvedimento anche nei suoi confronti; il tribunale ha disposto la revoca, con ordinanza

sequestro conservativo non sia possibile la richiesta di revoca *ex* art. 299 c.p.p., che consente di verificare la sussistenza *ex ante* e la persistenza *ex post* dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare personale[247]. Al contrario, parte della dottrina non esclude la possibilità che il giudice provveda ad una riduzione del sequestro, quando questo appaia esorbitante rispetto al credito garantito[248] ed anzi ammette espressamente la possibilità di revoca sulla base del disposto dell'art. 669-*decies* c.p.c., ritenuto pienamente compatibile[249]; si è infatti osservato come i principi generali (comuni sia al processo civile sia al processo penale) in materia di revoca dei provvedimenti per fatti sopravvenuti abilitano senz'altro il giudice a determinarsi *ex* art. 669-*decies* c.p.c., nei limiti della compatibilità[250]; peraltro, in tal senso, si è fatto leva pure sul carattere di provvisorietà – da intendersi come permanente rivedibilità – del sequestro in quanto misura cautelare, facendo comunque salva la procedura dell'incidente di esecuzione *ex* art. 676

---

poi impugnata dal p.m. per cassazione, la quale si è pronunciata nel senso indicato, rigettando il ricorso. V. anche *supra*.

[247] Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 1996, De Lorenzo, in *Cass. pen.*, 1998, p. 588 s.

[248] U. DE CRESCIENZO, *Il sequestro penale e civile*, Torino, 1997, p. 108.

[249] A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 755.

[250] C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, cit., p. 282; M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997, p. 88.

c.p.p.[251]. Giova, peraltro, rammentare in questa sede come la giurisprudenza si sia determinata, invece, circa le interferenze tra la misura cautelare *de qua* e la dichiarazione di fallimento, ammettendo la revoca del sequestro conservativo richiesta dal curatore: infatti – si era osservato, vigendo la precedente l. fall. – la dichiarazione di fallimento determina lo spossessamento del fallito di tutti i beni e l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive, ai sensi dell'art. 51 l. fall.; il curatore perciò può chiedere la revoca del sequestro conservativo emesso a garanzia del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e delle spese processuali ottenuto nei confronti del fallito dalla parte civile costituita in un procedimento penale prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fatto che all'epoca del sequestro il fallito non versasse in stato di insolvenza e che il sequestro sia posto a garanzia di crediti privilegiati[252].

Viene in rilievo, in terzo luogo, la cauzione di cui all'art. 669-*undecies* c.p.c.[253], che può essere imposta dal giudice con il provvedimento di accoglimento, di conferma o di modifica del

---

[251] E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari reali*, in *Diritto processuale penale*, a cura di D. Siracusano – A. Galati – G. Tranchina – E. Zappalà, I, Milano, 2006, p. 486.

[252] Cass. pen., sez. V, 27 novembre 1996, Berton, in *Giust. pen.*, 1998, III, c. 119; al riguardo, v. anche *supra*, nonché Cass. pen., sez. un., 24 maggio 2004, Fallimento S.r.l. C.G.P., in *Cass. pen.*, 2004, p. 3097 ss. con motivazione, in tema di sequestro preventivo.

[253] C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, cit., p. 280 s.

sequestro. Tale tipologia di cauzione è speculare rispetto a quella prevista dall'art. 319 c.p.p.: la prima, infatti, è posta, per il risarcimento dei danni, a tutela del soggetto nei confronti del quale è disposto il sequestro conservativo, al fine di corroborarne il tratto interinale e provvisorio, mentre la seconda è prevista a tutela dei creditori dell'imputato e del responsabile civile, così che siano frustrati eventuali tentativi di porre in essere azioni pregiudizievoli nei confronti della parte creditrice, pur potendo essere liberati i beni dal vincolo sequestrale. Corollario è l'applicazione anche dell'art. 669-*novies* comma 3 c.p.c., in base al quale il provvedimento cautelare perde efficacia, qualora non sia versata la cauzione. L'unico tratto di incompatibilità tra l'art. 669-*undecies* c.p.p. e la disciplina penale del sequestro conservativo consiste nell'imposizione di una cauzione nei confronti del p.m.: la norma, pertanto, potrà trovare attuazione soltanto in relazione alla richiesta di sequestro *ex* art. 316 c.p.p. avanzata dalla parte civile.

Nessun dubbio di incompatibilità pare investire l'art. 669-*duodecies* c.p.c., il quale, in tema di sequestri, rinvia agli artt. 677 ss. c.p.c.; peraltro l'art. 317 comma 3 c.p.p. stesso prevede che il sequestro sia eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal c.p.c. per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili[254]. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come il precetto di cui all'art. 317 comma 3 c.p.p. non comporti che l'esecuzione non debba poi

[254] C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, cit., p. 287.

essere affidata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro, atteso che la predetta disposizione attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non investe anche l'onere di iniziativa che rimane a carico del giudice penale[255]: ne consegue che, sino a quando è in corso un procedimento penale, il giudice che procede è funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende del sequestro conservativo ed alla relativa esecuzione, competenza che, con riguardo all'esecuzione, discende dall'art. 665 c.p.p.; ne deriva ulteriormente che nel caso in cui il sequestro conservativo abbia ad oggetto cose diverse dal danaro, dai titoli di credito e dagli oggetti preziosi, l'eventuale nomina del custode da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi del combinato disposto degli artt. 317 comma 3 c.p.p., 520 comma 2 e 678 c.p.c., nel corso dell'esecuzione del provvedimento, ha carattere residuale rispetto al potere di nomina del giudice al quale è consentito procedere anche alla sostituzione del custode in tal modo nominato[256]. Ancora, il giudice dell'esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequestro conservativo disposto a norma dell'art. 316 c.p.p., in quanto, a differenza del regime stabilito dal c.p.p. 1930 – secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile,

---

[255] Cass. pen., sez. V, 18 settembre 2001, Sapone, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3172.

[256] Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2000, Pini, in *Cass. pen.*, 2002, p. 305; circa la competenza del giudice penale a provvedere alla nomina e all'eventuale sostituzione del custode dei beni sequestrati, v. anche Cass. pen., sez. I, 3 marzo 1997, De Bene, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, p. 336.

l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale – il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione del terzo al pignoramento[257].

---

[257] Cass. pen., sez. I, 21 giugno 2001, Saetta, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3171. In maniera similare, si era affermato che la competenza a giudicare sul gravame avverso un provvedimento di sequestro conservativo spetti, in pendenza di ricorso per cassazione sul merito, al giudice civile. Infatti un più preciso coordinamento tra le norme, contenute nel c.p.p. e la corrispondente necessità di assicurare una tutela cautelare in ogni stato e grado del procedimento (ivi compresa, quindi, non soltanto la fase del giudizio in cassazione, ma anche la fase delle indagini preliminari, pur'essa sottratta alla possibilità di esercizio dell'azione cautelare nel processo penale) deriva direttamente dalle disposizioni del c.p.c., la sede "naturale" di azionabilità del sequestro conservativo, soprattutto relativamente ai crediti della parte civile. Il tutto considerando come l'inserimento di tale tipo di sequestro fra le misure cautelari reali deriva da una ricostruzione sistematica volta a realizzare una sorta di parallelismo fra misure cautelari personali e misure cautelari reali, in funzione della convergente esigenza di tutela di posizioni costituzionalmente presidiate (nell'un caso, la libertà della persona, nell'altro caso la proprietà, *lato sensu* intesa), pure se i presupposti delle misure reali non risultano così

§ 9. Impugnazioni.

L'art. 318 comma 1 c.p.p. sancisce che chiunque vi abbia interesse possa proporre istanza di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324 c.p.p.; la proposizione del riesame, peraltro, non sospende l'esecuzione del sequestro conservativo, giusta il disposto del comma 2. Dev'essere chiarito, fin da principio, che per giurisprudenza costante è soggetto a riesame soltanto il sequestro conservativo, e non il provvedimento di diniego dello stesso[258]: infatti, pur essendo riconosciuto un diritto autonomo di natura privatistica al sequestro alla parte civile, la quale può rivolgere l'istanza direttamente al giudice ove sussistano fondate ragioni di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal resto (art. 316 comma 2, c.p.p.), tuttavia alla stessa parte non è accordato alcun potere di impugnazione in caso di

---

vincolati come quelli riguardanti le misure relative alla persona; così, Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 1995, Dell'Oro, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2691.

[258] In dottrina, per questa impostazione, v. R. ADORNO, *Il riesame delle misure cautelari reali*, Milano, 2004, p. 43; A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il Pretore». Trevi 5-7 maggio 1989, in *Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale. Relazioni e contributi*, I, in *Quad. CSM*, n. 27, Roma, 1989, p. 257.

rigetto dell'istanza[259]. Ugualmente inammissibile è il ricorso al giudice di legittimità avverso tale statuizione di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo, sulla scorta del principio generale di tassatività dei mezzi di gravame, stabilito dall'art. 568 commi 1 e 3 c.p.p., ed avuto riguardo al fatto che, in tema di sequestro conservativo, è soltanto ammesso, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., il riesame avverso l'ordinanza applicativa di detta misura[260]. Peraltro, è opportuno rammentare che tale impostazione, pur seguita, non era stata immune da dubbi di legittimità costituzionale, accentuatisi a seguito di C. cost., sent. 20 giungo 1994 n. 253[261], la quale aveva ritenuto illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 669-*terdecies* c.p.c., nella parte in cui non ammetteva il reclamo anche contro l'ordinanza con cui fosse stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare[262]; nonostante le sollecitazioni della dottrina al fine di recuperare una necessaria parità di trattamento, in relazione alla richiesta avanzata avanti il giudice penale[263], la

---

[259] Cass. pen., sez. V, 24 maggio 1996, Masselli, in *Giur. it.*, 1997, II, c. 124 ss. con motivazione e nota di M. MONTAGNA; Id., sez. II, 27 agosto 2001, Noè, ined.

[260] Cass. pen., sez. I, 30 maggio 1996, Bazzocchi, ined.

[261] C. Cost., 23 giugno 1994, n. 253, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1085 ss. con motivazione e nota di A. GIARDA.

[262] Cass. pen., sez. VI, 26 maggio 1998, Rallo ed altro, ined.

[263] A. GIARDA, *Stavolta l'erba del vicino è davvero più verde*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1088 ss., il quale osserva: «Se si tien conto del fatto che siamo di fronte ad una materia avente lo stesso contenuto e la medesima natura sostanziale di quella che ha formato oggetto della declaratoria di incostituzionalità della sentenza annotata

Consulta dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa, sollevata in riferimento all'art. 24 comma primo Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 318, 322-*bis* e 325 c.p.p. nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimazione del danneggiato, costituitosi parte civile, a chiedere il sequestro conservativo nel processo penale, non prevedono che egli possa proporre impugnazione avverso il provvedimento con il quale la sua istanza venga

---

dovremmo ritenere che l'art. 318 c.p.p. sia incostituzionale nella parte in cui non prevede anche il riesame nei confronti dell'ordinanza di rigetto della domanda di sequestro conservativo, tanto più che non sono previsti testualmente né il potere di reiterare la domanda né le condizioni di ammissibilità della stessa». Sulla stessa linea, M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo e controlli: la tutela della parte civile*, in *Giur. it.*, 1997, II, c. 123 ss., per cui l'eventuale riproposizione della domanda cautelare, una volta ottenuto un primo diniego da parte del giudice, rappresenta «un espediente che non appare idoneo a compensare il difetto di un controllo sugli eventuali *errores in procedendo* o *in iudicando* nei quali potrebbe essere incorso il giudice che abbia ritenuto non giustificato l'esercizio del potere cautelare. [...] a fronte della carenza di ogni alternativa utilmente praticabile per assicurare un controllo sulla decisione giurisdizionale di non esercitare il potere cautelare a scopo conservativo, così come richiesto dal pubblico ministero o dalla parte civile, non resta che auspicare un intervento del legislatore tendente a colmare il lamentato vuoto normativo, allo stesso modo, del resto, di quanto già avvenuto per il sequestro con finalità preventive». In argomento, per ampie considerazioni, riassuntive dello stato attuale dell'ermeneutica sul punto, v. R. ADORNO, *Il riesame delle misure cautelari reali*, cit., p. 50 ss.

respinta. Rilevava il giudice delle leggi che la contestata normativa, inserendosi nel quadro del nuovo sistema di rapporti fra azione civile e azione penale ispirato al *favor separationis*, quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile quando sia esercitata nel processo penale, lascia infatti al danneggiato dal reato la scelta di far valere i propri diritti nella sede propria (e cioè nel processo civile) oppure nel processo penale, previa valutazione comparativa dei relativi vantaggi (tra cui la natura privilegiata, a norma dell'art. 316 comma 4 c.p.p., dei crediti a garanzia dei quali la parte civile abbia chiesto ed ottenuto il sequestro) e svantaggi, quale è certo quello lamentato nel caso oggetto della decisione. Peraltro, quand'anche il danneggiato abbia optato per il processo penale, il provvedimento di rigetto del richiesto sequestro conservativo, anche se non impugnabile in quella sede, non gli impedisce, né in caso di revoca della parte civile (art. 82 comma 2 c.p.p.) né in caso di sospensione del processo civile, di agire, anche in via cautelare, in sede civile. Pertanto – ed al di là della considerazione che l'invocato art. 24 comma primo Cost. non comporta la garanzia generale del doppio grado di giurisdizione, assicurata dall'art. 111 Cost. solo contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale – non sussiste la denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale né può valere in contrario il richiamo al disposto dell'art. 322-*bis* c.p.p., in base al quale il p.m. può chiedere il riesame del provvedimento di rigetto della istanza di sequestro preventivo, giacché la diversità di disciplina, sul punto, tra i due tipi di sequestro, trova giustificazione negli interessi

pubblicistici alla cui tutela è preordinato il sequestro preventivo, rispetto a quelli di natura solo patrimoniale e civilistica che connotano invece in maniera esclusiva il sequestro conservativo, e per cui neppure al p.m., quando ne abbia fatto a sua volta richiesta, è dato di appellarsi contro il rigetto[264]. La giurisprudenza successiva si è conformata, senza sussulti, all'impostazione delineata dalla Consulta[265].

Partendo dal principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dalla dottrina[266] secondo cui l'ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è più ampio di quello concernente il sequestro preventivo, poiché nei confronti di quest'ultimo possono avanzare richiesta – a norma dell' art. 322 c.p.p. – l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, mentre la facoltà di formulare la richiesta contro quello conservativo spetta – ai sensi dell'art. 318 c.p.p. – a chiunque vi abbia interesse, cioè non solo all'imputato, al responsabile civile e a chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in

---

[264] C. cost., 23 dicembre 1998, n. 424, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1094 ss. con motivazione.

[265] V. Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2005, Hauner ed altri, ined.; Id., sez. V, 18 settembre 2001, Sapone, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3172, ma ined. sul punto; Id., sez. VI, 20 maggio 1999, Giordano, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2722 s.

[266] N. GALANTINI, sub *art. 318*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990, p. 259 nota 2; E. SELVAGGI, sub *art. 318*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 351 s.

sequestro, ma anche a tutti coloro (compresi i creditori) che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare[267], si rinvengono, sul punto, alcuni arresti giurisprudenziali degni di nota. In un *obiter dictum*, la Cassazione ha osservato come l'asimmetria che connota la situazione processuale discendente dal sequestro conservativo, per cui il sequestro disposto a richiesta del p.m. giova anche alla parte civile, senza che valga l'inverso, sia argomento che permette di considerare (ancorché limitatamente al caso di specie) escluso il p.m. come parte necessaria; da ciò consegue che non sia ravvisabile in capo allo stesso legittimazione alcuna al ricorso avverso l'ordinanza emessa dal tribunale della libertà in tema di sequestro conservativo richiesto dalla parte civile[268]. Avuto riguardo all'ampia formula di cui all'art. 318 c.p.p. si è affermato che la società controllante, detentrice del pacchetto azionario della società controllata, sottoposto alla misura cautelare reale, è legittimata alla proposizione della richiesta di riesame, quale soggetto interessato, in quanto il pregiudizio derivante dal mantenimento della misura cautelare si riflette, per il tramite del valore delle azioni detenute, direttamente sul suo patrimonio[269]. Legittimato è anche il difensore dell'imputato, in forza della clausola contenuta nell'art. 99 comma 1

[267] Cass. pen., sez. V, 5 maggio 1995, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, p. 301.
[268] Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2005, Cattaneo, ined.
[269] Cass. pen. sez. V, 9 gennaio 1996, Pluess, in *Giust. pen.*, 1996, III, c. 702.

c.p.p.[270]; rimane, invece, senza copertura normativa la legittimazione del difensore del responsabile civile, potenziale destinatario della cautela reale[271].

Giova ricordare, seppur brevemente, che è oramai pacifico come nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali siano sospesi durante il periodo feriale[272].

---

[270] N. GALANTINI, *Sequestro conservativo penale*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 145 s.; v. peraltro, ID., sub *art. 318*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 260 ove l'Autrice smentisce che la legittimazione possa derivare dall'art. 99 comma 1 c.p.p., in quanto vige il principio di tassatività, in base al quale il diritto di impugnazione spetta soltanto ai soggetti, a cui la legge espressamente lo conferisce (art. 568 comma 3 c.p.p.); al contrario, la legittimazione deriverebbe *ex* art. 571 comma 3 c.p.p., il quale esplicitamente consente al difensore dell'imputato di proporre impugnazione; favorevole all'applicazione dell'art. 99 comma 1 c.p.p. è A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il Pretore». Trevi 5-7 maggio 1989, cit., p. 256; v. anche E. SELVAGGI, sub *art. 324*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, p. 379 s.

[271] F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, in *Le misure cautelari*, II, a cura di G. Spangher e C. Santoriello, Torino, 2009, p. 163.

[272] Cass. pen., sez. un., 20 aprile 1994, Iorizzo, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 170 con nota di G. TERRANOVA; in precedenza, si era rilevato come l'ordinanza che dispone il sequestro conservativo, a norma degli artt. 316 e 317 c.p.p. ed il procedimento di riesame di cui all'art. 324 c.p.p. non siano richiamati dall'art. 2 l. 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo modificato dall'art. 1 d.lgs. 20 luglio 1990, n. 193, il quale

Ulteriore questione che si è presentata più volte al vaglio del giudice di legittimità è quella relativa alla disciplina degli avvisi dell'udienza[273]: al riguardo, si è affermato che la parte civile che abbia chiesto ed ottenuto l'emissione del provvedimento di sequestro conservativo, ha diritto, a pena di nullità a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, all'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame[274];

---

stabilisce le eccezioni al principio della sospensione dei termini in periodo feriale posto dall'art. 1 l. n. 742/1969, con la conseguenza che i termini per chiedere il riesame del sequestro e per l'impugnazione dell'ordinanza, emessa a norma dell'art. 324 c.p.p. nel procedimento di riesame, restano sospesi nel periodo feriale; così, Cass. pen., sez. V, 12 novembre 1991, Del Pizzo, in *Giust. pen.*, 1992, III, c. 306; la medesima pronuncia ha peraltro chiarito anche che la procedura di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo, disciplinata dall'art. 324 c.p.p., è peculiare e caratteristica del processo penale e non è assimilabile al giudizio di convalida del sequestro conservativo di cui agli artt. 671, 680 e 681 c.p.c., pertanto i termini per la richiesta di riesame e per proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. non sono soggetti alla disciplina posta dall'art. 92 ord. giud., che prevede la trattazione in periodo feriale delle cause civili relative a procedimenti cautelari.

[273] Sul punto, in dottrina, v. F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, cit., p. 277 ss.

[274] Cass. pen., sez. II, 7 novembre 2007, Eboli, ined.; in dottrina, v. R. MENDOZA, *Quali sono i destinatari dell'avviso dell'udienza di riesame di un sequestro probatorio?*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3080, secondo il quale il sequestro conservativo, «oltre che dal p.m. nei casi previsti dall'art. 316 c.p.p., può essere infatti chiest[o] al

analogamente, in un precedente arresto, si era ulteriormente precisato che non si possa, per il semplice fatto della formulazione al singolare del disposto dell'art. 324 comma 6 c.p.p., circoscrivere la partecipazione alla detta udienza al solo difensore dell'imputato: il contraddittorio, infatti, deve estendersi pure alle altre parti del processo, tenuto anche conto dell'espresso richiamo operato dall'art. 324 c.p.p. alla disposizione di cui all'art. 127 c.p.p., che include la parte civile e il suo difensore fra coloro che devono intervenire nel procedimento camerale[275]; pertanto, l'avviso dell'udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame deve essere notificato anche alla parte civile, al fine di assicurarne la possibilità di intervento, pena altrimenti la violazione delle regole del contraddittorio presidiate dalla previsione di carattere generale della nullità *ex* art. 178 lett. c) c.p.p.: la parte civile, pertanto, deve essere avvisata quale persona "interessata", ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 comma 6 prima parte 127 comma 1 c.p.p., dell'udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame che avverso detto provvedimento sia stata avanzata dall'imputato, nulla rilevando in contrario che il citato art. 324 comma 6 seconda parte c.p.p. indichi come destinatari

---

giudice direttamente dalla parte civile una volta esercitata l'azione penale. In quest'ultima ipotesi la parte civile che ha ottenuto il sequestro conservativo richiesto deve considerarsi contraddittore necessario nel procedimento di riesame perché interessata al mantenimento della misura cautelare reale».

[275] Cass. pen., sez. IV, 28 luglio 1995, Tirelli ed altro, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, p. 872.

dell'avviso soltanto il p.m., il difensore e chi ha proposto la richiesta di riesame; l'indicazione, infatti, è evidentemente non esaustiva, in quanto chiaramente basata sul presupposto che il riesame si collochi ancora nella fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di costituzione di parte civile[276].

Il contrasto insorto circa l'estensione degli effetti dell'impugnazione agli imputati non impugnanti nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, è stato risolto dalle Sezioni Unite, che hanno sancito l'esclusione dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputato rimasto ad esso estraneo, mentre, all'opposto, hanno stabilito che è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione, a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo: ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto

[276] Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2006, M. ed altro, in *Dir. giust.*, 2006, n. 22, p. 107; conf. Id., sez. V, 12 dicembre 2003, D'Angelo, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2317; Id., sez. I, 7 luglio 1997, Avaltroni, in *Giust. pen.*, 1998, III, c. 432. V., però, Cass. pen., sez. un., 20 novembre 1996, Bassi ed altri, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1997, p. 198, secondo cui l'avviso dell'udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato alla persona interessata soltanto quando la stessa abbia sottoscritto la relativa istanza.

nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame[277].

Dal momento che non è prevista la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, la stessa dev'essere qualificata come impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p.[278].

La circostanza che l'appello sia collocato sistematicamente nel capo dedicato al sequestro preventivo, nonché la mancanza di qualsiasi rinvio ad altra norma similare nell'ordito codicistico dedicato al sequestro conservativo hanno indotto la dottrina a ritenere che l'appello cautelare non sia esperibile contro i provvedimenti in materia di sequestro conservativo, limitando la sua applicazione alla cautela preventiva[279]. D'altra parte, appare trattarsi di una conclusione necessitata proprio dal

---

[277] Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, Di Donato, in *Cass. pen.*, 2003, p. 51 ss. con motivazione; la pronuncia risolve il contrasto registrato tra l'orientamento al quale poi si conforma (Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 1996, De Lorenzo, in *Cass. pen.*, 1998, p. 588 s.) e quello di segno opposto (Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 1998, Russo, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, p. 859) che aveva affermato la possibilità di «demolire» il provvedimento reale tutte le volte in cui, pur non essendo stati attivati gli ordinari strumenti di gravame, ne fosse comunque rilevabile (ovvero, come nel caso specie oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite, ne fosse stata rilevata in altra procedura incidentale riguardante un coindagato) la illegittimità.

[278] Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 1999, Leasinvestement S.r.l., ined.

[279] F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, cit., p. 339.

dettato normativo; ciononostante la soluzione non ha convinto totalmente gli interpreti, al punto che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale circa la mancata previsione di esperibilità dell'appello avverso i provvedimenti relativi alla cautela reale conservativa. Invero, la Consulta si è espressa in termini di manifesta infondatezza della relativa questione sull'art. 322-*bis* c.p.p., nella parte in cui non prevede che le parti ivi indicate possano proporre appello anche contro le ordinanze in materia di sequestro conservativo, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.[280], svolgendo le seguenti osservazioni. In relazione alla dedotta sperequazione tra la posizione dell'imputato, cui è riconosciuta la facoltà di proporre reclamo avverso l'ordinanza che dispone il sequestro conservativo, e quella del p.m., privo del potere di impugnare il provvedimento di diniego della misura cautelare, la Corte si è rifatta alla giurisprudenza precedente, la quale aveva affermato, in via generale, che la diversità dei poteri spettanti in materia di impugnazioni all'imputato e al p.m. è giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost.; a ciò si aggiunga che il potere di impugnazione del p.m. non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale e che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del p.m. e dell'imputato. Peraltro, attesa la peculiarità della posizione del p.m. e la piena

[280] C. cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 426, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1096 ss. con motivazione.

autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile, il difetto di simmetria tra istituti in qualche modo analoghi dell'uno e dell'altro procedimento non costituisce, di per sé, indice di irragionevolezza o di violazione del principio di eguaglianza; in conclusione – ha rilevato ancora la Consulta – dal confronto tra la disciplina prevista dall'art. 322-*bis* c.p.p., che riconosce sia all'imputato che al p.m. la facoltà di proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, e quella sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale a causa della mancata previsione in capo al p.m. del potere di proporre appello avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo, non può desumersi alcuna violazione dell'art. 24 Cost.: è infatti del tutto ragionevole e plausibile che l'art. 322-*bis* c.p.p. riconosca il potere di impugnazione al p.m., in quanto il sequestro preventivo persegue fini pubblicistici volti alla prevenzione dei reati, mentre il sequestro conservativo di cui all'art. 316 comma 1 c.p.p. è finalizzato alla soddisfazione di interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato.

L'art. 325 comma 1 c.p.p. prevede che contro l'ordinanza emessa a norma dell'art. 324, il p.m., l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Al comma 2 è previsto – con innovazione rispetto all'art. 343-*bis* c.p.p. 1930 – che entro il termine previsto dall'art. 324 comma 1 c.p.p., contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione; la proposizione del ricorso

rende inammissibile la richiesta di riesame; il ricorso ovviamente non sospende l'esecuzione dell'ordinanza (art. 325 comma 4 c.p.p.).

La ricorribilità *per saltum*, quando sia dedotta, avverso il provvedimento generico della misura cautelare, una violazione di legge, è pacificamente ammessa anche avverso il provvedimento impositivo del sequestro conservativo, benché il rimedio specificamente previsto dall'ordinamento sia il riesame[281].

Quanto alla persona che avrebbe diritto alla restituzione, legittimata ai sensi dell'art. 325 c.p.p. alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro, la stessa va individuata non in ogni persona che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quella che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato (ad esempio il possesso); siffatta conclusione emerge dalla lettera della suddetta norma, la quale espressamente parla di diritto alla restituzione nonché dalla riserva al giudice civile prevista dall'art. 324, comma 8 c.p.p.[282]. Si è inoltre affermata la legittimazione della parte civile a proporre il ricorso al giudice di legittimità: partendo dal combinato disposto degli artt. 325 comma 2 e 318 c.p.p., che attribuisce la legittimazione a

---

[281] Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2005, Pampo, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 422 con motivazione.

[282] Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 1994, Rapisarda, ined.

proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse – si è sancito – si desume che anche la parte civile possa presentare direttamente ricorso per cassazione e, conseguentemente, che possa pure proporre ricorso *ex* art. 325 comma 1 c.p.p.[283]. Limitazioni soggettive, invece, sono state evidenziate per la figura del p.m.: in particolar modo, si è affermato che il p.m. non è legittimato a proporre ricorso avverso l'ordinanza del tribunale della libertà, che verte in tema di sequestro conservativo richiesto dalla parte civile a tutela delle proprie ragioni creditorie[284]; ed ancora che legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale, che decida sull'istanza di riesame avanzata nei confronti di provvedimento del pretore, è soltanto il p.m. presso il tribunale, e non anche quello presso la pretura[285]; tale ultima statuizione è confermata dalla giurisprudenza successiva, che ha ribadito come legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del Tribunale del riesame sia solamente il p.m. presso l'organo decidente e non anche quello che ha richiesto il sequestro, qualora svolga le proprie funzioni presso diverso tribunale del distretto[286].

---

[283] Cass. pen., sez. IV, 21 giungo 1995, Tirelli ed altro, cit.
[284] Cass. pen., sez. I, 9 ottobre 1992, Verzeroli, in *Mass. cass. pen.*, 1993, f. 3, p. 53.
[285] Cass. pen., sez. un., 20 novembre 1996, Bassi ed altri, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1673 ss. con motivazione.
[286] Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2007, Palena, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4270.

Peraltro, giurisprudenza oramai risalente[287] aveva specificato che, avverso il provvedimento del giudice in tema di sequestro conservativo, che non attenga all'imposizione o alla modifica del vincolo cautelare, ma soltanto alle modalità esecutive ed attuative del vincolo stesso, può essere esperito ricorso per cassazione *ex* art. 666 comma 6 c.p.p. e non riesame *ex* art. 318 c.p.p.

[287] Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1993, Chamonal ed altro, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 217.

§ 10. Il sequestro conservativo nel d.lgs. n. 231/01.

Nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità delle persone giuridiche dipendente da reato, il sequestro conservativo trova disciplina espressa in un solo articolo[288]. Si tratta di un'addizione del legislatore delegato, mancando una esplicita direttiva per la normazione delle misure cautelari reali nella legge delega[289], la quale all'art.

---

[288] Relegato «in posizione marginale [...]» ed a cui «viene dedicata una disciplina assai scarna», così, riferendosi al complesso delle misure cautelari reali nel d.lgs. n. 231/01, G. MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di A. D'Avirro e A. Di Amato, Padova, 2009, p. 876.

[289] L. 29 settembre 2000, n. 300 – *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici*

11 comma 1 lett. o) si limita a «prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti», con ciò, dunque, riferendosi esclusivamente alle c.d. misure cautelari interdittive. D'altra parte – come ha evidenziato la Relazione ministeriale – «l'esigenza di apprestare un sistema di cautele con riferimento all'illecito imputabile alla persona giuridica ubbidisce a un duplice scopo: evitare la dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato; "paralizzare" o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati»[290] e l'operatività dei sequestri, conservativo e preventivo a scopo di confisca, non si sarebbe potuta revocare in dubbio, in forza del generale rinvio alle regole processuali penali operato dall'art. 34 d.lgs. n. 231/01, sulla scorta di un'asserita «incompatibilità con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti delle persone giuridiche, in realtà non ravvisabile se non in relazione al sequestro preventivo in senso proprio, che pertanto è da ritenersi ipotesi non applicabile nella specie»[291]. La scelta additiva del legislatore governativo ha suscitato qualche perplessità circa la conformità al dettato dell'art. 76 Cost. così tra gli

---

ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

[290] Cfr. *Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/01*, III, § 17.

[291] Cfr. *Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/01*, III, § 17.

Autori[292] come, più nascostamente in un *obiter dictum*, nella giurisprudenza di merito[293].

In dottrina è unanime l'opinione, secondo cui il sequestro conservativo disciplinato dall'art. 54 d.lgs. n. 231/01 ricalchi pedissequamente, salvi i limiti di compatibilità, la disciplina codicistica[294]. È

---

[292] C. BONZANO, *Il procedimento penale a carico degli enti: restano incerti i confini per l'applicazione delle norme in tema di sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 941; E. LORENZETTO, sub *art. 53*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008, p. 456 s.

[293] La tematica è stata affrontata, seppur come, si diceva, non *ex professo*, in sede di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo da Trib. Bari, 19 giugno 2006, Fitto ed altri, ined.; sempre in relazione alla cautela preventiva si segnale che anche Cass. pen., sez. II, 16 febbraio 2006, Miritello Group S.p.a., in *Giur. it.*, 2006, p. 2139 ss., con motivazione e nota di C. SANTORIELLO, ha evidenziato come l'istituto sia stato inserito nel d.lgs. n. 231/01 «con iniziativa autonoma del legislatore delegato, non essendovi traccia nella legge-delega n. 300 del 2000».

[294] A. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, Annali II, 2, Milano, 2008, p. 995; M. CERESA-GASTALDO, *L'accertamento dell'illecito*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, a cura di M. Ceresa-Gastaldo – A. Rossi – S. Vinciguerra, Padova, 2004, p. 131 s.; ID., *Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2002, p. 56 s.; M. DE GIORGIO e M. GUAGLINI, *Le misure interdittive a carico delle persone fisiche e giuridiche*, Torino, 2008, p. 177; T.E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi e T.E. Epidendio, Milano, 2006, p. 450; F. LATTANZI, *Sequestri*, in *Reati e*

indiscusso, infatti, che per le cautele reali previste dal citato decreto non si possa fare riferimento agli artt. 45 e 47 dello stesso, rispettivamente dedicati alle esigenze cautelari ed al peculiare procedimento di applicazione, a contraddittorio anticipato, delle misure interdittive[295]. Il primo periodo dell'art. 54

---

responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 531; E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008, p. 475; G. MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 878 ss.; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi"da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino, 2006, p. 166 e p. 170; F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 265 e p. 267; M. ROBERTI, *L'applicazione cautelare delle misure interdittive: il sequestro*, in *La responsabilità delle società per il reato dell'amministratore*, a cura di G. Lancellotti, Torino, 2003, p. 169; C. SANTORIELLO e E. ROCCHI, sub *art. 45 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, II, Torino, 2006, p. 1776; F. TOSCANO, *Responsabilità dell'ente giuridico e processo penale*, in *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, a cura di R. Razzante e F. Toscano, Torino, 2003, p. 153; G. VARRASO, sub *art. 54 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, III, Milano, 2007, p. 7215; ID., sub *art. 54*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda – E.M. Mancuso – G. Spangher – G. Varraso, Milano, 2007, p. 415.

[295] F. LATTANZI, *Sequestri*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G.

riprende quasi alla lettera il disposto dell'art. 316 comma 1 c.p.p., adeguando la terminologia utilizzata alle caratteristiche del procedimento contro l'ente[296]; pare che le medesime ragioni di adattamento debbano soggiacere anche alla scomparsa della limitazione, quanto alle cose sequestrabili, a ciò di cui la legge consente il pignoramento, dal momento che trattasi, per lo più, di vincoli posti in ragione della strumentalità ai bisogni della vita ed alle relazioni di un individuo, inteso quale persona fisica[297]. Tuttavia, la scelta caducatoria appare affrettata, perché, come testé detto, non tutti i limiti al pignoramento sono funzionali alla tutela del debitore in quanto individuo. La mancata riproduzione, nell'art. 54 d.lgs. n. 231/01, dell'inciso «*nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento*» di cui all'art. 316 comma 1 c.p.p., non può, dunque, che estendere la portata della sequestrabilità anche a quei beni dell'ente non pignorabili. Ne scaturisce un'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la persona fisica imputata nel processo penale e la persona giuridica – parificata, per quanto possibile, all'imputato in forza dell'art. 35 d.lgs. n. 231/01 – nel procedimento per l'illecito amministrativo dipendente da reato, potenzialmente legittimante una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 54, nella parte in cui non prevede che il p.m. richieda il

---

Lattanzi, Milano, 2005, p. 527 s. V. anche *infra* per ulteriori dettagli e riferimenti.

[296] Così al posto di «pagamento della pena pecuniaria» si ha «pagamento della sanzione pecuniaria» ed ovviamente si utilizza «ente» in luogo di «imputato».

[297] V. *supra*.

sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute «*nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento*».

D'altra parte, che cosa potrebbe accadere, se il p.m. richiedesse il sequestro conservativo di beni dell'ente omettendo il rispetto dei limiti imposti dalla legge per il pignoramento? Soltanto attraverso una assai dubbia operazione di ortopedia ermeneutica analogica, additiva del *quid pluris* disposto dall'art. 316 comma 1 c.p.p., il giudice potrebbe rigettare la domanda; tale interpretazione, però, importerebbe il travalicamento del dato letterale della norma, che non riproduce i vincoli vigenti in materia di pignoramento; è ben vero che si tratterebbe di analogia *in bonam partem* – riducendo l'ambito di operatività del sequestro – ma è altrettanto vero che si tratterebbe altresì di applicazione analogica (non consentita)[298] di un'eccezione rispetto al principio generale di sequestrabilità di qualsiasi bene; né in senso contrario si potrebbe argomentare, *ex* artt. 316 comma 1 c.p.p. e 671 c.p.c., sul presupposto che il principio generale sia l'applicazione del sequestro conservativo nei limiti consentiti dalla legge per il pignoramento, perché ciò implicherebbe disattendere la specialità (e la posteriorità) della norma contenuta nell'art. 54 d.lgs. n. 231/01, caratteristica ineludibile ed innegabile, stante la normazione positiva effettuata dal legislatore delegato, pur in mancanza di una direttiva in tal senso nella legge delega[299].

---

[298] Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 41200, T., ined.
[299] V. *supra*.

Nella diversa ipotesi di accoglimento della richiesta di sequestro conservativo effettuata *extra* o *ultra* i limiti legali al pignoramento, invece, la violazione di quelli potrebbe essere dedotta in sede riesame *ex* combinato disposto degli artt. 54 d.lgs. n. 231/01 e 318 c.p.p., con sostanziale riproposizione delle problematiche già illustrate *supra*. In ogni caso, allorché il sequestro conservativo si converta in pignoramento (art. 320 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 54 d.lgs. n. 231/01), l'ente esecutato potrebbe eccepire in tale sede l'impignorabilità dei beni o delle somme staggiti, mediante lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c. La possibilità di esperire questo ulteriore rimedio, quando si sia oramai *in executivis*, rivela l'armonia normativa, che il legislatore ha sempre perseguito – inserendo, già in fase cautelare, le restrizioni legali proprie del pignoramento – fino all'introduzione dell'art. 54 d.lgs. n. 231/01, con l'evidente scopo, da un lato, di limitare il contenzioso esecutivo, anticipando la verifica della legittimità dell'imposizione del vincolo già al tempo della richiesta della misura cautelare: a questa, infatti, è legittimato-obbligato il p.m. (il quale, in quanto magistrato tenuto *ex* art. 124 c.p.p. all'osservanza delle norme codicistiche anche quando la violazione delle stesse non importi sanzioni processuali, non dovrebbe avanzare richieste in ispregio alla disposizione dell'art. 316 comma 1 c.p.p.) ed è legittimata pure la parte civile, che – in perfetto parallelismo con la previsione dell'art. 671 c.p.c. in sede civile – soggiace, al pari del p.m., al vaglio giurisdizionale per l'adozione della misura; dall'altro lato, il fine garantito dalla

previsione del sequestro «*nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento*», di cui all'art. 316 c.p.p., è soprattutto di evitare l'inutile apposizione, sui beni sequestrati, di un vincolo cautelare destinato a cadere nella fase esecutiva e, dunque, incapace di assicurare la finalità ultima di conservazione del patrimonio del debitore. È proprio tale ultimo profilo, in conclusione, che dovrebbe far propendere per l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 d.lgs. n. 231/01, nella parte in cui non prevede la circoscrizione, dell'ambito del sequestro conservativo in odio all'ente, ai limiti legali del pignoramento, per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), così operando un'irragionevole disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee. Allo stato attuale, infatti, la persona giuridica sottoposta a procedimento per la responsabilità amministrativa dipendente da reato è potenzialmente soggetta all'applicazione di un vincolo di indisponibilità cautelare sui propri beni, destinato a protrarsi per tutta la durata del processo, ma revocabile in sede esecutiva perché posto su beni impignorabili, gravemente pregiudizievole per la stessa.

Per il resto, l'oggetto del sequestro conservativo, richiesto *ex* art. 54 d.lgs. n. 231/01, non sembra presentare ulteriori peculiarità rispetto a quanto già disciplinato dall'art. 316 c.p.p.: si tratta, infatti, dei beni – mobili ed immobili – dell'ente nonché delle somme o cose allo stesso dovute.

Il sequestro conservativo *ex* art. 54 d.lgs. n. 231/01, dunque, viene in rilievo quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della

sanzione pecuniaria (artt. 10 e ss. d.lgs. n. 231/01)[300], delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. La specifica funzione della cautela reale *de qua* induce parte degli Autori a ritenere la sua inapplicabilità pratica agli istituti bancari nonché alle SIM, SGR e SICAV, così riducendo ulteriormente, in via interpretativa, il numero delle misure cautelari adottabili nei confronti di tali tipologie di enti, già limitato dagli artt. 60-*bis* e 97-*bis* t.u. bancario[301]; l'entità massima della sanzione pecuniaria irrogabile, ai sensi del d.lgs. n. 231/01, consente di ritenere sostanzialmente corretta la previsione, apparendo ipotesi di scuola il rischio di mancanza o dispersione delle garanzie patrimoniali, attesa la natura del debitore in potenza. In ragione della matrice pubblicistica dei crediti tutelati[302], la legittimazione è riservata

---

[300] Per questo motivo, si è osservato, lo stesso rappresenta il contraltare cautelare della sanzione pecuniaria, così come il sequestro preventivo lo è della confisca; in questa termini, v. A. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, cit., p. 995. V. anche A. PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008, p. 397.

[301] G. MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 877. Se tale è l'impostazione, le medesime considerazioni devono, allora, essere estese anche in riferimento alle imprese assicuratrici, stante la analoga disciplina contenuta nell'art. 266 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

[302] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 475.

esclusivamente al p.m., non essendo riproposta la disposizione di cui all'art. 316 comma 2 c.p.p.

Acutamente parte degli Interpreti, i quali hanno affrontato *ex professo* la questione[303], hanno rilevato

---

[303] A. GIARDA, *Procedimento di accertamento della «responsabilità amministrativa degli enti»*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2008, p. 1146; L. TROYER, *La controversa questione sulla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ex d.lgs. n. 231/2001: un problema reale?*, in *Riv. dott. comm.*, 2008, p. 765; G. VARRASO, sub *art. 54*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 415; tuttavia, si è anche messo in luce che la specificità e la puntualità dei richiami all'art. 316 c.p.p. «dimostrerebbe esclusivamente la volontà legislativa di introdurre una specifica deroga – che appare giustificata dalla particolare attenzione mostrata dal legislatore (e resa palese dal disposto dell'art. 15 in materia di commissario giudiziale) alle esigenze pubbliche e alle ripercussioni sull'occupazione – alla disciplina generale in materia di sequestro, ma non implica necessariamente che si sia voluta introdurre una analoga deroga ai principi generali in materia di parte civile», così M. ARENA, *La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, II, in *www.reatisocietari.it*. In giurisprudenza, si è osservato che la mancata riproposizione (anche soltanto per richiamo) del disposto dell'art. 316 commi 2 e 3 c.p.p. nel d.lgs. n. 231/01 è ulteriore argomento a favore della tesi dell'inammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento contro l'ente; così, Trib. Milano, 25 gennaio 2005, Baracchini ed altri, in *Giust. pen.*, 2005, III, c. 374, con nota di B. ANDÒ; Trib. Milano, 9 marzo 2004, Soc. Ilat e altri, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 1333 ss., con nota di C.F. GROSSO. D'altra parte, si è pure notato che l'ingresso di un soggetto, legittimato ad agire per interessi propri, in uno scenario processuale già affollato qual è

che il mancato richiamo all'iniziativa della parte civile consegua all'impossibilità di esercizio dell'azione civile all'interno del procedimento contro l'ente[304]. Invero, tale posizione potrebbe

---

quello del d.lgs. n. 231/01, provocherebbe uno scompenso al sistema, incompatibile con i canoni di semplificazione e ragionevole durata, perseguiti tramite il rito accusatorio, rischiando di distogliere attenzione ed energie dedicate al *thema decidendum* principale, senza alcuna valida ragione, ben potendo il danneggiato ottenere idonea tutela in sede civile; così, E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 477.

[304] In questo senso, tra le tante: Trib. Bari, 6 luglio 2009, in *www.rivista231.it*; Trib. Torino, 2 ottobre 2008, in *www.rivista231.it*; Trib. Milano, 10 giugno 2008, in *Foro amb.*, 2008, p. 326; Trib. Milano, sez. II, 18 aprile 2008, Parmalat, in *Guida dir.*, 2008, n. 25, p. 81 ss. con motivazione e con nota di M. ZANCHETTI; Trib. Milano, 18 gennaio 2008, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3858; Trib. Milano, 19 dicembre 2005, in *Giust. pen.*, 2006, II, c. 119, con nota di B. ANDÒ; Trib. Milano, 25 gennaio 2005, Baracchini ed altri, cit.; Trib. Milano, 9 marzo 2004, Soc. Ilat e altri, cit. In dottrina, oltre agli Autori già segnalati nella precedente nota, v. anche A. BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi e T.E. Epidendio, Milano, 2006, p. 549 ss.; D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2005, p. 585 e p. 593; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi"da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, cit., p. 106; A. SCALFATI, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, in *Guida dir.*, 2008, n. 11, p. 80 ss.

essere messa in crisi da quell'interpretazione, che reputa al contrario ammissibile l'esercizio dell'azione *ex* artt. 74 e ss. c.p.p., nel processo per l'illecito amministrativo a carico della persona giuridica[305]. Lungi dal voler affrontare il complesso problema della costituzione di parte civile nel c.d. "processo *de societate*", giova qui precisare soltanto che quando l'azione per il risarcimento e le restituzioni non si reputi esperibile – come sommessamente si ritiene – nel procedimento contro l'ente, allora l'impianto del d.lgs. n. 231/01 troverebbe compiutezza sistematica; all'opposto, allorché si voglia ammettere l'esercizio dell'azione civile nelle forme di cui agli artt. 74 e ss. c.p.p., inevitabilmente l'art. 54 d.lgs. n. 231/01 risulterebbe carente sotto il profilo della tutela cautelare al soggetto danneggiato dall'illecito amministrativo; in tal caso, però, non parrebbe invocabile un'irragionevole disparità di trattamento con l'analoga disciplina codicistica: piuttosto dovrebbe

[305] In tal senso, in giurisprudenza, tra le altre: Trib. Milano, 5 febbraio 2008, in *www.rivista231.it*; Trib. Napoli, 25 gennaio 2008, in *Il merito*, 2008, n. 3, p. 61, con nota di A. SORGATO; Trib. Milano, 24 gennaio 2008, Milano Logistica s.p.a., in *Guida dir.*, 2008, n. 11, p. 76 ss., con motivazione e con nota di A. SCALFATI; Trib. Torino, 26 gennaio 2006, in *www.rivista231.it*. In dottrina, per un'esposizione delle ragioni a favore dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento contro l'ente: C.F. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 1335 ss. e M. ZANCHETTI, *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte*, in *Guida dir.*, 2008, n. 25, p. 86 ss.

trovare applicazione il congegno di rinvio di cui all'art. 34 d.lgs. n. 231/01, attraverso il quale anche il sequestro conservativo ad istanza della parte privata farebbe il suo ingresso nel procedimento nei confronti dell'ente[306].

---

[306] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 476. In maniera analoga, in giurisprudenza, si è argomentato come segue: «Sempre nella Relazione si legge che un discorso a parte meritano le previsioni di cui agli artt. 53 e 54. Le due norme introducono due ipotesi di cautele autonome rispetto all'apparato di misure interdittive irrogabili alle persone giuridiche. Il legislatore delegato evidenzia che sebbene non espressamente previsto dalla legge delega, si è ravvisata la necessità di disciplinare le ipotesi di sequestro preventivo a scopo di confisca e di sequestro conservativo, posto che la loro operatività in ragione del generale rinvio alle regole processuali ordinariamente vigenti – questo espressamente previsto dalla delega – non si sarebbe potuta mettere seriamente in discussione, in ragione di una incompatibilità con le sanzioni interdittive, irrogabili nei confronti delle persone giuridiche, in realtà non ravvisabile se non in relazione al sequestro preventivo in senso proprio (art. 321 co. 1 c.p.p.) che pertanto è da ritenersi ipotesi non applicabile nella specie. Di qui la disciplina sopra richiamata (art. 53) che consente il sequestro preventivo in funzione di confisca con conseguente richiamo alla disciplina codicistica, nonché l'altra previsione che appunto rende possibile il sequestro conservativo dei beni o delle somme dovute o che garantiscano il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario. Come è dato comprendere dalla lettura della Relazione gli art. 53 e 54 nascono dalla necessità, avvertita dal legislatore delegato, di riconoscere all'organo dell'Accusa un potere di iniziativa cautelare di carattere reale che poteva essere messo in dubbio dal potere

Non appaiono esservi, invece, ragioni plausibili per escludere che l'ente assuma la parte di responsabile civile *ex* art. 83 c.p.p. nel processo penale contro la persona fisica, autrice del reato presupposto, in applicazione del disposto dell'art. 2049 c.c.[307]; anche in sede cautelare, dunque, la persona giuridica è legittimata passiva, in forza di quanto prevede l'art. 316 comma 2 c.p.p. Dal momento che trova applicazione la disciplina

---

di richiedere in via cautelare le misure interdittive. Non vi era invece ragione di disciplinare l'iniziativa cautelare della parte civile stante il generale rinvio alle norme processuali vigenti. Deve ulteriormente osservarsi che la scelta del legislatore del 1988 di estendere l'iniziativa cautelare reale anche alla parte che avanza in sede penale pretese di carattere risarcitorio è stata riconosciuta come un'attenuazione della matrice pubblicistica propria della Scuola Classica, di cui sopra si è riferito, che aveva connotato nel codice Rocco l'impianto normativo inerente il sequestro con fini conservativi. Non può perciò ritenersi incompatibile con un apparato normativo, come quello in esame, sicuramente orientato, come si è già avuto modo di indicare, ad un ulteriore superamento del modello classico-pubblicistico la disposizione del secondo comma dell'art. 316 c.p.p. che si pone sulla stessa linea e trova applicazione in virtù dell'art. 34 del decreto»; così, Trib. Milano, 24 gennaio 2008, Milano Logistica s.p.a., cit.

[307] In tal senso, in giurisprudenza, Trib. Milano, 25 gennaio 2005, Baracchini ed altri, cit.; Trib. Milano, 9 marzo 2004, Soc. Ilat e altri, cit.; in dottrina, B. ANDÒ, *Sull'esercizio dell'azione civile in sede penale nei confronti di enti collettivi chiamati a rispondere quali responsabili amministrativi*, in *Giust. pen.*, 2006, II, c. 119; E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 476.

codicistica, non appare necessario dover precisare altro, rinviando agli approdi ermeneutici raggiunti per quella, salvo specificare soltanto che diverso è l'oggetto del sequestro richiesto contro l'ente quale responsabile civile, all'interno del processo penale, e quello – se reputata ammissibile la costituzione di parte civile – richiesto contro l'ente nel suo stesso procedimento *ex* d.lgs. n. 231/01. Nel primo caso, infatti, la richiesta risarcitoria o restitutoria è relativa al fatto compiuto dall'imputato (cioè il reato per cui si procede) ed è primariamente avanzata nei confronti di quest'ultimo, mentre nel secondo caso, l'istanza è direttamente indirizzata nei confronti dell'ente, per il fatto allo stesso attribuito (cioè l'illecito amministrativo dipendente da reato)[308]; ciò non toglie, tuttavia, che, qualora si reputasse esercitabile l'azione civile anche nel c.d. "processo *de societate*", le due azioni – quella indiretta contro l'ente quale responsabile civile e quella diretta contro l'ente nel suo stesso procedimento – potrebbero convivere[309], con possibilità di richiedere la tutela conservativa in relazione ad entrambe.

Dal punto di vista soggettivo, atteso che, ai sensi dell'art. 2906 c.c., le alienazioni e gli altri atti

---

[308] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 477; sul punto, v. anche B. ANDÒ, *Sull'esercizio dell'azione civile in sede penale nei confronti di enti collettivi chiamati a rispondere quali responsabili amministrativi*, cit., c. 128.

[309] C.F. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, cit., p. 1342.

che hanno per oggetto la cosa sequestrata non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante, non si rilevano eccezioni degne di nota, potendosi rinviare a quanto già espresso in relazione al sequestro conservativo disciplinato dal codice di rito; peraltro, il rapporto processuale che si instaura tra le parti mantiene comunque il proprio carattere civilistico: devono applicarsi, dunque, gli artt. 110 e 111 c.p.c. In conclusione, le questioni derivanti da vicende modificative, che dovessero interessare l'ente, devono risolversi, in sede di cautela reale conservativa, in ossequio a quanto disposto dai predetti articoli: dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti in pregiudizio della parte creditrice e successione, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso; non possono trovare applicazione, invece, le norme previste in tema di vicende modificative dell'ente (artt. 28 e ss. e 42 d.lgs. n. 231/01), in quanto le prime sono destinate a disciplinare la fase dell'irrogazione della sanzione, mentre la seconda regola il rapporto processuale relativo all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, non spiegando effetto alcuno nel subprocedimento cautelare, che si sviluppa secondo il paradigma processuale civile. Di diverso avviso è una parte della dottrina, secondo cui deve ammettersi, in forza del dettato dell'art. 42 d.lgs. n. 231/01, il trasferimento – dall'ente originario a quello risultante da trasformazione, fusione o scissione – del sequestro (preventivo o conservativo) già disposto, mentre all'opposto è da escludersi l'applicazione della misura cautelare conservativa in capo all'ente cessionario *ex* art. 33 d.lgs. n. 231/01, in ragione del previsto *beneficium*

excussionis del cedente nonché della natura a titolo particolare della cessione, la quale, quindi, non influisce sull'identità del dante causa e sulla sua legittimazione alla *lis minor* cautelare; la solidarietà imposta dall'art. 33 cit., infatti, trova applicazione soltanto nella fase di statuizione della responsabilità dell'ente cedente o conferente, prima della quale non sono ammissibili «contaminazioni di responsabilità tra cedente e cessionario tali da giustificare, in ipotesi di decozione dell'ente cedente, un sequestro conservativo sui beni del cessionario – nei limiti del conferimento ricevuto – rispetto al quale fosse ravvisato un pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali per il futuro pagamento della sanzione pecuniaria *ex* art. 33»[310].

Appare opportuno, inoltre, soffermarsi un poco sulla misura del sequestro conservativo in odio all'ente. Come detto, si accede alla tesi per cui – non ritenendo esperibile l'azione civile nel procedimento a carico della persona giuridica – l'unica cautela reale conservativa adottabile sia quella, richiesta dal p.m., a garanzia dei crediti di matrice pubblicistica, *id est* il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento nonché di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. Quanto alle ultime due, non v'è alcunché da aggiungere rispetto a quanto già esposto in relazione all'analoga previsione codicistica. Per ciò che concerne la sanzione pecuniaria, all'opposto, la valutazione sul *quantum* è necessariamente prognostica rispetto alla decisione

---

[310] Sul punto, v. E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 478.

sulla sanzione finale da irrogare all'ente e, quindi, ne segue i medesimi meccanismi di computo. Il p.m., pertanto, all'atto di formulare la sua domanda, deve effettuare quella duplice quantificazione sull'"importo" della quota e sul "numero" delle quote prevista dall'art. 11 (e 12) d.lgs. n. 231/01[311]; ugualmente il giudice, al momento di decidere sulla richiesta di sequestro conservativo, deve valutare la congruità della somma sequestranda, attraverso un calcolo, che potrebbe risultare non semplice, allorquando la richiesta di misura cautelare fosse avanzata nelle fasi iniziali del processo, in assenza di una precisa definizione di tutti gli elementi fissati dalla legge per il computo della sanzione pecuniaria. Non pare comunque possibile negare che l'ente, qualora la somma staggita risultasse eccessiva anche in relazione alla probabile futura sanzione, possa richiedere ed ottenere la riduzione del sequestro in sede di riesame *ex* combinato disposto degli artt. 54 d.lgs. n. 231/01 e 318 c.p.p.

La giurisprudenza, peraltro, ha approfondito le possibili sovrapposizioni tra la misura cautelare interdittiva della revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi già concessi (art.

---

[311] Circa il meccanismo di calcolo della sanzione pecuniaria, si rinvia a T.E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, cit., p. 280 ss.; E.M. GIARDA e F.M. GIARDA, sub *art. 11*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 116 ss.; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi"da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, cit., p. 81 ss.

9 comma 2 lett. *d*), richiamato dall'art. 45 d.lgs. n. 231/01) ed il sequestro conservativo[312]. Premesso che la detta sanzione interdittiva, applicata in sede cautelare, si sostanzia nell'inibizione dell'erogazione di sovvenzioni già deliberate in favore della persona giuridica e nella restituzione provvisoria delle elargizioni indebitamente già corrisposte, la stessa non interferisce neanche in astratto con il sequestro conservativo, previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 231/2001, attesa la diversità dei presupposti previsti per l'adozione delle due misure: infatti, da un lato, mediante l'apposizione del vincolo reale, si è inteso cautelare il pericolo di dispersione delle garanzie per il pagamento delle somme comunque dovute all'erario – che ricorre soprattutto in caso di difficoltà economica o di decozione della società beneficiaria – dall'altro, con le misure cautelari di tipo interdittivo si è voluto evitare che la persona giuridica torni a recidivare, commettendo nuovi illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede[313].

L'espresso richiamo all'art. 316 comma 4 c.p.p. fa sì che non vi possano essere dubbi sulla natura privilegiata anche dei crediti oggetto di sequestro *ex*

---

[312] Trib. Ivrea, 12 maggio 2005, Fo.r.um. S.c.r.l., in *Foro it.*, 2005, II, c. 530.

[313] La dottrina ha condiviso pienamente l'approdo giurisprudenziale conseguito; v. E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 477 s.; G. VARRASO, sub *art. 54 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 7215; ID., sub *art. 54*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 415.

art. 54 d.lgs. n. 231/01, rispetto a ogni altro credito non assistito da privilegio di data anteriore ed ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi[314]; valgono anche in questo caso, le considerazioni già svolte riguardo la tutela conservativa approntata dal codice di rito.

Dal punto di vista dinamico, la richiesta di sequestro conservativo proviene dal p.m., in ogni stato e grado del processo di merito: al riguardo, è d'uopo un rinvio alle considerazioni già sviluppate, affrontando l'istituto nella disciplina prevista dal codice di rito. Giova, tuttavia, rimarcare come non si applichi l'art. 45 d.lgs. n. 231/01[315], relativo alle esigenze cautelari; i presupposti del sequestro conservativo sono quelli tipici. È dunque la sussistenza del *periculum in mora*, a determinare generalmente le condizioni per la richiesta della cautela reale; il *periculum* è desunto da elementi che ne rivelino l'esistenza del rischio di perdita della garanzia del credito per i titoli normativamente indicati, rappresentata dal soggetto sottoposto a procedimento, il quale si atteggia quale potenziale

---

[314] R. BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, in AA. VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, p. 267; G. VARRASO, sub *art. 54 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 7215; ID., sub *art. 54*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 415.

[315] M. DE GIORGIO e M. GUAGLINI, *Le misure interdittive a carico delle persone fisiche e giuridiche*, cit., p. 172; v. anche *infra*.

debitore[316]; ne consegue il dovere in capo al giudice di motivare la disposizione della misura, con riguardo alle situazioni, che integrino il pericolo di dispersione delle garanzie, quali lo stato di decozione o di difficoltà economica dell'ente ovvero l'accertato compimento di atti di disposizione patrimoniale preordinati a svuotare preventivamente la sua capienza economica[317]. Quanto al *fumus boni juris*, si rinvia alla trattazione dell'istituto nella parte dedicata al codice di rito[318], riportandosi alle considerazioni già formulate, nell'ipotesi di richiesta nelle more dell'impugnazione della sentenza di proscioglimento. Il procedimento di adozione della

---

[316] S. GENNAI e A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001, p. 251; M. DE GIORGIO e M. GUAGLINI, *Le misure interdittive a carico delle persone fisiche e giuridiche*, cit., p. 176.

[317] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 479.

[318] V., comunque, E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 479, la quale specifica che «sotto il profilo dell'intensità del quadro indiziario, difatti, qualsiasi lettura riduttiva – analoga a quelle proposte in tema di sequestro preventivo – risulta superata *per tabulas* dalla circostanza che la cautela conservativa possa essere richiesta unicamente "in ogni stato e grado del processo di merito" (art. 54), così collocando l'azionabilità dello strumento in un momento successivo all'esercizio dell'azione penale e, quindi, alla formulazione di un'esatta imputazione, che assorbe, consolidandola, l'astratta configurabilità dell'illecito ipotizzabile nella fase delle indagini preliminari».

misura cautelare reale, inoltre, non soggiace alla previsione del contraddittorio, di cui all'art. 47 d.lgs. n. 231/01[319], nonostante la norma si esprima in termini generali di «*misura cautelare*», senza operare alcun rinvio specifico alla sole misure interdittive. Al riguardo, si è osservato che la preventiva conoscenza, da parte dell'ente, dell'iniziativa cautelare reale da parte del p.m. costituirebbe un incentivo ai tentativi di rendere indisponibile il bene da attingere[320]. Se ciò è

---

[319] A. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, cit., p. 996; M. CERESA-GASTALDO, *L'accertamento dell'illecito*, cit., p. 140 nota 92; M. DE GIORGIO e M. GUAGLINI, *Le misure interdittive a carico delle persone fisiche e giuridiche*, cit., p. 172; T.E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, cit., p. 450; G. VARRASO, sub *art. 53 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, III, Milano, 2007, p. 7213. In giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2005, Tecnowire S.p.A., in *www.reatisocietari.it*, la quale ha ulteriormente precisato che il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca *ex* art. 19 d.lgs. n. 231/01 non deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369-*bis* c.p.p., in quanto trattasi di un atto «a sorpresa»: la medesima *ratio* è applicabile anche al sequestro conservativo *ex* art. 54 d.lgs. n. 231/01. V. anche *infra*.

[320] A. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, cit., p. 996 nota 304; F. LATTANZI, *Sequestri*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 528; E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al*

sicuramente vero per quanto concerne il sequestro preventivo, al contrario, in relazione al sequestro conservativo, si ripropongono tutti i dubbi già illustrati *supra* circa la necessità di instaurazione del contraddittorio sulla richiesta cautelare conservativa, al fine di garantire il pieno esercizio al destinatario della misura delle facoltà previste dall'art. 319 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 54 d.lgs. n. 231/01, che non appaiono incompatibili.

L'inapplicabilità degli artt. 45 e 47 (nonché 52)[321] d.lgs. n. 231/01 ai sequestri è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato come l'impianto della Sezione IV del Capo III d.lgs. n. 231/01, avuto riguardo all'aspetto contenutistico delle relative norme, possa essere diviso in due tronconi: il primo costituito dagli artt. dal 45 al 52, che disciplinano chiaramente le misure interdittive, quanto ai presupposti che le legittimano, ai criteri di scelta, al procedimento di applicazione, agli adempimenti esecutivi, all'eventuale revoca o sostituzione, alla durata, alle impugnazioni; mentre il secondo, che ricomprende i soli artt. 53 e 54, provvede a regolare, in maniera esaustiva, ma soprattutto autonoma, anche attraverso l'espresso richiamo delle corrispondenti norme codicistiche, i sequestri (preventivo e conservativo); da ciò, poi, la Corte di Cassazione ha fatto conseguire l'inestensibilità al sequestro preventivo (ma ciò vale

---

d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 480; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi"da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, cit., p. 168.

[321] Per cui v. *infra*.

anche – e forse con maggior forza, in ragione delle funzione di garanzia tipica della cautela, per il sequestro conservativo) della norma di cui all'art. 46 comma 4 d.lgs. n. 231/01: tale disposizione, infatti, è raccordata alle altre che la precedono nello stesso articolo, a quelle dell'art. 45 e, sia pure in deroga, a quella di cui all'art. 14 comma 3, tutte disposizioni che, in modo chiaro, disciplinano le cautele o le sanzioni interdittive[322].

La giurisprudenza sul sequestro conservativo previsto dalla normativa sul processo *de societate* è invero ancora scarsa: la maggior parte dei profili attinti dalle decisioni dei giudici concerne le ipotesi di applicazione di misure interdittive e di adozione del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. ed ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 231/01; tali pronunce, comunque, non sono prive di rilevanza in riferimento alla cautela reale conservativa, nei limiti

---

[322] Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.a. ed altri, in *Soc.*, 2009, p. 351 ss. con motivazione e nota di R. LOTTINI; v. anche Id., sez. II, 25 maggio 2005, Tecnowire S.p.A., cit.; Id., sez. II, 16 febbraio 2006, Miritello Group s.p.a., in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 255. In senso conforme, v. anche G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Atti del Convegno di Roma 30 novembre – 1° dicembre 2001*, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 135, il quale ha evidenziato come i due sequestri rappresentino «due ipotesi di cautele autonome rispetto all'apparato di misure interdittive irrogabile alle persone giuridiche»; v. anche L. VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il sistema cautelare personale». Roma il 16 luglio 2008, in *www.csm.it*, p. 29 s.

dei tratti che la accomunano alle altre misure cautelari. Al riguardo, dunque, si è statuito che l'omessa indicazione nell'ordinanza cautelare del nominativo del legale rappresentante della società indagata non comporta nullità di sorta, mancando una disposizione, nell'ordito del d.lgs. n. 231/01, che la commini: d'altra parte, il richiamo all'art. 292 c.p.p., di cui all'art. 45 comma 2 d.lgs. cit., produce soltanto l'effetto di estendere l'ipotesi di nullità dell'ordinanza, nel caso in cui non siano sufficienti le indicazioni necessarie ad identificare la società nei cui confronti viene emessa la misura cautelare, né può essere invocato l'art. 39 comma 2 d.lgs. n. 231/01, il quale sanziona, a pena di inammissibilità, la mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante dell'ente; tale disposizione, infatti, disciplina formalisticamente la partecipazione dell'ente al procedimento, addossando ad esso l'onere di presentare una dichiarazione, che contenga, tra l'altro, le generalità del rappresentante: qualora tali indicazioni risultino carenti, è prevista l'inammissibilità dell'atto dichiarativo di costituzione, con la conseguenza che l'ente non può partecipare in maniera completa al procedimento e, nella fase del giudizio, dev'essere dichiarato contumace; trattasi, pertanto, di una disciplina riguardante la modalità di intervento dell'ente nel procedimento, funzionale ad individuare il soggetto deputato a manifestare la volontà del soggetto collettivo, la quale non trova alcuna applicazione al di fuori di tali limitate previsioni[323].

---

[323] Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, La Fiorita soc. coop. a r.l. ed altra, in *Guida dir.*, 2006, n. 42, p. 61 ss. con

Per ciò che concerne le vicende evolutive, in dottrina si è affrontata la problematica della compatibilità delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 d.lgs. n. 231/01 con la cautela reale *de qua*: gli approdi raggiunti tendono a negare l'operatività dell'art. 49 cit., relativo alla sospensione delle misure cautelari, in ragione dell'insuperabilità del collegamento tra quello e le sole cautele interdittive[324]. Più articolata, invece, in un'impostazione ermeneutica che rifiuta esclusioni aprioristiche basate sulla divisione in due porzioni del sistema cautelare disciplinato dal d.lgs. n. 231/01[325], appare l'indagine della compatibilità dell'art. 50 cit. ed il sequestro conservativo, in particolare, in riferimento alle interferenze con la cauzione di cui all'art. 319 c.p.p., esplicitamente richiamato dall'art. 54 d.lgs. n. 231/01. La cauzione – analogamente a quanto illustrato *supra* circa l'operatività dell'istituto nel regime codicistico – può essere fornita, nel caso specifico dall'ente, preventivamente all'adozione della cautela reale ovvero successivamente alla disposizione della stessa. Alla prima ipotesi, consegue il decreto del giudice, che la ritenga «idonea», di non luogo al sequestro, con indicazione delle modalità di prestazione, in ossequio al disposto dell'art. 319 comma 1 c.p.p. Nella seconda eventualità, la

---

motivazione e nota di G. AMATO.

[324] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 480.

[325] E. LORENZETTO, sub *art. 53*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 469.

cauzione può essere offerta o con la richiesta di riesame (art. 319 comma 2 c.p.p.) ovvero in qualsiasi stato e grado del processo di merito (art. 319 comma 3 c.p.p.), investendo il giudice del potere di revoca d'ufficio del sequestro, nell'un caso, qualora la cauzione sia ritenuta «proporzionata al valore delle cose sequestrate», nell'altro caso, quando la stessa sia considerata «idonea». La caratteristica di «idoneità» della cauzione – intesa quale sufficienza «a coprire per intero l'ammontare del credito garantito dal sequestro e, pertanto, capace di neutralizzare le esigenze cautelari che fungono da presupposto applicativo del sequestro conservativo»[326] – induce a ritenere che quella sia perfettamente sovrapponibile, quanto all'area di operatività, alla revoca *ex* art. 50 d.lgs. n. 231/01, con conseguente prevalenza dell'ipotesi speciale di cui all'art. 319 c.p.p., quando le esigenze cautelari risultino annullate dall'offerta di cauzione. La medesima dottrina, peraltro, precisa che anche quando la vanificazione delle esigenze cautelari dipenda da una causa diversa – *e.g.* il ritorno *in bonis* dell'ente – debba escludersi il ricorso alla revoca prevista dall'art. 50 cit., poiché l'espresso richiamo all'istituto della cauzione ne impone la prestazione anche da parte dell'ente ritornato *in bonis*[327]. Al riguardo, si consideri, inoltre, che il predetto art. 50, in tema di revoca, fa riferimento

[326] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 480 s.
[327] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 481.

espresso all'art. 45 d.lgs. n. 231/01, di cui si è spiegata *supra* l'inapplicabilità alle cautele reali, circostanza che pare rafforzare ulteriormente l'inoperatività dell'art. 50 cit. in tema di sequestro conservativo. In ogni caso, la mancanza di un atteggiamento positivo e collaborativo dell'ente – quale è quello che si realizza mediante l'offerta di cauzione – esclude non solo la revoca, ma altresì la possibilità di una sostituzione della cautela conservativa con una modalità meno gravosa: si è rilevato, infatti, che i meri segnali di ripresa economica non possano integrare le condizioni di atteggiamento propositivo, cui si è fatto cenno in precedenza[328]. L'Autrice citata, peraltro, specifica come la richiesta di uno sforzo «idoneo» da parte dell'ente, cioè da intendersi come tendenzialmente riferito all'intero ammontare del credito garantito, «esclude la rilevanza di una cauzione parziale capace di attenuare, ma non anche di elidere, le esigenze cautelari riscontrate»[329]. Soltanto nell'ipotesi di una sopravvenuta sproporzione tra il valore dei beni staggiti e l'entità della sanzione pecuniaria, che si ritiene debba essere inflitta, pare ipotizzabile il ricorso all'adozione della misura cautelare conservativa con modalità meno gravose, in ossequio all'art. 50 comma 2 d.lgs. n. 231/01: si è argomentato, infatti, che siffatta eventualità risulta «estranea alla *ratio* sottesa all'offerta di cauzione e

---

[328] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 481.

[329] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 481.

ancorata al mero dato oggettivo del rapporto di proporzione tra valore dei beni e ammontare della pena pecuniaria il cui pagamento si intende tutelare»[330]; in aggiunta, sembra opportuno porre in evidenza come l'art. 50 comma 2 cit. non rechi alcun rinvio – a differenza del comma 1 – all'art. 45 d.lgs. 231/ 01 (come già ribadito più volte, inapplicabile in materia di cautele reali).

L'art. 53 d.lgs. n. 231/01, disciplinante il sequestro preventivo, rinvia, nei limiti dell'applicabilità, all'art. 323 c.p.p., il quale, al comma 4, prevede la possibilità di conversione della cautela preventiva in quella conservativa: la richiesta in tal senso, nel processo *de societate*, può, però, provenire soltanto dal p.m., unico soggetto legittimato ad avanzare la domanda di sequestro conservativo, salvo che non si reputi esperibile l'azione civile, anche nei confronti dell'ente in via diretta, nel qual caso l'art. 323 comma 4 c.p.p. troverà completa operatività anche nel procedimento disciplinato dal d.lgs. n. 231/01[331].

L'art. 68 d.lgs. n. 231/01 sancisce che il giudice, quando "pronuncia" una delle sentenze di cui agli artt. 66 e 67, dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte; la norma è evidentemente ispirata all'art. 532 comma 1 c.p.p.[332],

---

[330] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 481.

[331] E. LORENZETTO, sub *art. 53*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 472.

[332] A. BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in *Enti*

ma pecca di approssimazione. Infatti, mentre il codice di rito penale fa espresso riferimento alle misure cautelari personali, l'art. 68 rinvia genericamente alle misure cautelari, dall'ambito delle quali non è possibile escludere – soltanto su una base interpretativa, attesa la codificazione delle stesse agli artt. 53 e 54 d.lgs. n. 231/01– le misure cautelari reali. Ne consegue, per quanto qui interessa, che deve considerarsi rientrante nella previsione *de qua* anche il sequestro conservativo, il quale, pertanto, in deroga a quanto prevede l'art. 317 comma 4 c.p.p., cessa di avere efficacia già alla "pronuncia" della sentenza di esclusione di responsabilità dell'ente ovvero di quella di non doversi procedere[333] e non soltanto quando le stesse non sono più soggette ad impugnazione. L'art. 317 c.p.p., richiamato esplicitamente dall'art. 54 d.lgs. n. 231/01 in quanto applicabile, tuttavia, continua ad operare in relazione alle altre disposizioni in esso contenute: pertanto, la cancellazione della trascrizione del sequestro di beni immobili dell'ente

---

e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, cit., p. 670; G. VARRASO, sub *art. 68*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda – E.M. Mancuso – G. Spangher – G. Varraso, Milano, 2007, p. 526.

[333] In tale ipotesi rifluiscono anche i casi di improcedibilità e di non proseguibilità dell'azione penale, di cui all'art. 37 d.lgs. n. 231/01; sul punto, v. A. PRESUTTI, sub *art. 68*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008, p. 568, cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti bibliografici.

avviene ad opera del p.m., alla cui inerzia è possibile porre rimedio tramite incidente di esecuzione[334].

Peraltro, si è rilevato che il catalogo delle vicende estintive della misura cautelare reale conservativa è suscettibile di ampliamento interpretativo, dovendo prevalere le esigenze di coordinamento e di teleologia connesse alla *ratio* dell'art. 54 d.lgs. n. 231/01: in particolare, l'effetto estintivo dev'essere riconosciuto anche nei casi di improcedibilità nei confronti dell'ente per intervenuta amnistia del reato presupposto all'illecito amministrativo, in consonanza con quanto disposto dall'art. 8 d.lgs. cit.[335]. Anche a seguito di una sentenza di condanna, passata tuttavia in giudicato in forza del disposto dell'art. 320 comma 1 c.p.p., cui *apertis verbis* rinvia l'art. 54 d.lgs. n. 231/01, il sequestro conservativo perde efficacia, convertendosi in pignoramento, senza estinzione del privilegio di cui all'art. 316 comma 4 c.p.p.; analogo esito si produce quando sia esecutiva la sentenza,

---

[334] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 481; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi"da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, cit., p. 166; G. VARRASO, sub *art. 54*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 415. Quanto al raffronto tra il sequestro preventivo in funzione di confisca ed il sequestro conservativo, si rinvia all'esaustiva disamina offerta da G. MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 904 ss.

[335] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 482.

che condanni l'ente in via indiretta quale responsabile civile (ovvero direttamente, qualora si ammetta la costituzione di parte civile nei suoi confronti) al risarcimento del danno[336]. Nessun effetto, per converso, può determinarsi ovviamente in seguito all'archiviazione della notizia di illecito amministrativo, dal momento che il sequestro conservativo non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari[337].

L'esecuzione del sequestro conservativo adottato in odio all'ente segue la disciplina dettata dal codice di rito, in forza del richiamo all'art. 320 c.p.p. operato dall'art. 54 d.lgs. n. 231/01[338].

In tema di impugnazioni, l'art. 54 d.lgs. n. 231/01 rinvia espressamente all'art. 318 c.p.p., quindi alla possibilità di sottoporre a riesame l'ordinanza applicativa del sequestro conservativo[339].

---

[336] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 482.

[337] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 482.

[338] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 482.

[339] F.M. D'ANDREA, *Profili processuali, in I modelli organizzativi* ex *d.lgs. n. 231/01. La responsabilità amministrativa delle imprese*, a cura di F.M. D'Andrea – A. De Vivo – L. Martino, Milano, 2006, p. 67; G. MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 880, il quale si premura di specificare che la richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento, in conformità al principio valevole in materia di impugnazioni cautelari; G. PAOLOZZI,

Sul punto, è stata rilevata un'ingiustificata asimmetria, quanto ai rimedi esperibili, tra le misure cautelari interdittive e quelle reali, che troverebbero trattamento più favorevole rispetto alle prime, viepiù qualora si consideri l'ambiguità della formula «*possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi*» utilizzata nell'art. 52 comma 1 d.lgs. n. 231/01, che potrebbe dare adito ad una duplicazione degli strumenti impugnativi della misura cautelare reale[340]. Peraltro, si è rilevato che la discrasia non involgerebbe solamente la dimensiona soggettiva dell'impugnante, limitata dall'art. 52 cit. soltanto al p.m. ed all'ente, ma esclusivamente per il tramite del difensore[341],

---

Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi"da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006), cit., p. 175. Ampiamente sulle diverse posizioni dottrinarie, E. LORENZETTO, sub *art. 53*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 472 ss. e ID., sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 482 s.

[340] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 482; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi"da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, cit., p. 175; v. anche A. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, cit., p. 996.

[341] G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi"da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, cit., p. 171 nota 271.

bensì anche il profilo delle cadenze procedimentali, con riguardo ai termini per la decisione (dieci giorni, termine la cui inosservanza è sanzionata dalla caducazione della misura, per il riesame e venti giorni, termine senza perentorietà, per l'appello) ed alla cognizione del giudice *ad quem* (limitata ai motivi ed alla natura del provvedimento impugnato per quanto concerne l'appello, mentre è piena per il riesame[342], il quale è un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, con possibilità di addurre elementi anche nel corso dell'udienza)[343]. Da un canto, una parte (minoritaria) della dottrina, infatti, avverso il provvedimento cautelare – tanto interdittivo quanto reale, sia esso introduttivo, modificativo, sospensivo o estintivo – reputa esperibile esclusivamente l'appello *ex* art. 322-*bis* c.p.p., in considerazione della ritenuta applicabilità dell'art. 52 d.lgs. n. 231/01 anche ai sequestri, che prevarrebbe in quanto norma speciale[344], pur non

---

[342] C. cost., sent. 24 aprile 1996, n. 131, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2107 ss. con motivazione e nota di P.P. RIVELLO.

[343] E. LORENZETTO, sub *art. 53*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 472 s.

[344] F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 267, il quale sottolinea, peraltro, il regime meno garantistico dell'appello rispetto al riesame; in senso critico nei riguardi di tale impostazione, F. LATTANZI, *Sequestri*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 531; sul punto, v. anche G. VARRASO, sub *art. 54 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 7215, per il quale «è ammesso ai sensi dell'art. 318 c.p.p. in alternativa l'appello o il riesame nel merito ai sensi dell'art. 324 c.p.p.».

sfuggendole come tale procedimento risulti meno garantito rispetto al riesame[345], circostanza, la quale, in un'ottica interpretativa *pro reo*, indurrebbe a considerare quest'ultimo come mezzo di impugnazione in prima battuta. D'altro canto – si è notato – la collocazione dei due sequestri successiva alla disciplina delle misure cautelari interdittive ed il rinvio alla normativa del codice di rito inducono a ritenere che le disposizioni regolanti le cautele reali siano interamente contenute negli artt. 53 e 54 d.lgs. n. 231/01, nonché negli articoli del codice espressamente richiamati[346]. Peraltro, la previsione dell'appello, quale mezzo di impugnazione delle misure cautelari interdittive, è conseguenza logicamente coerente al particolare procedimento applicativo a contraddittorio anticipato delle stesse, mentre la disposizione *inaudita altera parte* dei sequestri non può giustificare il medesimo regime impugnatorio[347], che soffrirebbe, inoltre, qualora si reputasse esperibile l'appello e non il riesame, di

---

[345] F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 267 s.

[346] F. LATTANZI, *Sequestri*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 532; v. anche Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.a. ed altri, cit. *supra*, allorché si è dato conto della differente disciplina informante le cautele interdittive rispetto a quella dei sequestri.

[347] F. LATTANZI, *Sequestri*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 532.

disomogeneità rispetto alla disciplina approntata dal codice di rito penale[348].

Non è espressamente previsto il ricorso per cassazione, né avverso la decisione del tribunale né avverso quella che dispone direttamente la misura, mancando il richiamo, nell'art. 54 d.lgs. n. 231/01, all'art. 325 c.p.p. Tuttavia, da un lato, è possibile recuperare l'art. 325 comma 1 c.p.p. in forza dei successivi rimandi operati dall'art. 54 cit. all'art. 318 c.p.p. e da quest'ultimo all'art. 324 c.p.p., al quale fa espresso riferimento il detto art. 325 c.p.p., nel disciplinare il ricorso per cassazione, ancorché soltanto per violazione di legge, avverso l'ordinanza che conclude il procedimento di riesame, a ciò facoltizzando il p.m., l'imputato (*id est* l'ente), il suo difensore, il soggetto cui le cose sono state sequestrate e quello che avrebbe diritto alla loro restituzione. Questa interpretazione pare trovare l'avallo della giurisprudenza, la quale – ancorché affrontando la tematica dell'ammissibilità del ricorso per la cassazione della pronuncia del riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo – ha osservato come una «lettura ragionevole e sistematica della norma» di cui all'art. 53 d.lgs. n. n. 231/01 imponga di ritenere in essa implicitamente richiamato l'art. 325 c.p.p.: infatti, la previsione del riesame, nel caso di specie, del provvedimento di sequestro preventivo (con richiamo espresso all'art. 322 c.p.p., che rinvia all'art. 324 c.p.p.) e dell'appello avverso gli altri e diversi provvedimenti in materia (con esplicito richiamo all'art. 322-*bis*

[348] V. *supra* circa l'inapplicabilità dell'appello *ex* art. 322-*bis* c.p.p. al sequestro conservativo.

c.p.p.), «comporta il rinvio al complessivo regime delle impugnazioni previsto al riguardo dal codice di rito, stante lo stretto e diretto collegamento delle norme di cui agli artt. 322-*bis* e 324 c.p.p. con quella di cui all'art. 325 c.p.p.»[349]; siffatte argomentazioni paiono estensibili anche in relazione al sequestro conservativo, sulla scorta del summenzionato esplicito rinvio all'art. 324 c.p.p. da parte dell'art. 318 c.p.p., a sua volta richiamato dall'art. 54 d.lgs. n. 231/01. Dall'altro lato, è ipotizzabile il ricorso al giudice della legittimità, in considerazione del fatto che il giudizio di riesame *ex* art. 324 comma 6 c.p.p. si svolge nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., il quale prevede, al comma 7, che il giudice provveda «*con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione*»[350]: tale ultima soluzione, peraltro, ha il pregio di far venire meno il limite al solo caso della violazione di legge per il proposto gravame[351]. All'opinione che propende per l'operatività dell'art. 52 d.lgs. n. 231/01 anche ai

---

[349] Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.a. ed altri, cit.

[350] F. LATTANZI, *Sequestri*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 532; G. VARRASO, sub *art. 54 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 7216.

[351] L'opzione ermeneutica non è ignorata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, tuttavia, la ritiene «piuttosto riduttiva» in quanto porterebbe ad escludere il ricorso *per saltum*, nonché superata dalle argomentazioni considerate «di più ampio respiro sistematico», cui si è accennato *supra*; in tal senso, Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.a. ed altri, cit.

sequestri consegue ovviamente l'applicabilità del ricorso per cassazione ai sensi del comma 2 del citato articolo, il quale peraltro rinvia esplicitamente all'art. 325 c.p.p.[352].

Appare, in ogni caso, pacifica l'impossibilità di adire il giudice di legittimità *per saltum*: la mancanza di un espresso riferimento all'art. 325 c.p.p. da parte dell'art. 54 d.lgs. n. 231/01 preclude l'operatività del disposto del comma 2 di quello, il quale, pertanto, trova applicazione soltanto in relazione al comma 1, che consente di adire il giudice di legittimità solamente per l'impugnazione dell'ordinanza *ex* art. 324 c.p.p. (a sua volta richiamato dall'art. 318 c.p.p., cui rinvia l'art. 54 cit.), e con il procedimento disciplinato dai commi 3 e 4[353]. Chi aderisce, invece, all'opzione ermeneutica dell'applicabilità dell'art. 52 d.lgs. n. 231/01, all'opposto, fa leva sul dato letterale dell'art. 52 comma 2 cit., il quale prevede la possibilità di ricorrere per cassazione soltanto «contro il provvedimento emesso a norma del comma 1», vale a

---

[352] F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 268; in giurisprudenza, correttamente si è evidenziato come l'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 231/01 limiti la ricorribilità per cassazione alla sola violazione di legge, con ulteriore richiamo integrativo all'art. 325 c.p.p.: Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2006, Jolly Mediterraneo s.r.l., in *Guida dir.*, 2008, n. 15 p. 59 ss. con motivazione; v. anche *infra* la nota successiva.

[353] E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 483.

dire l'ordinanza adottata in sede di appello cautelare[354].

[354] F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 268; nel senso dell'impossibilità di un ricorso *per saltum* avverso l'ordinanza dispositiva di una misura cautelare, nella specie interdittiva, v. Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.a. ed altri, cit., la quale precisa che l'art. 52 d.lgs. n. 231/01 «prevede espressamente, a differenza dell'articolo 53 sulla cautela reale, oltre all'appello il ricorso per cassazione, quasi a voler sottolineare una deliberata scelta del legislatore di differenziare, per le due situazioni, la regolamentazione delle impugnazioni. La diversa formulazione delle due norme è giustificata, invece, dalla peculiarità del regime delle impugnazioni disciplinato dall'articolo 52, che, al contrario dell'articolo 53, non recepisce in foto la disciplina dell'appello di cui all'articolo 322-*bis* c.p.p. e quindi implicitamente quella dell'eventuale ricorso per cassazione, ma richiama i soli commi 1-*bis* e 2 della norma da ultimo citata, con la conseguente necessità, per intuitive ragioni di coordinamento, di una esplicita previsione del ricorso di legittimità, che altrimenti non avrebbe trovato spazio. È sufficiente considerare, per comprendere la ragione dell'omesso rinvio, nel Decreto Legislativo n. 231, articolo 52, comma 1, all'intera disciplina dell'articolo 322-*bis* c.p.p., che la legittimazione a proporre appello avverso la misura interdittiva è riservata soltanto al pubblico ministero e all'ente, per mezzo del suo difensore, dato questo che avrebbe reso distonico il recepimento *tout court* anche della disposizione di cui all'articolo 322-*bis* c.p.p., comma 1; ed ancora, il rinvio, nel citato articolo 52, comma 2, alle disposizioni di cui all'articolo 325 c.p.p. deve ritenersi circoscritto ai soli commi 3 e 4 della medesima norma, gli unici concretamente applicabili: l'articolo 325 c.p.p., comma 1, infatti, è inapplicabile, prevalendo la disposizione specifica di cui al Decreto Legislativo n. 231,

articolo 52, comma 2; anche l'articolo 325 c.p.p., comma 2, disciplinando il ricorso diretto per cassazione, non può trovare operatività, dal momento che oggetto dell'impugnazione prevista dall'articolo 52, comma 2 è soltanto la decisone del giudice di appello e non anche il provvedimento genetico della misura»; v. anche Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2004, Siemens AG, in *Foro amb.*, 2004, p. 376 e Cass. pen., sez. II, 23 luglio 2004, Focus s.r.l., in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, p. 762.

§ 11. Bibliografia.

❖ R. ADORNO, *Il riesame delle misure cautelari reali*, Milano, 2004;

❖ A. ALBIANI e S. MARINELLI, *Misure cautelari in materia di libertà personale e sequestro penale. Casi, questioni, orientamenti giurisprudenziali*, Milano, 2007;

❖ E. AMODIO, *Garanzie patrimoniali penali*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969;

❖ E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, Milano, 1971;

❖ E. AMODIO, *Ipoteca legale penale*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 766;

❖ E. AMODIO, *Misure cautelari reali*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990;

❖ B. ANDÒ, *Sull'esercizio dell'azione civile in sede penale nei confronti di enti collettivi chiamati a rispondere quali responsabili amministrativi*, in *Giust. pen.*, 2006, II, c. 119;

❖ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XIII ed. a cura di L. Conti, Milano, 1994;

❖ E. APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale (artt. 272-325 cod. proc. pen.)*, Milano, 2003;

❖ M. ARENA, *La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, II, in *www.reatisocietari.it*;

❖ P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Milano, 1991;

❖ A. BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, a cura di A. Bassi e T.E. Epidendio, Milano, 2006;

❖ A. BAUDI, *Il potere cautelare nel nuovo processo penale*, Milano, 1990;

❖ R. BAUSARDO, *Misure cautelari reali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario e E. Marzaduri, *Libertà e cautele nel processo penale*, Torino, 1996;

❖ C. BELFIORE, *Competenza del giudice penale alla concessione del sequestro a garanzia di interessi civili*, in *Giur. mer.*, 1995, p. 311;

❖ A. BERNASCONI, *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir.*, Annali II, 2, Milano, 2008;

❖ A. BEVERE, *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Milano, 1999;

❖ C. BONZANO, *Il procedimento penale a carico degli enti: restano incerti i confini per l'applicazione delle norme in tema di sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 937;

❖ R. BRICCHETTI, *In tema di sequestro conservativo penale: il compenso del custode*, in *Ind. pen.*, 1986, p. 180;

❖ R. BRICCHETTI, *Indagini preliminari: la polizia torna protagonista*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 97 ss.;

❖ R. BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, in AA. VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002;

❖ R. BRICCHETTI, *Il sistema cautelare*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2007, n. 1, p. 131;

❖ A. CANDIAN, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1955;

❖ R. CANTONE, *I «sequestri» nel codice di procedura penale*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, p. 3;

❖ R. CAPPITELLI, *Appunti in tema di esegesi dell'art. 316 comma 1 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1843;

❖ R. CAPPITELLI, *Sull'interpretazione dell'art. 316, comma 1° c.p.p.: limiti sistematici del sequestro conservativo*, in *Rass. giust. mil.*, 2005, n. 1-2-3, p. 207;

❖ F. CASSANO, *Il sequestro conservativo alla luce del nuovo processo cautelare uniforme*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «La tutela sommaria cautelare». Frascati 16-18 marzo 1998;

❖ M. CASTELLANO, *Ipoteca, legale penale*, in *D. disc. pen.*, VII, Torino, 1993;

❖ M. CASTELLANO e M. MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *D. disc. pen.*, VII, Torino, 1994;

❖ F. CENTOFANTI, *Questioni pratiche in tema di sequestro conservativo nel processo penale*, in *Giur. mer.*, 1993, p. 1081 s.;

❖ M. CERESA-GASTALDO, *L'accertamento dell'illecito*, in M. CERESA-GASTALDO – A. ROSSI – S. VINCIGUERRA, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004;

❖ A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006;

❖ A. CISTERNA, sub *art. 323*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008;

❖ R. CONTE, *Il sequestro conservativo tra giudice penale e giudice civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2000, p. 1135;

❖ COPPETTA, *Sull'applicabilità delle norme del codice di procedura civile al sequestro conservativo penale*, in *Giur. it.*, 1988, II; c. 309;

❖ F. CORDERO, sub *art. 262*, in *Codice di procedura penale*, Torino, 1992;

❖ F. CORDERO, sub *art. 316*, in *Codice di procedura penale*, Torino, 1992;

❖ F. CORDERO, sub *art. 317*, in *Codice di procedura penale*, Torino, 1992;

❖ F. CORDERO, sub *art. 318*, in *Codice di procedura penale*, Torino, 1992;

❖ F. CORDERO, sub *art. 319*, in *Codice di procedura penale*, Torino, 1992;

❖ F. CORDERO, sub *art. 320*, in *Codice di procedura penale*, Torino, 1992;

❖ F. CORDERO, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale*, Torino, 1992;

❖ F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006;

❖ P. CORSO, *Le misure cautelari*, in Manuale di procedura penale, a cura di M. Pisani – A. Molari – V. Perchinunno – P. Corso – O. Dominioni – A. Gaito – G. Spangher, Bologna, 2008;

❖ F.M. D'ANDREA, *Profili processuali, in I modelli organizzativi* ex *d.lgs. n. 231/01. La responsabilità amministrativa delle imprese*, a cura

di F.M. D'Andrea – A. De Vivo – L. Martino, Milano, 2006;

❖ S. D'ARMA, *In tema di sequestro conservativo di depositi bancari intestati al coniuge dell'imputato in regime di comunione di beni*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 245;

❖ C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, Torino, 2009;

❖ U. DE CRESCIENZO, *Il sequestro penale e civile*, Torino, 1997;

❖ M. DE GIORGIO e M. GUAGLINI, *Le misure interdittive a carico delle persone fisiche e giuridiche*, Torino, 2008;

❖ G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, Milano, 1990;

❖ P. DELLA SALA, sub *art. 19*, in *Codice del giudice di pace civile e penale*, a cura di F. Bartolini e P. Corso, Piacenza, 2009;

❖ A. G. DIANA, *Il sequestro conservativo e giudiziario*, Milano, 2009;

❖ DI GRAVIO, *Il sequestro conservativo per bancarotta fra giudice civile e giudice penale*, in *Dir. fall.*, 1993, n. 5, p. 971;

❖ U. DINACCI, *Sequestro conservativo penale (nuovi profili sostanziali e processuali)*, Padova, 1979;

❖ U. DINACCI, *Garanzie patrimoniali di esecuzione (proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989;

❖ U. DINACCI, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova, 1990;

❖ M. D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997;

❖ T.E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelar*i, a cura di A. Bassi e T.E. Epidendio, Milano, 2006;

❖ M. CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2002;

❖ M. FERRAIOLI, *Misure cautelari*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990;

❖ F.M. FERRARI, *Reati tributari e sequestro conservativo. Il pubblico ministero non è legittimato a chiedere la misura*, in *Dir. giust.*, 2004, n. 42 p. 42;

❖ P. FERRONE, *Il sequestro nel processo penale*, II, *Il sequestro conservativo penale*, Milano, 1975;

❖ G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Atti del Convegno di Roma 30 novembre – 1° dicembre 2001*, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 119;

❖ P. FILIPPI, *Sequestro penale di beni del fallito*, in *Fall.*, 2004, p. 1365;

❖ L. FIORELLO, sub *art. 262*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I, coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008;

❖ F. FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in F. Fiorentin e C. Santoriello, *Le misure cautelari reali*, in *Le misure cautelari*, II, a cura di G. Spangher e C. Santoriello, Torino, 2009;

❖ G. FONTANA, sub *art. 191*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. Ronco e S. Ardizzone, Milano, 2007;

❖ G. FONTANA, sub *art. 195*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. Ronco e S. Ardizzone, Milano, 2007;

❖ E. FORTUNA, *La legittimazione del P.M. in materia di sequestro conservativo*, in *Riv. dir. trib.*, 1997, n. 11, p. 758;

❖ G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, I, Milano, 1965;

❖ A. GAITO, *Dal sequestro penale al sequestro conservativo: presupposti per la conversione*, in *Giur. it.*, 1986, II, c. 337;

❖ A. GAITO, *Esecuzione civile in materia penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1989;

❖ N. GALANTINI, sub *art. 316*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990;

❖ N. GALANTINI, sub *art. 317*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990;

❖ N. GALANTINI, sub *art. 318*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990;

❖ N. GALANTINI, sub *art. 319*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990;

❖ N. GALANTINI, sub *art. 320*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990;

❖ N. GALANTINI, sub *art. 323*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, III, parte seconda, Milano, 1990;

❖ N. GALANTINI, *Sequestro conservativo penale*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990;

❖ M.L. GALATI, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I, coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008;

❖ A. GALIONE e S. MACCIONI, *Il danno e il reato. La persona offesa, la parte civile e il responsabile civile*, Padova, 2000;

❖ M.G. GALLO, *Alcune norme in tema di sequestro conservativo penale*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 653;

❖ M. GARAVELLI, *Il sequestro nel processo penale*, Torino, 2002;

❖ R. GARGIULO, sub *art. 189*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007;

❖ R. GARGIULO, sub *art. 190*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007;

❖ R. GARGIULO, sub *art. 191*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007;

❖ R. GARGIULO, sub *art. 192*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007;

❖ R. GARGIULO, sub *art. 193*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007;

❖ R. GARGIULO, sub *art. 194*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007;

❖ R. GARGIULO, sub *art. 195*, in *Commento al codice penale*, a cura di P. Dubolino, Piacenza, 2007;

❖ S. GENNAI e A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001;

❖ A. GIARDA, *Stavolta l'erba del vicino è davvero più verde*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1088;

❖ A. GIARDA, *Procedimento di accertamento della «responsabilità amministrativa degli enti»*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2008;

❖ E.M. GIARDA e F.M. GIARDA, sub *art. 11*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda – E.M. Mancuso – G. Spangher – G. Varraso, Milano, 2007;

❖ V. GREVI, *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2008;

❖ P. GUALTIERI, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007;

❖ P. GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in *Prove e misure cautelari*, II, *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Torino, 2009;

❖ G. GUARNERI, *Ipoteca (diritto penale)*, in *Nss. D. I.*, IX, Torino, 1963;

❖ G. GUARNERI, *Sequestro conservativo penale*, in *Nss. D. I.*, XVII, Torino, 1970;

❖ M. GUERNELLI, *Il potere di sequestro fra giudice e pubblico ministero*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, p. 3;

❖ F.M. IACOVIELLO, *Fallimento e sequestri penali*, in *Fall.*, 2005, p. 1273;

❖ L. IANUZZI, *Sequestro conservativo penale e processo civile*, in *Giust. pen.*, 2002, III, c. 609;

❖ G. IZZO, *Il pubblico ministero non è legittimato a chiedere il sequestro conservativo a garanzia di crediti erariali*, in *Fisco*, 2005, n. 3, f. 1 e 2, p. 403;

❖ F. LAPERTOSA, *In tema di competenza e procedimento cautelare (casi e questioni)*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, n. 2, p. 413;

❖ F. LATTANZI, *Ispezioni, perquisizioni e sequestri*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario e E. Marzaduri, *Le prove*, II, Torino, 1999;

❖ F. LATTANZI, sub *art. 316*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, III, a cura di M. Giarrusso e A. Nappi, Milano, 2003;

❖ F. LATTANZI, sub *art. 317*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, III, a cura di M. Giarrusso e A. Nappi, Milano, 2003

❖ F. LATTANZI, sub *art. 318*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, III, a cura di M. Giarrusso e A. Nappi, Milano, 2003;

❖ F. LATTANZI, *Sequestri*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2005;

❖ F. LATTANZI, sub *art. 316*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Aggiornamento 2003-2007*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, II, a cura di R. Aprati – G.

Ariolli – L. De Matteis – M. Gambardella – R. Mendoza – A. Nappi – P. Palladino, Milano, 2008;

❖ B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009;

❖ E. LORENZETTO, sub *art. 53*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008;

❖ E. LORENZETTO, sub *art. 54*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008;

❖ F. LORENZOTTI, *Trasferimento dell'azione civile nel processo penale e disciplina della competenza in ordine alla concessione del sequestro conservativo*, in *Giur. mer.*, 1995, p. 533;

❖ A. MACRILLÒ, *I limiti al mantenimento del sequestro probatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 1114;

❖ D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2005;

❖ G. MAZZOTTA, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità da reato degli enti*, a cura di A. D'Avirro e A. Di Amato, Padova, 2009;

❖ R. MENDOZA, *Quali sono i destinatari dell'avviso dell'udienza di riesame di un sequestro probatorio?*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3076;

❖ R. MENDOZA, *Questioni relative alla durata del sequestro a fini di prova e alla*

coesistenza tra diversi tipi di sequestro, in *Cass. pen.*, 1997, p. 823;

❖ R. MENDOZA, *Questioni in tema di sequestro conservativo*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1823;

❖ U. MIGNOSI, *Sulla trascrivibilità dei beni oggetto di confisca penale (artt. 240 e 446 c.p.), di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.), di sequestro conservativo penale (art. 316 c.p.p.), di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, p. 319;

❖ M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo e controlli: la tutela della parte civile*, in *Giur. it.*, 1997, II, c. 123;

❖ M. MONTAGNA, *Sequestro conservativo penale*, in *D. disc. pen.*, XIII, Torino, 1997;

❖ M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005;

❖ M. MONTAGNA, *Sequestri*, in *D. disc. pen.*, Agg. III, II, Milano, 2005;

❖ M. MONTAGNA e L. CRICRÌ, sub *art. 262*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2006;

❖ M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 316*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2006;

❖ M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 317*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2006;

❖ M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 318*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2006;

❖ M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 319*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2006;

❖ M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 320*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2006;

❖ M. MONTAGNA ed A. BELLOCCHI, sub *art. 323*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2006;

❖ V. NAPOLEONI, *Fallimento e sequestri penali*, in *Fall.*, 1993, p. 291;

❖ A. NAPPI, sub *art. 262*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, III, a cura di M. Giarrusso e A. Nappi, Milano, 2003;

❖ A. NAPPI, sub *art. 262*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Aggiornamento 2003-2007*, diretta da G. Lattanzi e E. Lupo, II, a cura di R. Aprati – G. Ariolli – L. De Matteis – M. Gambardella – R. Mendoza – A. Nappi – P. Palladino, Milano, 2008;

❖ A. NENCINI, *Misure cautelari reali*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il Pretore». Trevi 5-7 maggio 1989, in *Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale. Relazioni e contributi*, I, in *Quad. CSM*, n. 27, Roma, 1989;

❖ G.G. PANGALLO, *Le misure cautelari*, Forlì, 2007;

❖ C. PANSINI, sub *art. 316*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007;

❖ C. PANSINI, sub *art. 317*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007;

❖ C. PANSINI, sub *art. 318*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007;

❖ C. PANSINI, sub *art. 319*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007;

❖ C. PANSINI, sub *art. 320*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007;

❖ G. PAOLOZZI, *Il sequestro penale (artt. 337-347 c.p.p.)*, Padova, 1984;

❖ G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi"da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006)*, Torino, 2006;

❖ D. PATAMIA, *La responsabilità penale delle società*, Milano, 2007;

❖ F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002;

❖ L.I. PISANELLI, sub *art. 316*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008;

❖ L.I. PISANELLI, sub *art. 317*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008;

❖ L.I. PISANELLI, sub *art. 318*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008;

❖ L.I. PISANELLI, sub *art. 319*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008;

❖ L.I. PISANELLI, sub *art. 320*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008;

❖ M.C. POLO, *Giudizio penale, sequestro conservativo e tutela cautelare*, in *Riv. pen.*, 2004, p. 446;

❖ B. PONTECORVO, *Note in tema di individuazione del giudice, civile o penale, competente ad emettere sequestro conservativo*, in Giur. it., I, II, 1996, c. 564;

❖ A. PRESUTTI, sub *art. 45*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008;

❖ A. PRESUTTI, sub *art. 68*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Bernasconi – A. Presutti – C. Fiorio, Padova, 2008;

❖ S. RAMAJOLI, *Le misure cautelari (personali e reali) nel codice di procedura penale*, Padova, 1993;

❖ P.P. RIVELLO, sub *art. 262*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milano, 2007;

❖ M. ROBERTI, *L'applicazione cautelare delle misure interdittive: il sequestro*, in *La responsabilità delle società per il reato dell'amministratore*, a cura di G. Lancellotti, Torino, 2003;

❖ A. ROMEO, sub *art. 262*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008;

❖ GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali*, Torino, 1953;

❖ E. SACCHETTINI, *Al pm o all'amministrazione competente l'obbligo di richiedere la proroga*, in *Guida dir.*, 2004, n. 43 p. 57;

❖ C. SANTORIELLO e E. ROCCHI, sub *art. 45 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, II, Torino, 2006;

❖ C. SANTORIELLO, *Reati tributari e richiesta di sequestro conservativo avanzata dal P.M.*, in *Riv. dir. tribut.*, 2008, n. 3, III, p. 25;

❖ A. SCALFATI, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, in *Guida dir.*, 2008, n. 11, p. 80;

❖ M. SCAVO, sub *art. 316*, in in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I, coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008;

❖ M. SCAVO, sub *art. 317*, in in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I, coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008;

❖ M. SCAVO, sub *art. 318*, in in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I, coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008;

❖ M. SCAVO, sub *art. 319*, in in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I, coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008;

❖ M. SCAVO, sub *art. 320*, in in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, I,

coordinato da S. Giambruno – M.C. Russo – M. Bologna, Milano, 2008;

❖ E. SELVAGGI, sub *art. 262*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990;

❖ E. SELVAGGI, sub *art. 316*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990;

❖ E. SELVAGGI, sub *art. 317*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990;

❖ E. SELVAGGI, sub *art. 318*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990;

❖ E. SELVAGGI, sub *art. 319*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990;

❖ E. SELVAGGI, sub *art. 320*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990;

❖ E. SELVAGGI, sub *art. 323*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990;

❖ E. SELVAGGI, sub *art. 324*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990;

❖ R. SETTE, *Sequestro conservativo penale di azioni, poteri del custode e sindacato di voto: la giurisprudenza penale va oltre quella civile*, in *Riv. pen. econ.*, 1995, p. 80;

❖ F. TOSCANO, *Responsabilità dell'ente giuridico e processo penale*, in *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, a cura di R. Razzante e F. Toscano, Torino, 2003;

❖ N. TRIGGIANI, *Ispezioni, perquisizioni e sequestri*, in *Prove e misure cautelari*, I, *Le prove*, a cura di A. Scalfati, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Torino, 2009;

❖ L. TROYER, *La controversa questione sulla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ex d.lgs. n. 231/2001: un problema reale?*, in *Riv. dott. comm.*, 2008, p. 765;

❖ L. VARANELLI, *Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti*, Relazione svolta all'incontro di studio sul tema «Il sistema cautelare personale». Roma il 16 luglio 2008, in *www.csm.it*;

❖ G. VARRASO, sub *art. 53 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, III, Milano, 2007;

❖ G. VARRASO, sub *art. 54 d.lgs. n. 231/01*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, III, Milano, 2007;

❖ G. VARRASO, sub *art. 54*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda – E.M. Mancuso – G. Spangher – G. Varraso, Milano, 2007;

❖ G. VARRASO, sub *art. 68*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Giarda – E.M. Mancuso – G. Spangher – G. Varraso, Milano, 2007;

❖ M. ZANCHETTI, *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte*, in *Guida dir.*, 2008, n. 25, p. 86;

❖ E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari reali*, in *Diritto processuale penale*, a cura di D. Siracusano – A. Galati – G. Tranchina – E. Zappalà, I, Milano, 2006.